


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 50

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 dicembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 52. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 novembre 2000 (del tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Maiolo, per il reato di diffamazione in danno del dott. Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.

- Delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999.

- Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 7

N. 746. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Catanzaro del 31 agosto 2000.

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Previsto potere dell'autorità giudiziaria di rifiutare l'ordine di riconsegna del minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti volontà contraria al ritorno presso l'affidatario - Possibilità per il tribunale per i minorenni di applicare tale previsione anche d'ufficio e pur dopo l'avvenuta emanazione dell'ordine - Esclusione - Contrasto con i diritti personalissimi e con il superiore interesse del minore - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Discriminazione rispetto ai minori italiani - Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Contrasto con la protezione dell'infanzia e della gioventù.

- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, artt. 1, 2 e 7; Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64), art. 13, comma secondo.

- Costituzione, artt. 2, 3, 11 e 31; Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 2, comma 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 e 16

» . 11

N. 747. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma del 29 marzo 2000.

Procedimento civile - Costituzione del convenuto - Facoltà di proporre domande nuove (in specie, nei confronti di altro convenuto) - Mancato assoggettamento al regime e ai termini di decadenza previsti per le domande riconvenzionali dall'art. 167, comma secondo, cod. proc. civ. - Ingiustificata posizione più favorevole rispetto alle altre parti del giudizio - Contrasto con la ratio e lo spirito della riforma del processo civile - Richiamo alla sent. n. 260/1997 della Corte costituzionale.

- Cod. proc. civ., art. 167, comma secondo.

- Costituzione, art. 3

» 17

N. 748. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 10 marzo 2000.

Sanità pubblica - Medici docenti universitari svolgenti attività assistenziali o con funzioni di direzione delle strutture assistenziali del S.S.N. - Previsione della cessazione dallo svolgimento delle funzioni assistenziali nonché dalla direzione delle strutture stesse al compimento dei limiti massimi d'età, indicati nella legge medesima, inferiori a quelli stabiliti per il pensionamento - Rinvio ai protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi tra le Università e le ASL, per la disciplina delle modalità e dei limiti di utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega per la mancata indicazione nella legge di delega e nel decreto delegato delle linee essenziali della disciplina o di uniformi requisiti minimi idonei ad assicurare omogeneità di regolamentazione sull'intero territorio nazionale - Violazione della riserva di legge in materia di insegnamento universitario.

- Legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 1, lett. *pp*) d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 15-*nonies*, comma 2 (aggiunto dall'art. 13 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229).
- Costituzione, artt. 3, 33, 34, 76 e 97

Pag. 19

N. 749. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 9 marzo 2000.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 25

N. 750. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 agosto 2000 .

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

- In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»):** **Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

Pag. 29

n. 751. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 agosto 2000.

- Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

- In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»):** **Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 33

n. 752. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 22 agosto 2000.

- Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

- In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»):** **Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.**
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113

» 37

N. 753. Ordinanza del tribunale di Genova del 22 settembre 2000.

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito del pubblico impiego - Devoluzione al giudice ordinario - Illegittima costituzione, in capo all'A.G.O., in materia di controversie promosse dai dipendenti pubblici, di una giurisdizione esclusiva, essendo degradata la posizione giuridica del dirigente colpito dal provvedimento di revoca in interesse legittimo - Eccesso di delega.

- D.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 76 e 77 Pag. 38

N. 754. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 5 luglio 2000.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale - Natura di «rimedio singolare, anomalo» e di «relietto storico» dell'istituto - Attribuzione al Presidente della Repubblica di una funzione non prevista dalla Costituzione e in contrasto con i principi di snellimento dei procedimenti amministrativi e di economicità dell'azione amministrativa indicati nella legge di delega (legge n. 249/1968 modificata dalla legge n. 775/1970).

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. da 8 a 14.
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, e 87 » 42

N. 755. Ordinanza della Corte di appello di Palermo del 21 giugno 2000.

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso delle somme indebitamente pagate per gli anni dal 1985 al 1992 - Retroattiva commisurazione degli interessi legali al tasso vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Discriminazione ingiustificata e irragionevole rispetto alla generalità dei contribuenti aventi titolo a rimborsi tributari - Assoggettamento di una singola categoria ad una forma di imposizione patrimoniale avulsa dalla capacità contributiva.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 53 » 48

N. 756. Ordinanza del tribunale di Treviso del 9 ottobre 2000.

Lavoro (Tutela del) - Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso - Ipotesi di parto prematuro - Corresponsione dell'indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungimento dei cinque mesi complessivi - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione del principio di tutela della maternità ed infanzia.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 31 » 52

N. 757. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 21 gennaio 2000.

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro (inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - Istanza di ammissione al regime di semilibertà - Preclusione in difetto del requisito della collaborazione con la giustizia - Disparità di trattamento tra internati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo » 54

N. 758. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 27 aprile 2000.

Impiego pubblico - Personale comandato alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli con la conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e in posizione successiva rispetto al personale già inquadrato nei ruoli del Ministero - Violazione del principio generale, di cui all'art. 199 del T.U. n. 3/1957, relativo alla salvaguardia della anzianità, sia giuridica che economica, per il personale statale comandato, successivamente immesso in ruolo - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 97

Pag. 57

N. 759. Ordinanza della Corte di assise di Reggio Calabria del 19 agosto 1999.

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).

- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 7.
- Costituzione, art. 3

» 61

N. 760. Ordinanza della Corte di assise di Reggio Calabria del 13 maggio 1999.

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).

- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 7.
- Costituzione, art. 3

» 66

N. 761. Ordinanza della Corte di assise di Reggio Calabria del 13 maggio 1999.

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).

- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 7.
- Costituzione, art. 3

» 67

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 52

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 novembre 2000
(del tribunale di Roma)*

- Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Maiolo, per il reato di diffamazione in danno del dott. Giancarlo Caselli - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.**
- Delibera della Camera dei deputati del 23 novembre 1999.
 - Costituzione, art. 68, primo comma.

Ricorso per conflitto di attribuzione a seguito di atto di querela introdotto in data 14 luglio 1998 dal Procuratore della Repubblica di Palermo dott. Giancarlo Caselli, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Roma esercitava azione penale formulando richiesta di rinvio a giudizio anche nei confronti dell'on. Tiziana Maiolo in ordine al reato di diffamazione aggravata così come di seguito trascritto: «A) per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 595 c.p., perché agendo in concorso tra loro, durante un congresso di «Forza Italia, rilasciando Maiolo Tiziana in data 17 aprile 1998, dichiarazioni, oggetto di pubblicazione da parte del quotidiano «La Repubblica» in data 18 aprile 1998 con un articolo redatto da Messina Sebastiano e pubblicato a pag. 4, dal titolo «E alle cinque della sera il trionfo di Musotto», che qui deve intendersi integralmente trascritto, dove tra le altre venivano riportate le seguenti frasi: «... Quella Procura che Tiziana Maiolo, ieri mattina, ha definito “un’associazione a delinquere di tipo istituzionale, che pur di arrivare a incriminare Berlusconi per reati mostruosi manda in giro i pentiti con libertà di uccidere”. Sono loro il vero bersaglio dell’operazione Musotto. «A Palermo — ricordava proprio la Maiolo — c’è un fascicolo contro Berlusconi con l’accusa di essere nientemeno che il mandante degli assassini di Falcone e Borsellino. Perciò gli ho detto: candidati al Parlamento Europeo e restaci, li hanno un’immunità vera: Quando ti accusano di aver rubato il Duomo, intanto scappa all’estero, poi ti difenderai...» offendevano la reputazione, l’onore e il prestigio di Giancarlo Caselli con l’aggravante di aver attribuito allo stesso un fatto determinato». In proposito è il caso di rilevare che, pur non figurando nella rubrica del reato ascritto a Messina Sebastiano in concorso con l’on. Maiolo, l’espressa qualificazione della fattispecie di cui all’art. 13 legge n. 47/1948, lo stesso *nomen juris* è tuttavia recepito nella narrativa del fatto dedotto in imputazione.

Nelle more dell’udienza preliminare fissata per il 18 febbraio 2000 era formalmente comunicato all’ufficio che l’assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999 aveva deliberato nel senso di ritenere insindacabili le dichiarazioni rese nella specie dall’on Maiolo in quanto espressione di opinioni manifestate da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e quindi, in quanto tali, riconducibili alle prerogative di cui all’art. 68 primo comma della Costituzione.

All’udienza preliminare del 18 febbraio 2000, costituite le parti, il g.u.p. procedente, ravvisandone i presupposti, dichiarava conflitto di attribuzione e sospendeva la trattazione del contraddittorio preliminare, rimettendo gli atti a codesta Corte per la risoluzione del conflitto.

Preliminarmente alle ragioni di merito che sostengono l’attuale prospettazione, va ricordato che più volte, ed anche recentemente, la Corte costituzionale ha ritenuto l’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra gli organi di giurisdizione ed i singoli consessi parlamentari, in quanto soggetti legittimati a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario o legislativo da essi rappresentato (sentenza 375 e 265 del 1997; sent. 289 del 1998).

Il presente contesto assume una sua specifica peculiarità ove si consideri che l'elevazione del contenzioso di attribuzione si colloca nella fase processuale successiva all'esercizio dell'azione penale, ma comunque precedente quella dibattimentale, essendo stati ravvisati i presupposti del conflitto dal g.u.p. procedente all'udienza preliminare.

La materia impone pertanto puntuali argomentazioni volte ad evidenziare le ragioni per le quali si è ritenuto, nella specie, che il giudice per l'udienza preliminare fosse legittimamente chiamato a dichiarare il conflitto.

Il progressivo estendersi dell'ambito di valutazione del giudice per l'udienza preliminare, già sensibilmente avviato con la legge n. 104/1993 abrogativa del c.d. criterio dell'evidenza e attualmente non ancora esaurito con l'introduzione della legge 16 dicembre 1999, n. 479, non consente di superare comunque la connotazione dominante di tale fase processuale che intesa nelle sue forme ordinarie, sembra trovare rituale conclusione esclusivamente in pronunce di natura endoprocessuale, come più volte ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale già prima della modifica di cui alla legge n. 479/1999. Si ricordano emblematicamente sul punto la declaratoria per manifesta infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità inerenti alla pretesa incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che, nel contesto del procedimento camerale *ex art. 409 comma quinto c.p.p.*, avesse ordinato al pubblico ministero la formulazione dell'imputazione.

Peraltro l'attuale recente disciplina, pur avendo modificato il precedente assetto processuale con la distinzione funzionale tra g.i.p. e g.u.p. preclude parimenti valutazioni diverse in ordine alla natura del contraddittorio preliminare che non pare riconducibile ad un'autonoma fase di cognizione, a meno che la *potestas agendi* delle parti non ne determini la trasformazione in rito alternativo.

La premessa è funzionale all'esigenza di sgomberare il campo da equivoci di prospettiva, non volendo questo interprete radicare la legittimazione alla declaratoria di conflitto del g.u.p. nella presunta diversità dell'udienza preliminare così come delineata dall'ultimo legislatore.

Le ragioni che accreditano l'ammissibilità del conflitto in questa fase devono piuttosto individuarsi nell'evadente salvaguardia dell'economia processuale, ma soprattutto nella necessità di evitare che la limitazione di simile verifica alle fasi di cognizione successive possa in ipotesi e paradossalmente tradursi nella compromissione degli interessi legittimamente tutelati dall'assemblea parlamentare, così determinandosi «a contrario» un'inaccettabile interferenza nelle attribuzioni costituzionali del potere legislativo.

Quanto alle esigenze di economia processuale è di palmare evidenza rilevare che la natura squisitamente pregiudiziale della questione in esame, se cioè si configuri erronea valutazione dei presupposti di cui all'art. 68 primo comma Cost. da parte della Camera di appartenenza del parlamentare e quindi conseguente menomazione della sfera di attribuzione propria del potere giudiziario, ne imponga tempestiva trattazione già davanti al giudice per l'udienza preliminare, evitando l'inutile approdo dell'azione penale al dibattimento, in caso di riconosciuta insindacabilità dei fatti per i quali si procede da parte della Corte successivamente adita.

Ben più rilevante, per le implicazioni processuali che ne derivano, è il secondo ordine di ragioni sulle quali si fonda la ritenuta ammissibilità del conflitto nella fase dell'udienza preliminare.

Ed invero l'esclusione di una legittimazione del g.u.p. a porre il tema pregiudiziale implicherebbe l'adozione di soluzioni processuali non corrette per difformità dalle regole del giudizio che appunto disciplinano l'udienza preliminare.

La delibera dell'assemblea parlamentare dichiarativa dell'insindacabilità dei fatti per i quali si procede è irfatti comunicata alla presidenza del tribunale cui appartiene il giudice in quel momento procedente che in tal modo né viene informato.

Se il procedente è il giudice per l'udienza preliminare e si esclude in ragione della limitata cognizione la sua legittimazione al conflitto che occupa, questi dovrà pervenire alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.*, o alternativamente alla pronuncia *ex art. 425 c.p.p.*, anche nell'ipotesi in cui ritenesse infondata la delibera di insindacabilità che muove dal Parlamento così superando con una decisione, non definitiva ma processualmente rilevante, giacché pertinente al fondamento stesso dell'azione penale, la preclusione opposta dal consesso parlamentare.

Al contrario il g.u.p. che condividesse l'assunto dell'assemblea parlamentare, dovrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere così configurandosi una peculiare ipotesi di difetto di giurisdizione.

La forzatura è evidente nel primo caso. Ed invero muovendo dalla considerazione che il decreto *ex art. 429 c.p.p.* è pronuncia di merito introduttiva della fase successiva del giudizio ed in quanto tale presuppone la valutazione e decisione di ogni questione preliminare (giurisdizione, competenza anche per connessione, decisioni sull'azione civile, procedibilità dell'azione penale, capacità processuale dell'imputato ecc.), nonché la verifica di sussistenza delle condizioni di merito necessarie e sufficienti per il giudizio, emblematicamente ricondotte al criterio della probabile affermazione di responsabilità penale, si osserva che il differimento alla fase di cognizione successiva della questione che occupa potrebbe tradursi in un rilevante danno degli stessi interessi protetti dall'assemblea parlamentare, ove si pensi all'esito comunque incerto del conflitto fondato su argomentazioni contrapposte in ordine alle quali, sarà chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale. Inoltre le questioni preliminari, pur riproponibili, hanno potenziale sbocco in decisioni che, come quelle inerenti alla competenza territoriale, possono determinare alternativamente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso diverso tribunale competente, appunto, a conoscere di quel caso per territorio; si osserva altresì che pronunce riflettenti l'improcedibilità dell'azione penale per difetto o remissione della querela proposta, porrebbero un ulteriore interrogativo concernente la prevalenza dell'affermata insindacabilità *ex art. 68 primo comma Cost.*, pur non condivisa dal *g.u.p.* precedente, o della declaratoria di improcedibilità in punto di rito.

Quest'ultimo profilo si presta ad ulteriori osservazioni nel caso in cui il *g.u.p.*, pur ritenendo sussistenti gli estremi del conflitto di attribuzione, si convincesse dell'infondatezza dell'argomento d'accusa e dell'improbabilità che il medesimo riceva utile impulso dal prosieguo dibattimentale.

In tal caso la pronuncia di una decisione favorevole al parlamentare, per il quale la Camera di appartenenza abbia decretato l'insindacabilità di cui all'*art. 68 primo comma Cost.*, non sembra rispondere ai principi di logica processuale, posto che se il fatto per il quale si procede è ritenuto insindacabile in quanto connesso all'esercizio del mandato parlamentare, tale insindacabilità dovrebbe precludere qualsiasi decisione di merito, anche se non definitiva o revocabile, come la sentenza di non luogo a procedere soggetta a revoca *ex art. 434 c.p.p.*

Diversamente concludendo, e cioè ritenendo ammissibile la declaratoria di improcedibilità nel merito *ex art. 425 c.p.p.* in costanza dell'affermata insindacabilità del fatto, si introdurrebbe una fastidiosa incongruenza sul piano della parità di trattamento dei cittadini davanti alla legge.

Nel merito ritiene l'ufficio di non condividere il giudizio di insindacabilità dei fatti per i quali si procede espresso dalla Camera dei deputati in data 23 novembre 1999 in relazione alle dichiarazioni rese dall'On. Tiziana Maiolo durante un congresso del suo partito, dichiarazioni attualmente oggetto della querela sporta dal dott. Giancarlo Caselli.

La delibera dell'assemblea sottrae infatti alla giurisdizione ordinaria attribuzioni che le sono proprie giacché, pur riguardando fatti addebitati in ipotesi ad un suo rappresentante, afferma l'esistenza di un nesso funzionale o strumentale al mandato parlamentare che nella specie deve al contrario essere escluso.

In particolare l'articolo raggiunto dalla querela riporta frasi pronunciate dall'On. Maiolo durante un congresso di «Forza Italia» concernenti l'operato della Procura della Repubblica di Palermo della quale era titolare all'epoca il querelante che si duole appunto, dell'ipotizzata offensività di tali frasi riprese da alcuni importanti quotidiani tra cui anche «La Repubblica» con l'articolo attualmente recepito nell'imputazione formulata nei confronti dell'On. Maiolo, del giornalista Sebastiano Messina e del direttore del quotidiano Ezio Mauro.

Per evidenti ragioni è preclusa in questa sede ogni valutazione concernente la presunta offensività delle affermazioni in parola, mentre si profila doverosa l'analisi del nesso funzionale che in ipotesi sottende a tali dichiarazioni asseritamente riconducendole all'ambito di quelle prerogative che la modifica dell'*art. 68 primo comma Cost.* ha comunque mantenuto.

Nel caso di specie si è posto dunque l'interrogativo inerente all'esatta valenza delle dichiarazioni fatte dall'On. Maiolo, e se cioè le stesse possano costituire espressione anche indiretta di opinioni manifestate nell'esercizio del mandato parlamentare ed in quanto tali, appunto, non assoggettabili al sindacato dell'autorità giudiziaria. Tale conclusione va disattesa.

L'evoluzione storica delle c.d. prerogative o immunità parlamentari impone infatti all'interprete di prescindere dai luoghi nei quali fisicamente sono state rese le dichiarazioni, dovendosi escludere che tutto ciò che viene affermato nelle sedi parlamentari, o in altre sedi politiche, come nel caso di specie è il congresso da cui muovono le dichiarazioni dell'On. Maiolo, risulti di per sé insindacabile, come parimenti è da escludere che quanto dichiarato *extra moenia* sia attribuito senz'altro alla giurisdizione ordinaria.

Il criterio valutativo è infatti attualmente individuato dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale nella sussistenza di un collegamento funzionale all'esercizio del mandato parlamentare, pur risultando difficile delimitare l'ambito delle opinioni c.d. insindacabili in ragione delle molteplici e disparate forme attraverso le quali si estrinseca ormai l'attività politica. Nella citata pronuncia della Corte (sent. 375/1997) è detto tra l'altro che non si può ricondurre alla funzione parlamentare «l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore...», prospettandosi in tal caso «... il rischio di trasformare le prerogative in un privilegio personale».

Ciò premesso osserva l'ufficio che le dichiarazioni dell'On. Maiolo recepite nell'imputazione sopra trascritta, ed in particolare quella concernente la Procura della Repubblica di Palermo definita «un'associazione a delinquere di tipo istituzionale che pur di arrivare ad incriminare Berlusconi per reati mostruosi manda in giro i pentiti con libertà di uccidere precludono un rigoroso ed oggettivo collegamento con la finzione politica e parlamentare, pur riflettendo le espressioni in parola la posizione tradizionalmente critica espressa da quella parte politica nei confronti della c.d. linea giudiziaria asseritamente seguita, appunto, dalla Procura di Palermo nella conduzione delle inchieste inerenti ad ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione.

Depone per tale conclusione l'impossibilità di ricondurre le dichiarazioni dell'On. Maiolo alla sfera degli atti tipici della funzione parlamentare quali proposte di legge, interventi, interrogazioni, atti propri dei membri di commissione ecc., o comunque all'ambito di quelli finalizzati ad accreditare o divulgare una tesi politica. In tal senso del resto si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale (*cf.* sent. 18 gennaio 1993, n. 239) nel cui contesto, tra l'altro, a proposito della prerogativa di insindacabilità si legge «... quest'ultima non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (v. spec. le sentenze n. 375 del 1997 e 379 del 1996). Questa Corte ha recentemente avuto occasione di precisare che proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine tra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche, che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori, e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art. 68, primo comma Cost. (sent. n. 375 del 1997)».

Tale assunto riflette del resto un'esigenza che è propria dei tempi contemporanei e del progressivo consolidarsi delle istituzioni parlamentari, originariamente più vulnerabili e quindi bisognose di tutela, oggi al contrario più forti e ben vigili nella cura degli interessi ad esse affidati in ragione del patto di rappresentanza sociale.

Ne discende la necessità, più volte affermata da codesta Corte, di procedere a rigorose distinzioni per evitare che la prerogativa di una funzione si traduca appunto nell'immunità personale di chi la esercita.

P. Q. M.

Visti gli artt. 63 primo comma Cost., 23 ultimo comma, 37 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Vorrà codesta Eccellentissima Corte dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma Cost., delle opinioni espresse dall'On. Tiziana Maiolo in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti della stessa On. Maiolo, e conseguentemente annullare la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente ricorso alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 21 marzo 2000.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI: Adele RANDO

N. 746

*Ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal tribunale per i minorenni di Catanzaro
sull'istanza proposta da M.P.*

Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Previsto potere dell'autorità giudiziaria di rifiutare l'ordine di riconsegna del minore nel caso in cui quest'ultimo manifesti volontà contraria al ritorno presso l'affidatario - Possibilità per il tribunale per i minorenni di applicare tale previsione anche d'ufficio e pur dopo l'avvenuta emanazione dell'ordine - Esclusione - Contrasto con i diritti personalissimi e con il superiore interesse del minore - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Discriminazione rispetto ai minori italiani - Violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Contrasto con la protezione dell'infanzia e della gioventù.

- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, artt. 1, 2 e 7; Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64), art. 13, comma secondo.
- Costituzione, artt. 2, 3, 11 e 31; Convenzione di New York 20 novembre 1989 (ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), artt. 2, comma 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 e 16.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento n. 284/2000 riguardante la minore: M. J., nata a Zurigo il 24 ottobre 1993;

O S S E R V A

Il padre della minore, sig. M.P., in questa sede, chiede la sospensione del provvedimento in data 9-12 maggio 2000 con il quale questo tribunale ha disposto che, in applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 64/1984, la figlia minore M. J. fosse riportata in Svizzera. Al fine di inquadrare correttamente la situazione, occorre svolgere delle importanti puntualizzazioni.

A fronte dell'originaria richiesta di rientro della minore in Svizzera, avanzata dalla madre della bimba, il padre della minore si opponeva, rilevando, in primo luogo, che la madre della minore avrebbe esercitato il meretricio, violando i principi più elementari della morale familiare.

Rilevava, inoltre, che la minore «seppur nel breve arco di due mesi» (così testualmente si legge a pag. 8 della memoria 29 aprile 2000, quarto rigo) si era ormai stabilmente inserita in Italia.

All'udienza 27 aprile 2000 compariva il padre della minore, assistito da legale, e dichiarava, tra l'altro, «la bimba non sa cosa è successo» (v. verbale).

In altre parole, per esplicita ammissione del sig. M., resa il 27 aprile 2000 in presenza di un suo legale e quindi con il massimo delle garanzie e dell'assistenza, la minore non aveva alcuna notizia della situazione effettiva, e pertanto ignorava anche la (asserita) attività che avrebbe il condizionale è d'uopo) svolto la madre nel centro di massaggi (comunque, a soli fini di precisione e ferme restando tutte le riserve del caso, si ricorda che, per giurisprudenza costante, l'esercizio della prostituzione da parte della madre non giustifica di per sé solo la decadenza dalla potestà, almeno sinché non si accerti che da tale condotta derivi grave pregiudizio per il minore, v. tra le altre trib. min. Bologna, 1° luglio 1966, in Giur. It. 1967, I, 2, 81).

La madre, regolarmente notiziata, non si costituiva né compariva personalmente.

In definitiva, le uniche concrete doglianze del padre erano rivolte al comportamento della moglie nei suoi confronti, mentre non venivano specificamente addotti dei comportamenti inadeguati della madre verso la figlia, tali da che integrare le ipotesi di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (la predetta norma prevede che debba essere chi si oppone al rientro a provare tali circostanze, v. il testo dell'art. 13 citato: «l'autorità giudiziaria o amministrativa dello stato richiesto non è tenuta ad ordinare il rientro del minore qualora la persona, istituzione o, ente che si oppone al ritorno dimostri ...»).

Veniva acquisito provvedimento superprovvisorio dell'autorità giudiziaria svizzera in cui si asseriva che la minore era sempre vissuta in Svizzera e se ne ordinava il rientro; tale acquisizione avveniva solo a seguito di ini-

ziativa di questo tribunale (v. nota 12 aprile 2000 inviata per telefax), che per massimo scrupolo faceva richiesta all'autorità centrale di trasmettere eventuali provvedimenti resi dalla a.g. svizzera, dei quali certamente non poteva conoscere l'esistenza; in buona sostanza, questo tribunale si è fatto carico di un accertamento «*ad explorandum*», mentre da nessuna parte gli era giunta notizia che esistesse un procedimento in Svizzera né che fosse stato emanato un provvedimento.

Va, inoltre, puntualizzato che, in base all'art. 10 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 (norma che precede l'art. 12, laddove si contempla la procedura giudiziaria di restituzione), «l'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria».

Non vi è traccia, almeno in atti, di una simile attività, che dovrebbe precedere la procedura giudiziaria, attività cui questo tribunale ha dato tempestivamente inizio e che ha altrettanto tempestivamente concluso con il provvedimento 9-12 maggio 2000.

Veniva proposta successiva istanza di revoca di tale provvedimento, nella quale si faceva riferimento a circostanze che «da causa della confusione espositiva di p.m.» (il quale pure era legalmente assistito, come sopra evidenziato e come risulta documentalmente) non erano state rappresentate a questo tribunale (la frase che qui si riporta in corsivo si può rinvenire a pag. 2, rigo n. 25, della memoria difensiva 17 maggio 2000 del sig. M.); questa ed anche ulteriore istanza di revoca venivano respinte.

Solo in seguito veniva proposto, da parte del M., il ricorso per Cassazione, che è previsto quale unico mezzo di irragionazione contro il provvedimento del tribunale per i minorenni.

Nel frattempo, con provvedimento in data 6 giugno 2000, il Presidente del tribunale ordinario di Catanzaro (cui già in data 25 maggio 2000 era stata fatta pervenire a mezzo telefax copia del provvedimento 12 maggio 2000 di questo tribunale, v. nota di accompagnamento 25 maggio 2000 e ricevuta del telefax) trasmetteva per telefax al tribunale ordinario copia del provvedimento 12 maggio 2000 — presso il quale pendeva e pende tuttora giudizio di separazione giudiziale, disponeva testualmente quanto segue:

«... affida provvisoriamente per tutto il tempo necessario all'espletamento della consulenza sociale e psicologica fino ai provvedimenti presidenziali definitivi la figlia minore J. al padre».

Comunque si voglia interpretare il contenuto di tale provvedimento, l'espressione in esso adoperata — «affida» — è chiara ed inequivoca.

La madre non si costituiva né compariva neppure in tale occasione.

Con il presente ricorso, lo stesso sig. M. P. asserisce che, in sede di istruttoria per l'adozione del provvedimento 9 maggio 2000, «aveva ommesso di rappresentare ... una serie rilevante di dati» (v. seconda facciata del ricorso in data 18 luglio 2000, punto n. 3).

Tra i fatti che egli avrebbe ommesso di rappresentare vi sarebbe la circostanza che la minore ostenterebbe un categorico rifiuto di rientrare in Svizzera, e che sarebbe del tutto contraria alla sola idea che si realizzi tale rientro.

Infine, solo in data 23 luglio 2000, nell'ambito del presente procedimento per sospensione o revoca del provvedimento 12 maggio 2000, si costituiva la madre della minore, che sino ad allora non era mai stata presente, né di persona né tramite legale.

Tale esposizione era indispensabile per poter puntualizzare quali fossero le specificità della presente situazione, nella quale, in presenza del vigente provvedimento 12 maggio 2000, si innestano due questioni:

1) l'esistenza del provvedimento in data 6 giugno 2000 del giudice della separazione;

2) il rifiuto della minore M. J. a rientrare in Svizzera, che, ove accertati determinati presupposti, integra l'ipotesi di cui all'art. 13 secondo comma della Convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 2000; tale rifiuto tuttavia è emerso solo in un momento successivo all'emanazione del provvedimento 12 maggio 2000 (in quanto il padre, nei precedenti atti difensivi, «aveva ommesso di rappresentare ... una serie rilevante di dati» ammissioni queste da lui così testualmente espresse nel suo ricorso per sospensione datato 18 luglio 2000).

Quanto alla prima questione, si osserva che, a mente dell'art. 14 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, «l'autorità giudiziaria o amministrativa dello stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore ...».

È evidente che le decisioni giudiziarie di cui al citato articolo appartengono a Stato diverso da quello «di residenza abituale del minore», altrimenti neppure si porrebbe il problema del loro riconoscimento o meno; tra queste decisioni ben può rientrare il provvedimento dell'a.g. italiana in sede di separazione (che sia provvisorio o no, tale provvedimento detta delle precise disposizioni immediatamente operative).

Ciò non significa — ovviamente — che vi sia alcun automatismo, ma che tuttavia si debba tenere debito conto delle decisioni di cui è menzione nell'art. 14 citato.

Orbene, ritiene questo tribunale che, di fronte alla nuova situazione venutasi a creare, nella quale ormai si assiste alla disgregazione del nucleo familiare, e ciò nonostante le possibilità apprestate da questo stesso tribunale al fine di consentire di esperire una via conciliativa o quantomeno bonaria, il presente provvedimento non sia più eseguibile.

Non è superfluo ricordare, con riferimento all'esecuzione dei provvedimenti in materia minorile, l'esemplare provvedimento in data 20 novembre 1995 assunto dal pretore di Padova in funzione di giudice tutelare, il quale rilevò che l'esecuzione a norma dell'art. 612 e ss. c.p.c. «non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido, esigibile, laddove quella inerente ai minori non sembra avere tali caratteristiche». Osserva il pretore che «i provvedimenti che riguardano i minori hanno natura costitutiva e non meramente dichiarativa per cui per essi è estraneo il concetto di condanna e quindi di esecuzione in forma specifica».

Sempre in materia di esecuzione dei provvedimenti minorili, deve ricordarsi che la stessa Corte costituzionale, con provvedimento 2 marzo 1987, nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal pretore di Fondo in relazione all'art. 612 c.p.c., rilevava: «l'inammissibilità della dedotta questione deriva dalla circostanza che viene coinvolto l'art. 612 anziché l'art. 613 c.p.c. (la cui rubrica si riferisce a «difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione») nel quale sarebbe sussumibile la resistenza del minore all'attuazione forzata del decreto del tribunale minorile. È auspicabile un intervento del legislatore in materia di esecuzione forzata di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli.»

In definitiva, la Corte costituzionale auspicava un intervento del legislatore che desse rilevanza e correlativamente offrisse adeguati strumenti di fronte al rifiuto del minore all'esecuzione del provvedimento, e ciò per l'evidente ed indiscutibile ragione che, in un contesto civile, in cui si rispettino i principi più elementari contenuti nella nostra Costituzione e nelle Convenzioni internazionali generalmente riconosciute e poste a tutela del minore, nessuno si può permettere di porre il minore sullo stesso piano di un credito da riscuotere o di una cosa da consegnare, il che sarebbe gravissimo ed inammissibile.

Al rifiuto del minore a «subire» l'esecuzione di un provvedimento minorile da invece specifica rilevanza l'art. 13 secondo comma della Convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 1980, norma che introduce una deroga al principio dell'immediato «rientro» del minore previsto da detta Convenzione; sul carattere «derogatorio» della citata norma, v. Cass. Civ., sez. I, 15 novembre 1997 n. 11328: «l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994 n. 64, introduce una deroga al principio della immediata restituzione del minore a chi, avendone la custodia, ne sia stato privato».

Va puntualizzato, al fine di ben inquadrare l'istituto, che un eventuale rifiuto di rientro della minore che fosse legittimamente fondato sulla concreta applicazione di tale art. 13, si collocherebbe nell'ambito delle normali previsioni della Convenzione, che pertanto resterebbe fedelmente e pienamente osservata.

Orbene, sotto il profilo istruttorio, risulta che la bambina, interrogata in presenza di esperti, particolarmente versati in materia di psicologia dell'età evolutiva, nel corso di due consecutive udienze (v. verbali del 2 e del 10 giugno 2000), ha espresso il suo netto e reiterato rifiuto a rientrare in Svizzera, e ciò anche in presenza della madre (e dopo che questo tribunale si era adoperato, per il bene della minore, a svolgere e coordinare un complesso tentativo di conciliazione che, a norma del citato art. 10 della Convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 1980, avrebbe dovuto previamente svolgere l'autorità centrale).

Si osserva, al riguardo, che anche secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, «la sussistenza di una delle circostanze che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione dei minori, fanno venire meno il dovere dello Stato che ne sia richiesto di ordinare l'immediato rientro del minore nel proprio stato di residenza abituale, può essere dimostrata anche per mezzo di semplici informazioni, senza che sia necessario ricorrere a mezzi di prova tipici o alla C.T.U.» (Cass., sez. I, 4 marzo 2000 n. 2535, Pres. Rocchi, rel. Salmè).

In base a tale indirizzo interpretativo sarebbe già sufficiente tenere conto, ai fini di cui al citato art. 13, delle sole dichiarazioni della minore, rese, per di più, in condizioni ottimali, alla presenza e con l'aiuto di esperti, ed anche alla presenza dei legali di entrambi i genitori.

Tuttavia, al fine di valutare ancor meglio la genuinità di tale rifiuto ed il grado di consapevolezza della minore, pur con tutte le difficoltà evidenziate dalla ristrettezza dei tempi e dalle gravi difficoltà iniziali, questo tribunale ha disposto farsi luogo a C.T.U. nella quale si accertava che, effettivamente, la minore appariva stabilmente inserita nell'attuale contesto, che possedeva adeguata capacità critica, e che un suo allontanamento dall'attuale contesto sarebbe stato per lei oltremodo dannoso e negativo.

In particolare, risulta dalla C.T.U. che J. è «attenta, si concentra su ciò che fa, non manifesta alcuna difficoltà nella comprensione».

Nel test di Wist, J. ha raggiunto risultati definiti «molto positivi» sotto il profilo del quoziente intellettivo, mentre si è dimostrato che la sua estrazione culturale è «chiaramente d'impostazione italiana».

Interessante notare che dal test di Machover emerge una qualche conflittualità con la figura materna, che tuttavia la bambina non rifiuta affatto (anche se la piccola appare ben determinata nella sua volontà di restare in Italia, v. anche la relazione sull'incontro del 29 luglio 2000).

Importante notare come il nucleo del padre non esprima ostilità nei confronti della madre (v. valutazione psicologica), e che non emergano condizionamenti negativi della minore avverso la genitrice.

In definitiva, appare confermato — *ad abundantiam*, rispetto a quanto richiesto dalla legge secondo l'interpretazione giurisprudenziale, v. la citata pronuncia n. 2535/2000 della Suprema Corte — che la minore ha raggiunto un grado di maturità e di capacità di discernimento tale da poter tenere conto, ai fini dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 1980, del rifiuto da lei chiaramente e reiteratamente manifestato a rientrare in Svizzera; a quanto si può evincere, la volontà della minore non appare inficiata da condizionamenti, anche perché non risulta in alcun modo che nessuno abbia mai cercato di screditare ai suoi occhi la figura della madre (madre che la minore è ben disposta a vedere, tanto che, a quanto riferisce il servizio sociale, la bambina, quando è stata insieme con i genitori, è apparsa serena). Si precisa, a scanso di equivoci (che peraltro sarebbero completamente ingiustificati), che questo tribunale non ha mai limitato in alcun modo — né rientrerebbe nei suoi compiti — la potestà della madre né del padre.

Giova puntualizzare che, in materia di volontaria giurisdizione, pur sussistendo sempre il diritto alla difesa delle parti, tuttavia non trovano applicazione le rigorose disposizioni che disciplinano l'ordinario processo civile.

In particolare, come è stato convincentemente rilevato dalla Suprema Corte, non è essenziale che «le parti debbano necessariamente partecipare previamente all'acquisizione delle informazioni e degli atti, essendo sufficiente anche una posticipazione dell'esercizio delle facoltà difensive» Cass. 17 ottobre 1995 n. 10833.

In definitiva, secondo la giurisprudenza e la stessa dottrina, nel processo minorile il contraddittorio deve essere assicurato, ma non con le stesse procedure ordinarie, bensì con procedure più agili e più semplificate, nell'interesse del minore, in un contesto caratterizzato anche dal potere inquisitorio del giudice, il quale deve curare in primissimo luogo l'interesse superiore del minore.

In tale contesto, la circostanza che le parti abbiano comunque avuto modo di ottenere piena contezza della C.T.U. che abbiano avuto a disposizione tutto il tempo e l'agio per dire e contraddire in giudizio, che abbiano avuto per di più la concreta possibilità di ottenere tutti i chiarimenti dello stesso C.T.U., personalmente intervenuto all'udienza del 10 agosto 2000, assicura che sia stata osservata la garanzia del diritto di difesa, così come concepita nello specifico contesto del diritto minorile.

Lo si ribadisce, i formalismi procedurali, giustamente invocabili nell'ambito del procedimento ordinario, informato al principio accusatorio ed avente ad oggetto diritti disponibili, non sono invece rigidamente applicabili nel procedimento minorile di volontaria giurisdizione, caratterizzato invece dal carattere inquisitorio e dall'indisponibilità dei sacrosanti ed inviolabili diritti del minore ad avere garantita una crescita sana ed equilibrata.

Pertanto nessuno può dolersi che si sia cercato di garantire (nonostante le difficoltà incontrate da parte di questo tribunale di cui si è fatto appena un limitato cenno) la più assoluta genuinità nella valutazione della volontà espressa dalla minore, e ciò per assicurarle quella tutela che non può esserle negata in nome di rigidi formalismi che per di più in sede di volontaria giurisdizione non hanno diritto di cittadinanza.

In ogni caso, anche se si dovesse astrattamente ritenere che la C.T.U. sia nulla, perché non si è data tempestivamente previa notizia delle operazioni peritali, nel presente contesto assumerebbe comunque valore di accertamento tecnico, liberamente valutabile insieme con gli altri elementi.

A fronte dell'accertato rifiuto della minore a rientrare in Svizzera, occorre ora rilevare che la struttura del procedimento di cui alla Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 risulta essere tale da non consentire di revocare il provvedimento originario, una volta che questo sia stato assunto, e comunque non consente di modificarne gli effetti.

Infatti la suddetta Convenzione, così come recepita dalla legge italiana, delinea la struttura di un procedimento che deve iniziare con un atto di impulso dell'autorità centrale, e che si deve concludere entro il ristretto termine di giorni 30 (il che, in molti casi, rende oltremodo difficile svolgere una adeguata istruttoria), mentre è persino previsto un potere sollecitatorio una volta decorso il termine di sei settimane.

La Convenzione, inoltre, nel prevedere che si possa esperire solo il rimedio del ricorso per Cassazione, non solo non contempla una possibilità di sospensione o di revoca del provvedimento originario, ma prevede addirittura che in nessun caso il ricorso per Cassazione sospenda l'efficacia del provvedimento con cui si ordina il rientro del minore.

Sembrerebbe dunque fondata l'eccezione del difensore della signora S. G., con la quale egli rileva che l'art. 13 non è più applicabile una volta che sia intervenuto il provvedimento che decide sull'istanza di rientro del minore, e questa, per le susposte ragioni, sembra essere l'unica interpretazione consentita dalla vigente normativa.

Senonchè, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja datata 25 ottobre 1980, così come recepito dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1994 n. 64, a norma del quale: «Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'art. 1» (tra le quali, appunto, la Convenzione dell'Aja 25 ottobre 2000), non può sottrarsi a delle precise censure di costituzionalità nella parte in cui non prevede la possibilità di essere azionato in ogni momento, anche quando sia stato già emesso da parte del tribunale per i minorenni competente il provvedimento che ordina il rientro del minore nello Stato dal quale è stato sottratto illecitamente.

Inoltre, tale disposizione dovrebbe poter essere applicata dal giudice minorile — e quindi anche sotto tale profilo si deve sollevare questione di legittimità costituzionale — anche a prescindere da una nuova iniziativa da parte dell'autorità centrale, la quale, investendo nuovamente della questione il tribunale per i minorenni, gli consenta di provvedere sull'istanza di modifica, sospensione, revoca del provvedimento originario; ciò a maggior ragione quando, come nella fattispecie, si ponga il grave problema rappresentato dall'essere successivamente intervenuto un provvedimento del giudice della separazione che provveda sull'affido del minore.

Si rileva, a tale riguardo che, come convincentemente rilevato dalla Procura della Repubblica presso questo tribunale, la non applicabilità del citato articolo 13 comma secondo — così come recepito dalla legge italiana — in ogni momento, neppure quando emerga per la prima volta in sede istruttoria un interesse contrario del minore rispetto al rientro nel paese dal quale è stato sottratto, costituirebbe una palese violazione dei diritti personalissimi del minore stesso, inerenti il suo benessere psicofisico e finalizzati a garantirgli una crescita sana ed equilibrata, diritti non soggetti ad affievolimento, irrinunciabili, imprescrittibili, non soggetti a decadenza.

In buona sostanza, ove si ammettesse che una norma posta a tutela dell'interesse superiore ed inderogabile del minore, quale l'art. 13 della Convenzione dell'Aja in data 25 ottobre 1980, così come recepito nel nostro ordinamento dall'art. 2 della legge n. 64 del 1994, fosse soggetta a limiti applicativi derivanti dall'avvenuto espletamento della procedura per la restituzione del minore, con l'avvenuta emanazione del provvedimento finale, si verrebbe a determinare un sostanziale assoggettamento di tali diritti ad una vera e propria decadenza, e si verrebbe così a colpire con tale sanzione processuale in ultima analisi proprio il minore, il quale sarebbe destinato a subire, sulla propria testa, tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'indebito ed illegittimo sacrificio dei suoi diritti personalissimi.

L'inadeguatezza di tale mancata previsione nell'ambito dell'art. 13 della Convenzione, appare tanto più grave ove riconsideri che lo stesso art. 20 della citata Convenzione detta una norma di chiusura che di per sé certo non vale a correggere tale grave ed irreparabile lacuna, ma che comunque ne sottolinea l'inaccettabilità, atteso che prevede la possibilità di rifiuto del ritorno del minore anche quando ciò «non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto, relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.»

Ove la tutela prevista dal citato art. 13 nell'interesse del minore da parte della Convenzione dovesse trovare quelle restrizioni che non sono imposte da nessuna norma dell'ordinario processo minorile, in omaggio ad un vieto formalismo, verrebbe violato il parametro di cui all'art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell'uomo — e quindi a maggior ragione del soggetto in età evolutiva — sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Verrebbe inoltre violato il successivo art. 3 della Costituzione, in quanto si verificherebbe una discriminazione rispetto ai minori italiani che ricevono, nell'ambito del processo minorile, ben altra tutela ed altra considerazione, laddove è sempre possibile modificare il precedente provvedimento allorquando emergano circostanze che mostrino il sorgere di un diverso interesse del minore, ed inoltre sarebbe violato l'art. 11 della Costituzione in relazione alle convenzioni internazionali generalmente riconosciute, con particolare riferimento alla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, con particolare riferimento agli artt. 2 comma 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 e 16; tale convenzione contempla il sempre preminente interesse del minore in ogni decisione dei tribunali, interesse che lo Stato deve impegnarsi a tutelare e proteggere, il diritto del minore ad essere ascoltato e l'obbligo degli Stati di prendere in considerazione l'opinione del fanciullo, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

Da ultimo, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, così come recepito nel nostro ordinamento dall'art. 2 della legge n. 64/1994, appare in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, laddove quest'ultimo prevede la protezione dell'infanzia e della gioventù, e favorisce gli istituti necessari a tale scopo.

In estrema sintesi, per tutte le suesposte ragioni:

A) sotto il profilo della rilevanza della questione di costituzionalità, ai fini del presente giudizio, si osserva che nella fattispecie si pone per questo tribunale il problema di dare concreta attuazione all'interesse del minore, quale è emerso solo in un secondo momento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994 n. 64 nella parte in cui non si prevede che il richiamato art. 13 comma secondo della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 possa essere applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un momento successivo all'emanazione dell'ordine di restituzione del minore;

B) la questione, ad avviso di questo tribunale, non appare manifestamente infondata (si richiamano al riguardo le osservazioni svolte a pag. 14, 15 e 16);

C) le norme costituzionali che si assumono violate sono gli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione (si richiamano le osservazioni già svolte a pag. 16 e 17).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 1, 2, 7 della legge 15 gennaio 1994 n. 64 nella parte in cui non si prevede che il richiamato art. 13 comma secondo della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980 possa essere applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un momento successivo all'emanazione dell'ordine di restituzione del minore;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli interessati, ai difensori, al P.M.M. sede, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato.

Catanzaro, addì 31 agosto 2000.

Il Presidente: BLASCO

Il giudice estensore: CARUSO

N. 747

Ordinanza emessa il 29 marzo 2000 del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Gasbarro Bianca Rita e Conforte Antonio ed altra

Procedimento civile - Costituzione del convenuto - Facoltà di proporre domande nuove (in specie, nei confronti di altro convenuto) - Mancato assoggettamento al regime e ai termini di decadenza previsti per le domande riconvenzionali dall'art. 167, comma secondo, cod. proc. civ. - Ingiustificata posizione più favorevole rispetto alle altre parti del giudizio - Contrasto con la *ratio* e lo spirito della riforma del processo civile - Richiamo alla sent. n. 260/1997 della Corte costituzionale.

- Cod. proc. civ., art. 167, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti, osserva.

1. — Bianca Rita Gasbarro ha convenuto in giudizio dinanzi a questo tribunale Antonio Conforte e l'Assitalia S.p.a. quale impresa designata in nome e per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada con la citazione notificata rispettivamente il 29 maggio ed il 4 giugno 1999, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno in suo favore, patito in seguito al sinistro stradale avvenuto in Roma il 16 gennaio 1998 e cagionato, secondo l'attrice, dal Conforte, alla guida della vettura Citroen risultata priva della copertura assicurativa.

2. — Si è costituita in giudizio alla prima udienza di comparizione la sola società Assitalia, nella qualità di cui innanzi ed ha contestato la domanda, chiedendo in ogni caso che venisse dichiarato il suo diritto al regresso ex art. 29 legge n. 990 del 1969 nei confronti del Conforte «con contestuale condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto l'Assitalia S.p.a. dovrà corrispondere in forza dell'eventuale sentenza di condanna».

Alla prima udienza la società convenuta ha inoltre chiesto l'autorizzazione a notificare la comparsa di costituzione e risposta al convenuto contumace Conforte, «avendo formulato nei suoi confronti domanda di regresso».

Questo giudice ha respinto l'istanza con l'ordinanza del 18 novembre 1999, sul presupposto che la domanda era stata proposta in comparsa e che la convenuta si era costituita in prima udienza di comparizione, mentre le domande delle parti vanno proposte a pena di decadenza almeno 20 giorni prima della prima udienza di comparizione, applicando estensivamente gli artt. 167 e 166 c.p.c.

La convenuta ha chiesto revocarsi detta ordinanza, insistendo nella sua richiesta di notificare la domanda al convenuto contumace, rilevando che le ipotesi per cui si applicano le preclusioni sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica e che il regresso azionato dalla convenuta era «riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 c.c., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato», per cui non conteneva né una domanda diversa da quella dell'attrice, né una «controdomanda» nei suoi confronti.

3. — Osserva questo giudice che l'azione di regresso proposta dalla convenuta contiene una domanda, la quale va qualificata nuova rispetto a quella contenuta in citazione, in quanto proposta dall'impresa designata nei confronti del convenuto e volta ad ottenere il pagamento in suo favore di quanto l'impresa designata abbia versato in favore del danneggiato.

La circostanza per cui l'impresa designata, con l'esercizio del regresso in argomento, viene a trovarsi nella stessa posizione in cui si sarebbe venuto a trovare il danneggiato non toglie, ad avviso di questo giudice, il carattere di novità alla domanda.

Invero, poiché la domanda si individua tramite l'indicazione delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della domanda, la novità della domanda in argomento è data, a tacer d'altro, dalla diversità del soggetto che l'ha proposta rispetto alle parti originarie.

La stessa convenuta, peraltro, nel chiedere di notificare la propria comparsa al convenuto contumace, ha chiesto l'applicazione dell'art. 292 c.p.c., che disciplina, tra l'altro, proprio le domande nuove.

4. — Orbene, osserva questo giudice che nel sistema introdotto con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990, le domande riconvenzionali possano proporsi nei soli termini di cui all'art. 167 secondo comma c.p.c., siano esse avanzate dal convenuto che dal terzo chiamato; in tale ultima ipotesi, a seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 271 c.p.p., Corte cost., 23 luglio 1997, n. 260.

Inoltre, non è disciplinato il potere dell'attore di proporre domande nuove in corso di causa, bensì soltanto quello di proporre domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto e di modificare la domanda originariamente proposta: art. 183 quarto comma c.p.c.

Anche la disciplina del terzo interveniente, infine, tiene conto delle esigenze di concentrazione ed immediatezza del processo, laddove prescrive che il terzo non possa compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio: art. 268 secondo comma c.p.c.

Ne emerge un sistema per il quale già alla prima udienza di comparizione il tema del decidere debba risultare definito, salva l'applicazione dell'art. 183 quarto comma c.p.c., che però consente solo la c.d. *reconventio reconventionis* e la domanda di accertamento incidentale, nonché la proposizione di eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale e non già la proposizione di domande nuove.

La Corte costituzionale ha posto l'accento sul punto, osservando che «uno dei principi ispiratori della riforma si richiama alla immediatezza ed alla concentrazione del processo; in forza di esso, una volta che si sia definitivamente delineato il *thema decidendum*, non sono consentiti rispetto alle domande ulteriori ampliamenti, che potrebbero pregiudicare la sollecita definizione del processo, così come voluta dal legislatore: Corte cost. n. 260 del 1997 su richiamata.

In tale contesto, la proposizione di domande nuove non può che essere disciplinata dall'art. 167 secondo comma c.p.c. e le stesse pertanto possono ritenersi ammissibili solo se proposte nei termini ivi previsti.

Solo in tal modo, invero si raggiungerebbe il risultato suddetto voluto dal legislatore.

Opinare diversamente implicherebbe, da un canto, che la parte che proponga una domanda nuova venga a trovarsi in una posizione più favorevole rispetto alle altre: rispetto all'attore, che non ha il potere di proporre (salvo quanto sopra detto in ordine all'art. 183 quarto comma c.p.c.), ma solo di modificare e precisare le domande già proposte ed anche rispetto a chi proponga domanda riconvenzionale, poiché invece il convenuto potrebbe avanzare domanda nuova in qualunque stato del giudizio.

D'altro canto, ritenere ciò svilirebbe la *ratio* e lo spirito della riforma, poiché il rigido sistema di preclusioni relativo sia alla proposizione delle domande che delle deduzioni istruttorie sarebbe suscettibile di superamento.

Invero, se fosse ammissibile proporre una domanda nuova in corso di causa, dovrebbe essere concesso sia il diritto a chi la propone di coltivarla (fissando, a mero titolo esemplificativo, le udienze *ex artt.* 183 e 184 c.p.c., anche se già tenute), sia a chi si oppone, di contrastarla (concedendo nuovamente i termini di cui all'art. 180 c.p.c. nonché successivamente i termini di cui all'art. 183 ultimo comma c.p.c., ecc., anche se già concessi), al fine di assicurare i rispettivi diritti di difesa; il tutto compromettendo la sollecita definizione delle domande già proposte e vanificando il sistema che prevede la scansione del processo in fasi.

Nel caso di specie, potenzialmente si determinerebbe una regressione del processo alla prima udienza se, concesso termine per notificare la comparsa al convenuto e fissata l'udienza di trattazione (com'è doveroso, non potendo il processo nelle more rimanere nella fase *ex art.* 180 c.p.c.), il convenuto si costituisse e chiedesse di poter svolgere rispetto alla domanda nuova gli incumbenti di cui alle udienze *ex art.* 180 c.p.c. e 183 c.p.c.

Il fatto che l'art. 167 secondo comma c.p.c. disciplini a pena di decadenza la proponibilità delle sole domande riconvenzionali nei 20 giorni anteriori alla prima udienza, rende necessario sollevare questione di costituzionalità del predetto art. 167 secondo comma c.p.c., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il convenuto debba proporre le eventuali domande nuove a pena di decadenza.

5. — Ritiene questo giudice, oltre alla non manifesta infondatezza della questione per le ragioni suesposte, che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione qui sollevata, poiché in ordine alla domanda della convenuta, in sentenza occorrerà pronunciarsi pregiudizialmente sull'ammissibilità della stessa ed emettere in seguito le pronunce conseguenti.

P. Q. M.

Letti gli atti;

Letto l'art. 167 secondo comma c.p.c.;

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 167 secondo comma c.p.c. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il convenuto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande nuove;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si notifici a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 29 marzo 2000.

Il giudice istruttore: ZANNELLA

00C1360

N. 748

Ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Luciano contro Seconda Università degli studi di Napoli ed altri

Sanità pubblica - Medici docenti universitari svolgenti attività assistenziali o con funzioni di direzione delle strutture assistenziali del S.S.N. - Previsione della cessazione dallo svolgimento delle funzioni assistenziali nonché dalla direzione delle strutture stesse al compimento dei limiti massimi d'età, indicati nella legge medesima, inferiori a quelli stabiliti per il pensionamento - Rinvio ai protocolli d'intesa tra le regioni e le università e agli accordi attuativi tra le università e le ASL, per la disciplina delle modalità e dei limiti di utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega per la mancata indicazione nella legge di delega e nel decreto delegato delle linee essenziali della disciplina o di uniformi requisiti minimi idonei ad assicurare omogeneità di regolamentazione sull'intero territorio nazionale - Violazione della riserva di legge in materia di insegnamento universitario.

- Legge 30 novembre 1998, n. 419, art. 2, comma 1, lett. *pp*); d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 15-*nonies*, comma 2 (aggiunto dall'art. 13 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229).
- Costituzione, artt. 3, 33, 34, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 9120/1999 e n. 10815/1999 reg. gen. proposti da Rossi Luciano, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermanno Bocchini ed Andrea Abbamonte con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via Filangieri n. 21;

Contro la Seconda Università degli studi di Napoli, in persona del rettore pro tempore, e l'Azienda universitaria Policlinico, in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui, *ope legis*, domiciliario in via Diaz n. 11;

Quanto al primo ricorso (n. 9120/1999): per l'annullamento (previa sospensione):

a) del decreto rettorale n. 3334 del 18 ottobre 1999 a mezzo del quale l'Università ha posto in quiescenza il ricorrente delle funzioni assistenziali svolte presso il rispettivo dipartimento;

b) se ed in quanto possa occorrere, delle successive note del 21 ottobre 1999 a forma del medesimo rettore di comunicazione del decreto di cui *sub-a)*;

Quanto al secondo ricorso (n. 10815/1999): per l'annullamento (previa sospensione) del decreto rettorale e della nota di comunicazione già impugnati con il primo ricorso, nonché della nota del direttore generale dell'Azienda universitaria Policlinico dell'8 novembre 1999, prot. n. 10252 di sostituzione del ricorrente nelle funzioni di direttore di dipartimento e della delibera 21 ottobre 1999, prot. n. 1119 dello stesso direttore generale;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il primo referendario, dott. Arcangelo Monaciliuni;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 febbraio 2000, i procuratori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

A. — Con il primo ricorso, notificato il 10 novembre 1999 e depositato il successivo giorno 12 dello stesso mese, il prof. Luciano Rossi — ordinario (di prima fascia) inserito nei ruoli del personale docente della Università degli Studi di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia nella qualità di titolare della cattedra di medicina del lavoro e direttore del dipartimento di medicina legale e del lavoro — ha impugnato il provvedimento in epigrafe segnato che dispone la sua cessazione, a decorrere dal 1° novembre 1999, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali.

Il gravame è affidato a cinque mezzi di impugnazione volti a denunciare la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 (primo e secondo mezzo); l'incompetenza del rettore ad emanare il decreto di cessazione dalle attività in discorso, che rientrerebbe nella sfera di attribuzioni degli organi dell'Azienda Policlinico, con la partecipazione del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia (terzo mezzo); in via gradata, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 15-*nonies* del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, in applicazione delle quali è stata disposta la cennata cessazione dalle funzioni assistenziali (quarto mezzo), nonché, in via ancor più gradata, della stessa legge delega 30 novembre 1998, n. 418 (quinto mezzo).

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa attorea, concludendo, con memoria depositata in data 12 febbraio 2000, per l'infondatezza di ciascuno dei mezzi di impugnazione proposti per denunciare il suo operato.

Con ordinanza collegiale della seconda sezione del tribunale n. 4907 del 2 dicembre 1999 la richiesta sospensione del provvedimento impugnato è stata rigettata (alla stregua della sopravvenienza della nota dell'8 novembre 1999 del direttore generale dell'Azienda universitaria Policlinico di sostituzione del ricorrente nella direzione del dipartimento con altro docente non convenuto in giudizio e della mancata allegazione di danni gravi ed irreparabili).

B. — Con il secondo ricorso, notificato (anche al controinteressato) il 16 dicembre 1999 e depositato il successivo giorno 21 dello stesso mese, il prof. Rossi ha impugnato sia nuovamente gli atti già fatti oggetto del primo gravame sia i sopravvenuti provvedimenti dell'Azienda universitaria Policlinico, di cui innanzi, recanti la sua sostituzione dalla direzione del dipartimento già affidatogli.

Il ricorso reitera completamente i cinque mezzi di impugnazione, di cui già al primo gravame proposto.

A sua volta, l'amministrazione ha reiterato la difesa già formulata in seno al primo ricorso.

Con ordinanza collegiale di questa sezione n. 5235 del 22 dicembre 1999, l'istanza di sospensione proposta in seno al giudizio qui in evidenza è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2000, i due ricorsi sono stati assunti in decisione.

D I R I T T O

1. — La complessiva controversia, di cui ai due ricorsi in esame recanti i medesimi mezzi di impugnazione e che possono sin d'ora essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, oppone il ricorrente — professore ordinario di prima fascia inserito nei ruoli del personale docente della Seconda Università degli studi di Napoli — facoltà di medicina e chirurgia nella qualità di titolare della cattedra di medicina del lavoro e direttore del dipartimento di medicina legale e del lavoro — all'amministrazione che (a mezzo degli atti impugnati con il primo

ricorso) ha disposto la sua cessazione, a decorrere dal 1° novembre 1999, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché (a mezzo di quelli impugnati con il secondo) dalla direzione del dipartimento, in applicazione del disposto di cui all'art. 15-*nonies*, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, quale introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

La cennata disciplina è stata censurata dal ricorrente per violazione, da un canto, degli artt. 76 e 77 (eccesso di delega) e, d'altro canto, degli artt. 3, 36 e 9 della Costituzione (illegittima compressione delle funzioni docenti e dell'autonomia universitaria demandata peraltro a futuri protocolli d'intesa fra regioni ed università).

2. — Va premesso, ai fini della rilevanza della questione, che la pretesa azionata potrebbe trovare soddisfazione solo all'esito dell'eventuale declaratoria della illegittimità costituzionale della norma in quanto i primi tre mezzi di impugnazione, volti a censurare i provvedimenti di cessazione di che trattasi per violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e per incompetenza, non possono trovare ingresso.

I primi due (violazione artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990), in quanto alcuna previa comunicazione o ulteriore giustificazione oltre l'indicazione della norma applicata andava effettuata nel caso di specie. Difatti la cessazione dall'attività assistenziale e dalla direzione del dipartimento scattava come effetto *ex lege* al maturare della data fissata dalla legge, cosicché non appare giustificato alcun contraddittorio né alcun obbligo di speciale motivazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 1997, n. 24, e sez. V, 11 ottobre 1996; C.G.A. 30 giugno 1995, n. 248).

Quanto al terzo motivo (incompetenza) in quanto improcedibile per carenza di interesse posto che alla cessazione del ricorrente dall'espletamento delle funzioni di che trattasi hanno concorso sostanzialmente, a mezzo dei rispettivi atti impugnati con i due gravami, sia il rettore dell'università che il direttore generale dell'Azienda universitaria Policlinico.

3. — Ciò posto, ritiene il tribunale che la questione di costituzionalità della indicata previsione normativa, nei sensi di cui appresso, non sia manifestamente infondata.

Va osservato al riguardo in via generale che l'inscindibilità delle prestazioni afferenti all'assistenza da quelle di ricerca e di didattica o, comunque, la indispensabilità di un livello minimo di supporto «assistenziale» all'attività didattica (e di ricerca) risponde ad un principio pacificamente accolto dalla legislazione di settore fin dalla legge fondamentale 17 luglio 1890, n. 6972, e poi ribadito dal r.d.l. 10 febbraio 1924, n. 549 (trasfuso negli artt. 27-35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 ottobre 1933, n. 1592), e dal regolamento di esecuzione approvato con r.d. 24 maggio 1925, n. 1144, che trasformarono gli ospedali siti in città sedi di facoltà medico-chirurgiche in «ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento» (da ultimo, art. 27 del r.d. n. 1592), affidando al personale sanitario universitario la direzione tecnica dei singoli reparti, ferma la loro dipendenza dall'università (art. 29 seguente).

Congiunzione di fini riconosciuta poi dalla legge n. 132 del 1968, recante la riforma ospedaliera, che chiama anche l'università (art. 1 della legge) a concorrere al fine assistenziale, in presenza di funzioni (didattica ed assistenziale) suscettibili «di ottimale collegamento o addirittura compenetrazione» (Corte costituzionale sent. n. 103 del 1977 e, poi, in termini, 126 del 1981 e 136 del 1997).

Collegamenti e compenetrazione di fini ancora confermati e sviluppati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal d.lgs. dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino e razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Del resto, lo stesso legislatore qui in commento (legge 30 novembre 1998, n. 419, e d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), cui va aggiunto quello delegato *ex art.* 6 stessa legge, di cui al sopravvenuto d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (recante specificamente la disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università), non perde occasione, nel dettare criteri direttivi e porre previsioni attuative, per richiamare «il rispetto dello stato giuridico» dei docenti universitari di medicina e «la coerenza fra attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (artt. 2 e 6, legge n. 419/1998; art. 5 d.lgs. n. 517/1999). Richiamo, quest'ultimo, connesso a quello secondo cui «Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca» (art. 5, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 517/1999 citato).

3.1. — Conferma della insopprimibilità della cennata correlazione si rinviene peraltro nella normativa comunitaria di settore.

Questa, nell'introdurre il reciproco riconoscimento negli Stati membri e dei titoli di studio universitari, richiede criteri uniformi di formazione, prescrivendo standard minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività corrispondenti.

Fra dette prescrizioni vi è quella che gli studi teorici si accompagnino necessariamente ad esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative, nel corso del periodo di formazione (direttive CEE

nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978; nn. 1026 e 1027 del 18 dicembre 1978; n. 384 del 10 giugno 1985; n. 594 del 30 ottobre 1989; n. 16 del 5 aprile 1993, recepite con decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129, e 2 maggio 1994, n. 353).

In particolare, la direttiva n. 93/16 richiede testualmente che gli Stati membri subordinino l'accesso alle attività di medico al possesso di apposita certificazione comprovante, fra l'altro, che, nel corso dell'intero ciclo di formazione, l'interessato abbia acquisito, sul campo «le conoscenze dei problemi e dei metodi clinici sotto opportuno controllo» (art. 23), dettando poi previsioni ancor più stringenti in riferimento alla formazione del medico specialista (art. 24).

Ed il legislatore nazionale, in sede di attuazione della direttiva, recepita di recente nell'ordinamento interno con d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ha quantizzato «in un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una università o sotto il controllo di una università» il necessario periodo di formazione del medico chirurgo (art. 18) ed ha poi ancor più dettagliatamente disciplinato, sempre insistendo sul profilo dell'insegnamento pratico, le modalità formative, in medicina generale (art. 26) e dei medici specialisti (artt. 37 e 38).

4. — Orbene, sulla base di tali premesse, venendo allo specifico esame dei profili di costituzionalità della normativa in questione, sembra evidente innanzi tutto che il legislatore delegante non solo abbia fatta propria questa impostazione — lo si è già rilevato — ma abbia anche ritenuto di dover far propria una valutazione di ordine generale circa la indispensabilità di un pieno inserimento funzionale dei docenti nella struttura assistenziale.

Ma se ciò è vero, la disciplina poi in concreto delineata, che impone la «cessazione dall'attività assistenziale ordinaria, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali» anticipatamente al raggiungimento dell'età pensionabile dei docenti non appare coerente con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.) sia dell'insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema sanitario.

Ciò anzitutto in quanto l'insegnamento ed i risultati della ricerca del docente universitario che abbia raggiunto i limiti di età diminuirebbero di efficacia in presenza di una scelta che inevitabilmente si connota come una sostanziale emarginazione dalle funzioni assistenziali.

Quanto al sistema sanitario, poi, la violazione dell'art. 97 della Costituzione consegue al fatto che esso non potrebbe più giovare dell'apporto di soggetti ai quali non è possibile non riconoscere una qualificazione — se non particolare, in quanto arricchita dall'esperienza — certamente non inferiore; e ciò alla stregua di una valutazione che è implicita nella disciplina generale della docenza.

5. — Se, peraltro, il fondamento delle censure dedotte va ricercato nell'ambito di un quadro pubblicistico, non può essere neanche tralasciato il *vulnus* al principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., che conseguirebbe dalla nuova disciplina.

È evidente, infatti, che il legislatore, sia delegante che delegato, nell'intento di privilegiare l'omogeneità dei trattamenti del personale del servizio sanitario nazionale e di quello universitario ha creato una discriminazione fra i docenti che appare non giustificata, laddove si introducono differenze così marcate di stato giuridico in funzione dell'età nell'ambito di una categoria indubbiamente unitaria. Differenze che comportano una menomazione funzionale a danno dei docenti «strutturati» allo scoccare di un'età in cui tutti gli altri sono pacificamente ritenuti idonei *pleno iure*, di talché il loro stato giuridico è delineato in modo unitario e coerente in tutto lo sviluppo della carriera con esclusione di qualsiasi frattura legata all'età.

Del resto che esista un problema di «rispetto dello stato giuridico» è questione ben presente al legislatore che, non a caso, tiene ferme sia pur transitoriamente differenti anzianità per i docenti rispetto agli altri sanitari e quindi non ritiene di poter spingere fino in fondo la logica della omogeneità.

6. — Ove poi avesse a ritenersi che la scelta di fondo operata sia costituzionalmente corretta, verrebbe in evidenza la mancata predeterminazione nella norma di delega dei criteri idonei a definire le «modalità ed i termini» del nuovo assetto funzionale dell'attività assistenziale. E ciò comporta la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

7. — Tale carenza si è in fatto manifestata in tutta la sua portata con l'emanazione della normativa delegata, che nel sostanziale vuoto di principi cui attenersi si è limitata ad operare un ulteriore rinvio, il quale presenta a sua volta — ad avviso del collegio — una ancora più palese lacuna.

Se pur vero, infatti, che la previsione costituzionale di riserva di legge consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria, tuttavia ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di criteri idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quanto meno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa (Corte costituzionale

5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata, nonché, da ultimo, in una questione in cui a venire in rilievo era proprio la portata dell'autonomia delle università in relazione alla potestà di introdurre il numero chiuso per l'accesso a determinati corsi di laurea, Corte costituzionale 27 novembre 1998, n. 383).

Se ne deve dedurre che le linee essenziali della disciplina, ovvero quanto meno l'indicazione di uniformi requisiti minimi, non potevano che essere previste in sede legislativa, e dunque se non già nella legge delega di certo nella normativa delegata.

In questa chiave la fissazione di detta disciplina, quanto meno nelle sue cogenti linee essenziali, non può che costituire l'essenza della pur scarna delega conferita e in particolare del previsto obbligo per il delegato di rispettare «lo stato giuridico» del personale universitario «strutturato».

Va infatti avuto presente che qui si tratta di intervenire per disciplinare, sotto i profili sia quantitativi che qualitativi, non già i parametri per la formazione dei medici o degli specializzandi in una situazione di pieno impiego del docente, ma per individuare quale sia la parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini didattici e di ricerca, al docente «dimidiato» e/o la possibilità di utilizzo, a tali fini, di reparti dei quali il docente stesso non ha più la direzione.

Trattasi, quindi, di materia che involge i principi fondamentali relativi all'istruzione con riferimento sia all'organizzazione scolastica (art. 33 Cost.), della quale le università sono parte (Corte costituzionale, sentenze n. 195 del 1972 e n. 383 del 1998), sia ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire (art. 34 Cost.). E ciò avendo presente che organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente.

Alla stregua di quanto sopra considerato, deve concludersi per la violazione della riserva di legge prevista dalla normativa richiamata.

8. — Va soggiunto che lo strumento convenzionale prescelto per la definizione della disciplina esecutiva presenta l'ulteriore difetto di non essere idoneo a garantirne la uniformità sull'intero territorio nazionale, poiché in ogni caso si resta nell'ambito delle singole realtà in cui si opera: realtà condizionate dalle scelte anche finanziarie delle singole regioni. E ciò appare sufficiente a far dubitare della legittimità costituzionale della norma con riferimento sia alla riserva di legge esistente nella materia universitaria, sia, ancora una volta, all'art. 97 Cost.

Né in questa prospettiva può aver rilievo determinante la circostanza che i protocolli d'intesa vanno stipulati in conformità alle linee guida fissate (oggi) dal Governo.

Se pur vero, infatti, che il sopravvenuto decreto legislativo n. 517/1999 — uniformandosi al dettato del Giudice delle leggi secondo cui l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni deve far capo all'organo collegiale di Governo (Corte costituzionale 14 dicembre 1998, n. 408, e poi, in termini, 15 febbraio 2000, n. 63) — ha abrogato i commi 1 degli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 502/1992 (che affidavano ai decreti ministeriali l'emanazione delle linee guida per la stipulazione dei ripetuti protocolli) ed ha individuato nel Consiglio dei ministri l'organo a tanto competente, ancora vero che i «criteri ed i principi direttivi» recati dalla norma delegata (art. 1, comma 2) appaiono privi di quei contenuti definiti e di quella diretta ed immediata incisività invece richiesti dalla ripetuta portata della materia — istruzione universitaria — di pertinenza dello Stato. Mancano, cioè «quelle norme specifiche di legge che delimitino sostanzialmente il potere governativo, indicando l'oggetto degli atti di indirizzo e dettando "criteri sufficienti a indirizzarne a loro volta il contenuto"», in tal modo violandosi il principio di legalità sostanziale affermato dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenza n. 408 citata e restanti ivi richiamate).

Nell'ottica ermeneutica di questo giudice, qui tesa a verificare il rispetto del buon andamento dell'amministrazione e la sussistenza delle condizioni di salvaguardia dell'insegnamento quali richieste nell'interesse dei discenti, non può convenirsi con la replica della difesa erariale secondo cui l'incisione sullo *status* del personale docente sanitario di che trattasi è dal legislatore riferita alla «preminente esigenza di tutela della salute pubblica e non invece rispetto al miglior espletamento della funzione docente».

L'affermazione, oltre a non apparire coerente con il quadro generale tracciato, è intimamente contraddittoria e fondata su di una visione riduttiva della stessa tutela della salute pubblica, collocata in un ambito concettuale contingente ed immediato che non considera come questa presupponga medici idoneamente formati ed in possesso già all'atto del conseguimento del diploma universitario, ed ancor più di quello di specializzazione, della formazione sia teorica che pratica necessaria per l'espletamento della professione, ovvero per tutelare la salute pubblica.

9. — Resta infine fermo, in via ulteriormente subordinata, che un *vulnus* all'art. 97 della Costituzione appare residuare in ogni caso in riferimento alla previsione di immediata cessazione dall'attività assistenziale in difetto comunque della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale a svolgersi ai fini di didattica (e di ricerca) che viene così rinviata ad un termine *incertus quando*.

La difesa erariale nega ogni frattura temporale nell'assunto della vigenza, nelle more, di un idoneo regime transitorio, costituito dalle linee guida dettate dai decreti ministeriali 31 luglio 1997 (recante le linee guida per la stipula dei ripetuti protocolli); 17 dicembre 1997 (recante i requisiti di idoneità delle strutture per le scuole di specializzazione dell'area medica); 24 settembre 1997 (recante i requisiti di idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica).

L'assunto non convince il collegio per la evidente ragione che i contenuti dei cennati decreti (e dei protocolli attuativi vigenti allo Stato) non disciplinano — né l'avrebbero potuto — l'utilizzo dei docenti universitari per le attività di che trattasi, stante la loro preesistenza rispetto all'introduzione nell'ordinamento della norma che detto utilizzo è sopravvenuta a prevedere.

Né ai fini invocati potrebbe soccorrere la considerazione che l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ha previsto la ultravigenza dei cennati decreti ministeriali fino alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dal comma 2 dello stesso articolo, attesa la inidoneità anche di questi sotto i profili già indicati.

Peraltro, il d.m. 31 luglio 1997, recante le linee guida per la stipula dei protocolli di intesa, prevede testualmente che «Le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Non è consentito al personale universitario di recedere dall'attività assistenziale». (Art. 5, comma 3).

10. — In conclusione, il collegio, riuniti i due ricorsi e rinviata *ex art.* 279, quarto comma, c.p.c., alla sede del merito le complessive definitive statuizioni, ritiene di dover investire la Corte costituzionale delle questioni di costituzionalità innanzi precisate, disponendo, in conseguenza, la sospensione del presente giudizio nella more della pronuncia a rendersi dal Giudice delle leggi.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, riuniti i due ricorsi e riservata, ex art. 279, quarto comma, c.p.c., alla sede del merito le complessive definitive statuizioni sulla controversia;

Dichiara rilevante per la decisione e non manifestamente infondata nei sensi di cui innanzi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera pp, della legge 30 novembre 1998, n. 419, e dell'art. 15-nonies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, quale introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

Sospende, in conseguenza, il giudizio in corso; riserva, ex art. 279, quarto comma, c.p.c., alla sede del merito le complessive definitive statuizioni; dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria del tribunale.

Ordina che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, addì 10 marzo 2000, in camera di consiglio.

Il Presidente: CORAGGIO

Il primo referendario, estensore: MONACILIUNI

N. 749

Ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Aguggini Corrado ed altri contro Ministero della giustizia ed altri

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3557 del 1999 proposto da: Aguggini Corrado, Aiello Maria, Belloni Giampaolo, Marcenaro Nicoletta, Meani Stefano, Michilli Maria Teresa, Guidi Luigi, Corsi Guido, Di Stefano Ettore Ugo, Morelli Debora, Deidda Paolo, Malchiodi Paolo, Airaghi Massimo, Caspani Valeria, Palma Alessandro e Bodini Alberto rappresentati e difesi da: Albanese Marco, con domicilio eletto in Milano, piazzetta Guastalla n. 1, presso Albanese Marco;

Contro il Ministero della giustizia e la commissione per gli esami da avvocato, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati in via Freguglia n. 1; e nei confronti di Jacopo Franco Dambrosio, controinteressato, non costituito; per l'annullamento:

del verbale della commissione d'esame in data 15 gennaio 1999, nel corso della quale sono stati determinati i criteri di correzione; della comunicazione 26 dicembre 1998 a firma del Presidente della commissione d'esame;

del provvedimento con il quale i ricorrenti sono stati dichiarati non ammessi a sostenere le prove orali della sessione in corso degli esami da avvocato nonché di tutti gli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 9 marzo 2000 il relatore dott. Carlo Deodato;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti hanno sostenuto presso la Corte d'appello di Milano le prove scritte degli esami di avvocato — sessione 1998/1999, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito agli stessi di essere ammessi all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione gli istanti hanno adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

All'udienza del 9 marzo 2000 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto molteplici profili; il collegio ritiene che tra questi debba essere prioritariamente definito quello riguardante il difetto di motivazione. Ciò in quanto l'obiettivo dei ricorrenti è, insieme alla caducazione degli atti impugnati, la rinnovazione del giudizio sulle loro prove scritte; rispetto a tale obiettivo la decisione sulla censura relativa al profilo motivazionale risulta centrale non solo ai fini dell'invocato annullamento del giudizio negativo già formulato, ma anche e soprattutto ai fini conformativi dell'attività che la p.a. sarebbe chiamata a svolgere nell'eventualità di un accoglimento del gravame. Perciò il collegio ritiene di dover esaminare innanzitutto la predetta censura.

2. — Si sostiene in proposito che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a tenore del quale: «ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sulla questione dell'integrale applicabilità della norma citata ai giudizi relativi agli esami di abilitazione professionale (e segnatamente agli esami per accedere alla professione di avvocato) questa sezione si è ripetutamente espressa in senso favorevole, da ultimo con le sentenze 3 giugno 1998, nn. 1154 e 1157 e 30 giugno 1998, n. 1521. Ad analoghe conclusioni sono recentemente pervenuti anche il tribunale amministrativo regionale Puglia — sezione di Lecce, I sezione, nelle sentenze 25 marzo 1997, n. 207, 10 agosto 1996, n. 617 e 27 marzo 1996, n. 119; ed il tribunale amministrativo regionale Lombardia - sezione di Brescia nella sentenza 19 ottobre 1996, n. 990.

Il Consiglio di Stato ha, invece, adottato un contrario orientamento che riconosce, nell'ambito che qui interessa, la piena legittimità del giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico; e tale posizione viene giustificata sostenendo, da un lato, che il voto sintetizza in forma numerica il giudizio e contiene in sé la propria motivazione, dall'altro che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo è applicabile alla sola attività propriamente provvedimentoale e non anche all'attività di giudizio conseguente a valutazioni.

Detto consolidato orientamento è stato seguito, tra le altre, nelle decisioni del Consiglio di Stato, VI sez. 27 maggio 1996, n. 747 e 15 ottobre 1993, n. 727; V Sez. 19 settembre 1995, n. 1323 (che ribadisce la validità dell'orientamento richiamato, pur riconoscendo la necessità di motivazione del punteggio negativo attribuito, in caso di unico candidato di un pubblico concorso); C.G.A.R.S. 29 dicembre 1997, n. 583 e 29 luglio 1997, n. 309 (che superano la precedente, isolata decisione di segno opposto n. 228 del 31 maggio 1995); ed anche in sede consultiva il Consiglio di Stato si è espresso nel senso indicato allorchè, nel parere 9 novembre 1995, n. 120 reso dall'adunanza generale, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487 in tema di accesso ai pubblici impieghi, nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi devono essere stabiliti ai fini di «assegnare» e non di «motivare» i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni.

Detta modifica, che sembra avere espunto dall'ordinamento la sola norma, seppure di rango secondario, che si poneva in obiettivo contrasto con la menzionata, riduttiva lettura dell'art. 3 della legge n. 241/1990, appare di tutto rilievo in relazione alla particolare autorevolezza dell'organo da cui promana: l'adunanza generale del Consiglio di Stato è, infatti, chiamata a rendere un'interpretazione potenzialmente vincolante per ogni successiva lettura della norma, deliberando essa con la partecipazione di tutti i componenti delle sezioni consultive e di quelle giurisdizionali ex art. 17 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054. L'importanza di detto avviso emerge anche dal fatto che esso pare sottendere non solo l'inequivoco intento di difendere il previo indirizzo interpretativo, ma anche quello di assecondare l'avvertita preoccupazione per le non superabili difficoltà indotte dal legislatore sull'amministrazione e per essa sulle commissioni giudicatrici da un cogente obbligo di motivazione dei giudizi negativi espressi in sede di pubblici concorsi ed esami.

In proposito non si può non sottolineare, tuttavia, che i valori costituzionali che presiedono all'emissione del suddetto avviso dell'adunanza generale sono quelli indicati dall'art. 100, primo comma della Costituzione e che lo stesso è dunque diretta espressione della funzione primaria affidata da quest'ultima norma al Consiglio di Stato, che è quella di rendere allo Stato la consulenza giuridico-amministrativa e di garantire la tutela della giustizia all'interno della pubblica amministrazione.

Le ragioni del diverso orientamento seguito da questa sezione rispetto a quanto espresso dall'adunanza generale e dalle decisioni delle sezioni giurisdizionali rese antecedentemente e successivamente al ricordato parere, possono essere così sintetizzate:

l'affermazione secondo cui il voto sarebbe espressione sintetica, ma completa del giudizio, recante in sé la sua motivazione, è tanto perentoria quanto insoddisfacente; se significa che, ad esempio, un esame da «5» è un esame insufficiente, essa si risolve in una mera tautologia; in realtà il voto è un giudizio di cui sfugge la motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed una specifica, ancorché sintetica enunciazione delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare loqui*, consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione del risultato, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future;

l'esigenza di conoscere il «perché» di un voto può essere soddisfatta solo quando esso è accompagnato da un giudizio sintetico o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni apportate ad una eventuale prova scritta o, ancora, quando può essere spiegato attraverso il raffronto con criteri di valutazione predeterminati in modo puntuale e pressoché matematico; in mancanza di tali elementi di raffronto l'esigenza predetta resta insoddisfatta;

quanto alla tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 241/1990, riferendosi ad «ogni provvedimento amministrativo» e ricollegando la motivazione «alle risultanze dell'istruttoria», farebbe esclusivo riferimento all'attività propriamente provvedimentale e non anche a quella di giudizio, conseguente a valutazione, essa appare confligente con lo spirito della norma; in una legge di principi sul procedimento amministrativo, volta a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il generale obbligo di motivazione di «ogni» provvedimento può essere escluso solo nei casi espressamente previsti e cioè solo «per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale», a cui puntualmente si riferisce il comma 2 della norma citata; e d'altra parte il comma 1 utilizza una terminologia varia, collegando l'obbligo di motivazione prima al «provvedimento amministrativo», poi alla «decisione dell'amministrazione»: il che appare espressivo della volontà di attribuire alla disposizione la più ampia portata.

Il collegio ritiene tuttora valide le argomentazioni appena richiamate, che appaiono pertinenti al caso di specie, tenuto conto che il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica, che gli elaborati dei ricorrenti non presentano alcuna correzione e che i criteri di correzione enunciati nella relativa seduta della commissione risultano generali ed astratti.

Tuttavia non può trascurare il fatto che anche le più recenti decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di merito (cfr. sez. IV 9 aprile 1999, n. 538, che ha annullato la sentenza di questa sezione n. 1726 dell'8 ottobre 1997 pronunciata su un caso analogo a quello di cui qui si controverte) e cautelare (cfr. ordinanza sez. IV 21 maggio 1999, n. 1188) sono conformi al suo consolidato orientamento, contrario a quello di questa sezione.

Si deve dunque riconoscere che, secondo il «diritto vivente» quale risulta dalle decisioni emesse in sede d'appello, l'art. 3 della legge n. 241/1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame da avvocato contenute nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli articoli 17-bis e 23 che utilizzano il termine «punteggio») esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale.

In tali condizioni questo collegio ritiene di non poter definire il ricorso semplicemente insistendo nel riproporre le tesi della sezione, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico.

3. — L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dal richiamato «diritto vivente» non appare tuttavia sufficiente ad imporre a questo giudice di adeguarsi all'indirizzo sinora avverso, atteso che l'interpretazione dell'art. 3 citato seguita sul punto dal Consiglio di Stato appare al collegio sospettabile di illegittimità costituzionale. Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, quando si trova di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati da lui non condivisi sul

piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997, n. 350, 21 luglio 1995, n. 345, 6 aprile 1995, n. 110, 24 febbraio 1995, n. 58.

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal Consiglio di Stato in rapporto alla formulazione e motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

a) in relazione all'art. 3 della Costituzione perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d'abilitazione) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'ideale motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti amministrativi, se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all'osservanza della norma;

b) in relazione agli articoli 24 e 113 della Costituzione, perché la non soggezione all'obbligo di motivazione dei giudizi d'esame di cui si discute, traducendosi nell'impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell'iter logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione, la tutela così consentita dall'ordinamento si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione con una cospicua riduzione del tasso di effettività dei giudizi nella sede generale della legittimità;

c) in relazione all'art. 97 della Costituzione perché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione e che sono pienamente percepibili nel già ricordato avviso dell'adunanza generale, possono essere ritenute prevalenti rispetto all'inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela.

4. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal «diritto vivente» formatosi sul punto che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

5. — Le questioni prospettate appaiono al collegio non manifestamente infondate e sono sicuramente rilevanti, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate; Sospende il giudizio sul ricorso n. 3557 del 1999 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 marzo 2000.

Il Presidente: MARIUZZO

Il giudice estensore: DEODATO

N. 750

Ordinanza emessa il 22 agosto 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Ruggiero Antonio contro Ministero della giustizia ed altra

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3343 del 2000 proposto da Ruggiero Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca R. Perfetti e Rita Bernasconi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Vincenzo Toscano in Milano, via Manara, n. 13;

Contro il Ministero della giustizia e la commissione d'esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati della Corte d'appello di Salerno, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati in via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento della commissione esaminatrice nella parte in cui dispone la non ammissione del ricorrente alla prova orale, conosciuto dal ricorrente a seguito di affissione all'albo in data 1° giugno 2000, nonché del verbale della sottocommissione recante il punteggio numerico assegnato alle prove svolte dallo stesso, nonché di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso e, per quanto occorrere possa, di tutti gli atti endoprocedimentali della commissione esaminatrice, particolarmente del verbale 25 novembre 1999 recante determinazioni dei criteri per la valutazione degli scritti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura distrettuale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla C.d.C. il consigliere dott. Mario Mosconi;

Uditi, altresì l'avv. Luca R. Perfetti per il ricorrente e l'avv. Procchio per l'amministrazione;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il dott. Ruggiero Antonio ha sostenuto presso la Corte d'appello di Salerno le prove scritte degli esami di avvocato — sessione 2000 1999-2000, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito al ricorrente di essere ammesso all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'interessato ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

In occasione della camera di consiglio del 22 agosto 2000 il tribunale ha accolto provvisoriamente l'istanza incidentale di sospensione del giudizio in questione, ammettendo l'istante, con riserva, a sostenere il colloquio.

D I R I T T O

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sia sotto il profilo dell'esiguità del tempo impiegato dalla commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati nella seduta del 18 febbraio 2000 sia per difetto di motivazione; si ottiene che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sulla questione dell'integrale applicabilità della norma citata ai giudizi relativi agli esami di abilitazione professionale (e segnatamente agli esami per accedere alla professione di avvocato) questo t.a.r. - sez. III, si è ripetutamente espresso in senso favorevole, da ultimo con le sentenze 3 giugno 1998, nn. 1154 e 1157 e 30 giugno 1998, n. 1521. Ad analoghe conclusioni sono recentemente pervenuti anche il t.a.r. della Puglia - sezione di Lecce, I sezione, nelle sentenze 25 marzo 1997, n. 207, 10 agosto 1996, n. 617 e 27 marzo 1996, n. 119; ed il t.a.r. della Lombardia - sezione di Brescia nella sentenza 19 ottobre 1996, n. 990.

Il Consiglio di Stato ha, invece, adottato un contrario orientamento che riconosce, nell'ambito che qui interessa, la piena legittimità del giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico; e tale posizione viene giustificata sostenendo, da un lato, che il voto sintetizza in forma numerica il giudizio e contiene in sé la propria motivazione, dall'altro che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo è applicabile alla sola attività propriamente provvedimentale e non anche all'attività di giudizio conseguente a valutazioni.

Detto consolidato orientamento è stato seguito, tra le altre, nelle decisioni del consiglio di Stato, VI sezione 27 maggio 1996, n. 747 e 15 ottobre 1993, n. 727; V sezione 19 settembre 1995, n. 1323 (che ribadisce la validità dell'orientamento richiamato, pur riconoscendo la necessità di motivazione del punteggio negativo attribuito, in caso di unico candidato di un pubblico concorso); C.G.A.R.S. 29 dicembre 1997, n. 583 e 29 luglio 1997, n. 309 (che superano la precedente, isolata decisione di seguio opposto n. 228 del 31 maggio 1995); ed anche in sede consultiva il consiglio di Stato si è espresso nel senso indicato allorché, nel parere 9 novembre 1995, n. 120 reso dall'adunanza, generale, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487 in tema di accesso ai pubblici impieghi, nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi devono essere stabiliti al fine di «assegnare» e non di «motivare» i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni.

Detta modifica, che sembra avere espunto dall'ordinamento la sola norma, seppure di rango secondario, che si poneva in obiettivo contrasto con la menzionata, riduttiva lettura dell'art. 3 della legge n. 241/1990, appare di tutto rilievo in relazione alla particolare autorevolezza dell'organo da cui promana: l'adunanza generale del Consiglio di Stato è, infatti, chiamata a rendere un'interpretazione potenzialmente vincolante per ogni successiva lettura della norma, deliberando essa con la partecipazione di tutti i componenti delle sezioni consultive e di quelle giurisdizionali ex art. 17 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. L'importanza di detto avviso emerge anche dal fatto che esso pare sottendere non solo l'inequivoco intento di difendere il previo indirizzo interpretativo, ma anche quello di dare coerente risposta all'avvertita preoccupazione per le difficoltà ricadenti sull'amministrazione (e per essa sulle commissioni giudicatrici) in dipendenza di un altrimenti non derogabile obbligo di motivazione dei giudizi negativi espressi in sede di pubblici concorsi ed esami.

In proposito non si può non sottolineare, tuttavia, che i valori costituzionali che presiedono all'emissione del suddetto avviso dell'adunanza generale sono quelli esclusivamente indicati dall'art. 100, primo comma, della Costituzione e che lo stesso è dunque diretta espressione della funzione primaria affidata da quest'ultima norma al Consiglio di Stato, che è quella di rendere allo Stato la consulenza giuridico-amministrativa e di garantire la tutela della giustizia all'interno della pubblica amministrazione.

2. — Il diverso orientamento seguito da questa sezione rispetto a quanto espresso dall'adunanza generale e dalle decisioni delle sezioni giurisdizionali rese antecedentemente e successivamente al ricordato parere, trova fondamento sul fatto:

che l'affermazione secondo cui il voto sarebbe espressione sintetica, ma completa del giudizio, recante in sé la sua motivazione, è tanto perentoria quanto insoddisfacente; se significa che, ad esempio, un esame da «5» è un esame insufficiente, essa si risolve in una mera tautologia; in realtà il voto è un giudizio di cui sfugge la motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed una specifica, ancorché sintetica enunciazione delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare lo qui* consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione del risultato, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future;

che l'esigenza di conoscere il «perché» di un voto può essere soddisfatta solo quando esso è accompagnato da un giudizio sintetico o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni apportate ad una eventuale prova scritta o, ancora, quando può essere spiegato attraverso il raffronto con criteri di valutazione pre-determinati in modo puntuale e pressoché matematico; in mancanza di tali elementi di raffronto l'esigenza pre-detta resta insoddisfatta;

che il detto orientamento del Consiglio di Stato sembra anche in contraddizione con i criteri che presiedono ad analoghe valutazioni al termine del ciclo della scuola media inferiore e superiore, ove gli articolati giudizi emessi dai consigli di classe o dalle commissioni d'esame di Stato rendono palesi le ragioni dell'attribuzione dei voti e della pronunciata maturità o non maturità dei candidati;

che l'interpretazione dell'adunanza generale pare così contrastare con l'esigenza di decifrabilità e dunque di trasparenza delle valutazioni negative formulate dalle commissioni esaminatrici negli esami di abilitazione, come parrebbe dimostrato dalla loro totale insondabilità sul piano della giurisdizione generale di legittimità: il che sembra nella specie tanto più inaccettabile a fronte del dubbio avanzato nell'atto introduttivo che il tempo dedicato alla correzione degli elaborati non sia stato sufficiente a consentirne un equilibrato e maturo giudizio;

che la lettura dell'art. 3 della legge n. 241/1990 siffattamente emergente e confermata nel presente giudizio dall'ordinanza emessa dalla sezione IV pare risolversi dunque in strumento diretto a perseguire l'interesse alla sollecita conclusione delle procedure di valutazione, epperò all'elevato costo di una sensibile compromissione del grado di tutela apprestato sul piano giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, che fondano nel nostro ordinamento la stessa essenziale garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale sia per i diritti soggettivi sia per gli interessi legittimi (Corte costituzionale 18 giugno 1997, n. 183);

che il valore costituzionale espresso dall'art. 100, primo comma della Costituzione, così come retamente interpretato dal massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, sembra essersi, quindi, sovrapposto per la forza che deriva dal parere di un organo costituito dalla totalità dei consiglieri di Stato a quello ricavabile invece dai ridetti artt. 24 e 113, come di fatto emerge dall'orientamento conforme e da reputarsi ormai consolidato delle sezioni giurisdizionali, registratosi dopo l'emissione del richiamato avviso dell'adunanza generale;

che l'apprezzamento di tutti gli interessi pubblici coinvolti, già discrezionalmente ed insindacabilmente compiuto dal legislatore nell'esercizio della massima espressione dell'indirizzo politico con l'approvazione di norme di principio, qual è sicuramente l'art. 3 della legge n. 241/1990, pare dunque essere stato reiterato nell'esercizio di una funzione ausiliaria dell'attività di Governo e per tale via surrettiziamente modificato da quest'ultimo tramite il concorso del richiamato avviso dell'adunanza generale, come paleserebbe la sopravvenuta diversa formulazione dell'art. 12 del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487.

3. — Con riguardo, invece, alla tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 241/1990, riferendosi ad «ogni provvedimento amministrativo» e ricollegando la motivazione «alle risultanze dell'istruttoria» farebbe esclusivo riferimento all'attività propriamente provvedimentale e non anche a quella di giudizio, conseguente a valutazione, essa appare egualmente confliggente con lo spirito della norma; in una legge di principi sul procedimento amministrativo, volta a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il generale obbligo di motivazione di «ogni» provvedimento può essere escluso solo nei casi espressamente previsti e cioè solo «per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale», a cui puntualmente si riferisce il comma 2 della norma citata; e d'altra parte il primo comma utilizza una terminologia varia, collegando l'obbligo di motivazione prima al «provvedimento amministrativo», poi alla «decisione dell'amministrazione»: il che appare espressivo della volontà di attribuire alla disposizione la più ampia portata.

Il collegio ritiene valide le argomentazioni appena richiamate, che appaiono pertinenti al caso di specie, tenuto conto che il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica, che gli elaboratori del ricorrente non presentano alcuna correzione e che i criteri di correzione enunciati nella relativa seduta della commissione risultano generali ed astratti.

Tuttavia non può trascurare il fatto che anche le più recenti decisioni adottate dal Consiglio di Stato in sede di merito (*cf.* sez. IV 9 aprile 1999, n. 538, che ha annullato la sentenza della sezione III di questo t.a.r. n. 1726 dell'8 ottobre 1997 pronunciata su un caso analogo a quello di cui qui si controverte) e cautelare sono conformi al suo consolidato orientamento, contrario a quello suindicato. Si deve dunque riconoscere che, secondo il «diritto vivente» quale risulta dalle decisioni emesse in sede d'appello, l'art. 3 della legge n. 241/1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame da avvocato contenute nel r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 17-*bis* e 23 che utilizzano il termine «punteggio») esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale.

4. — In tali condizioni questo collegio ritiene di non poter definire il ricorso semplicemente insistendo nel riproporre le suesposte tesi, che integralmente condivide, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico. L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dal richiamato «diritto vivente» non appare tuttavia sufficiente ad imporre a questo giudice di adeguarsi all'indirizzo sinora avversato, atteso che l'interpretazione dell'art. 3 citato seguita sul punto dal Consiglio di Stato appare al collegio sospettabile di illegittimità costituzionale.

Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, quando si trova di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati da lui non condivisi sul piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997, n. 350, 21 luglio 1995, n. 345, 6 aprile 1995, n. 110, 24 febbraio 1995, n. 58.

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal Consiglio di Stato in rapporto alla formulazione e motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

a) in relazione all'art. 3 Cost., perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d'abilitazione) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'ideale motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli altri atti amministrativi, se del caso egualmente esprimenti valutazioni di natura tecnica, sicuramente vincolati all'osservanza della norma;

b) in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., perché la non soggezione all'obbligo di motivazione dei giudizi d'esame di cui si discute, traducendosi nell'impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell'iter logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione, la tutela così consentita dall'ordinamento si riduce al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione con una cospicua riduzione del tasso di effettività dei giudizi nella sede generale della legittimità;

c) in relazione all'art. 97 Cost., perché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento *ex* art. 97 Cost. e che sono pienamente percepibili nel già ricordato avviso dell'adunanza generale, possono essere ritenute prevalenti rispetto all'inderogabile necessità di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela.

5. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal «diritto vivente» formatosi sul punto che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

6. — Le questioni prospettate appaiono al collegio non manifestamente infondate e sono sicuramente rilevanti, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 3343 del 2000 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 agosto 2000.

Il Presidente: MARIUZZO

Il consigliere relatore, estensore: MOSCONI

00C1363

N. 751

Ordinanza emessa il 22 agosto 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Giannini Michela contro Ministero della giustizia ed altra

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3424 del 2000 proposto da Giannini Michela, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ghinetti, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Ciro Menotti, 33;

Contro il Ministero della giustizia, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in

via Freguglia n. 1, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di valutazione negativa operato dalla commissione esaminatrice con cui la ricorrente è stata dichiarata non ammessa alle prove orali degli esami di avvocato indetti con d.m. 30 giugno 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 22 agosto 2000 il relatore dott. Franco Angelo Maria De Bernardi, nonché i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La ricorrente ha sostenuto presso la Corte d'appello di Torino le prove scritte degli esami di avvocato — sessione 1999/2000, sulle quali la commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione la predetta ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

Nella camera di consiglio del 22 agosto 2000 le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, insistendo, in particolare, la ricorrente per l'emissione della richiesta misura cautelare.

D I R I T T O

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione; si sostiene che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall'art.3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, a tenore del quale: «Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

Sulla questione dell'integrale applicabilità della norma citata ai giudizi relativi agli esami di abilitazione professionale (e segnatamente agli esami per accedere alla professione di avvocato) questa sezione si è ripetutamente espressa in senso favorevole, da ultimo con le sentenze 3 giugno 1998, nn. 1154 e 1157 e 30 giugno 1998, n. 1521. Ad analoghe conclusioni sono recentemente pervenuti anche il tribunale amministrativo regionale di Lecce, I sezione, nelle sentenze 25 marzo 1997, n. 207, 10 agosto 1996, n. 617, e 27 marzo 1996, n. 119; ed il tribunale amministrativo regionale di Brescia nella decisione 19 ottobre 1996, n.990.

Il giudice d'appello ha, invece, adottato un contrario orientamento che riconosce, nell'ambito che qui interessa, la piena legittimità del giudizio espresso esclusivamente mediante un voto, cioè attraverso un mero punteggio numerico; e tale posizione viene giustificata sostenendo, da un lato, che il voto sintetizza in forma numerica il giudizio e contiene in sé la propria motivazione, dall'altro che l'art.3 della legge sul procedimento amministrativo è applicabile alla sola attività propriamente provvedimentoale e non anche all'attività di giudizio conseguente a valutazioni.

Detto consolidato orientamento è stato seguito, tra le altre, nelle sentenze del Consiglio di Stato, VI sez. 27 maggio 1996, n. 747 e 15 ottobre 1993, n. 727; V sez. 19 settembre 1995, n. 1323 (che ribadisce la validità dell'orientamento richiamato, pur riconoscendo la necessità di motivazione del punteggio negativo attribuito, in caso di unico candidato di un pubblico concorso); C.G.A.R.S. 29 dicembre 1997, n. 583 e 29 luglio 1997, n. 309 (che superano la precedente, isolata decisione di segno opposto n. 228 del 31 maggio 1995); ed anche in sede consultiva il Consiglio di Stato si è espresso nel senso indicato allorché, nel parere 9 novembre 1995, n. 120/95 reso dall'adunanza generale, ha ritenuto opportuna la modifica dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 agosto 1994, n. 487 in tema di accesso ai pubblici impieghi, nel senso che i criteri di valutazione nei concorsi devono essere stabiliti al fine di «assegnare» e non di «motivare» i punteggi attribuiti ai candidati, essendo la graduazione numerica un modo di differenziare le valutazioni. E detta modifica sembra avere espunto dall'ordinamento la sola norma, seppure di rango secondario, che si poneva in obiettivo contrasto con la menzionata, riduttiva lettura dell'art.3 della legge n. 241/1990.

Le ragioni del diverso orientamento seguito da questa sezione possono essere così sintetizzate:

L'affermazione secondo cui il voto sarebbe espressione sintetica, ma completa del giudizio, recante in sé la sua motivazione, è tanto perentoria quanto insoddisfacente; se significa che, ad esempio, un esame da «5» è un esame insufficiente, essa si risolve in una mera tautologia; in realtà il voto è un giudizio di cui sfugge la motivazione, perché le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono essere le più diverse: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, inadeguatezza dell'esposizione, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi e/o di sintesi, ed altre ancora; ed una specifica, ancorché sintetica enunciazione delle ragioni di un giudizio non positivo corrisponde al generalissimo precetto di *clare loqui*, consentendo al candidato un adeguato riscontro tra il contenuto della prova svolta e la sua negativa valutazione: il che può alternativamente condurre ad una consapevole reazione in sede giurisdizionale ovvero all'accettazione del risultato, visto anche in funzione di aiuto e di indirizzo per le scelte future;

L'esigenza di conoscere il «perché» di un voto può essere soddisfatta solo quando esso è accompagnato da un giudizio sintetico o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni apportate ad una eventuale prova scritta o ancora, quando può essere spiegato attraverso il raffronto con criteri di valutazione predeterminati in modo puntuale e pressoché matematico; in mancanza di tali elementi di raffronto l'esigenza predetta resta insoddisfatta;

quanto alla tesi secondo cui l'art. 3 della legge n. 241/1990, riferendosi ad «ogni provvedimento amministrativo» e ricollegando la motivazione «alle risultanze dell'istruttoria», farebbe esclusivo riferimento all'attività propriamente provvedimentale e non anche a quella di giudizio, conseguente a valutazione, essa appare confligente con lo spirito della norma; in una legge di principi sul procedimento amministrativo, volta a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il generale obbligo di motivazione di «ogni» provvedimento può essere escluso solo nei casi espressamente previsti e cioè solo «per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale», a cui puntualmente si riferisce il comma 2 della norma citata; e d'altra parte il comma 1 utilizza una terminologia varia, collegando l'obbligo di motivazione prima al «provvedimento amministrativo», poi alla «decisione dell'amministrazione»: il che appare espressivo della volontà di attribuire alla disposizione la più ampia portata.

Il collegio ritiene tuttora valide le argomentazioni appena richiamate, che appaiono pertinenti al caso di specie, tenuto conto che il giudizio contestato è stato espresso in forma esclusivamente numerica, che gli elaborati della ricorrente non presentano alcuna correzione e che i criteri di correzione enunciati nella corrispondente seduta della commissione risultano generali ed astratti.

Tuttavia non può trascurare il fatto che anche le più recenti decisioni adottate dal giudice d'appello in sede di merito (cfr. Cons. Stato, IV sez. 9 aprile 1999, n.538, che ha annullato la sentenza di questa sezione n. 1726 del 8 ottobre 1997 pronunciata su un caso analogo a quello di cui qui si controverte) e cautelare (cfr. ordinanza Cons. Stato, IV sez. 21 maggio 1999, n. 1188) sono conformi al suo consolidato orientamento, contrario a quello di questa sezione.

Si deve dunque riconoscere che, secondo il «diritto vivente» quale risulta dalle decisioni del giudice d'appello, l'art.3 della legge n. 241/1990 (alla luce del quale vanno interpretate le disposizioni sull'esame da avvocato contenute nel r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e, in particolare, quelle di cui agli artt. 17-*bis* e 23 che utilizzano il termine «punteggio») esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale.

In tali condizioni questo collegio ritiene di non poter definire il ricorso semplicemente insistendo nel riproporre le tesi della sezione, senza farsi carico dell'evidente contrasto con il «diritto vivente» in materia, quale emerge dal pacifico orientamento del Consiglio di Stato, tenuto conto del rilievo che esso presenta sotto il profilo nomofilattico.

2. — L'indubbio vincolo costituito, di fatto, dal richiamato «diritto vivente» non appare tuttavia sufficiente ad imporre a questo giudice di adeguarsi all'indirizzo sinora avversato, atteso che l'interpretazione dell'art. 3 citato seguita sul punto dal Consiglio di Stato appare al collegio sospettabile di illegittimità costituzionale. Non resta allora che prospettare tali dubbi alla Corte costituzionale per averne una valutazione chiarificatrice. E che il giudice di merito, quando si trova di fronte ad indirizzi giurisprudenziali consolidati da lui non condivisi sul piano costituzionale, possa rivolgersi al giudice delle leggi è stato ripetutamente riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, da ultimo nelle sentenze 21 novembre 1997 n. 350, 21 luglio 1995 n. 345, 6 aprile 1995 n. 110, 24 febbraio 1995 n. 58.

Nel caso in esame il collegio dubita della conformità a determinate norme costituzionali dell'indirizzo interpretativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990 uniformemente seguito dal giudice amministrativo d'appello in rapporto alla formulazione e motivazione dei giudizi relativi ad esami di abilitazione professionale (con specifico riguardo agli esami per accedere alla professione di avvocato). In particolare tali dubbi si prospettano:

a) in relazione all'art. 3 della Costituzione perché non appare ragionevole una disposizione normativa inserita nella legge generale sul procedimento amministrativo che, mentre consacra il generale principio dell'obbligo di motivazione, tra l'altro facendo specifico riferimento a «lo svolgimento dei pubblici concorsi», ne esclude l'applicazione a categorie di atti (nella specie i giudizi sugli esami d'abilitazione) rispetto ai quali l'esigenza dei destinatari di conoscere, attraverso un'idonea motivazione, le concrete ragioni poste a fondamento della loro adozione non è diversa, né minore di quella dei soggetti interessati agli atti amministrativi sicuramente vincolati all'osservanza della norma;

b) in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., perché la non soggezione all'obbligo di motivazione dei giudizi d'esame di cui si discute, traducendosi nell'impossibilità per il singolo candidato bocciato di conoscere e controllare le ragioni poste a base del giudizio negativo, interdice ogni concreta tutela nella già assai limitata sede della giurisdizione di legittimità, in cui al giudice amministrativo è consentito il solo riscontro dell'iter logico delle valutazioni di merito compiute dalle commissioni esaminatrici; quando, al contrario, anche tale limitato sindacato viene precluso di fronte al mero dato numerico del voto, non illustrato, cioè spiegato da una almeno sintetica, ma concreta, motivazione: la tutela così consentita dall'ordinamento si riduce allora al solo riscontro di profili estrinseci e formali, quali quelli inerenti al rispetto delle garanzie connesse alla collegialità dell'organo giudicante ed alla sua composizione;

c) in relazione all'art. 97 della Costituzione perché la sottrazione di una categoria di atti all'obbligo di motivazione appare confliggente sia con il principio di imparzialità (evidentemente meno garantito da un giudizio espresso in forma solo numerica), sia con il principio di buon andamento dell'amministrazione, che in un ordinamento modernamente democratico si traduce anche nella piena trasparenza dell'azione amministrativa; né le esigenze di snellezza e speditezza del procedimento, pure riconducibili al principio di buon andamento ex art. 97 Cost., possono essere ritenute prevalenti rispetto all'esigenza di assicurare il più corretto rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica, essendo invece diversamente tutelabili attraverso un'applicazione del principio dell'obbligo di motivazione ragionevole e proporzionato ai richiamati obiettivi di trasparenza e di tutela.

3. — In subordine, ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal «diritto vivente» formatosi sul punto che riguarda il presente giudizio, il collegio prospetta l'illegittimità del medesimo art. 3, in rapporto ai parametri costituzionali più sopra richiamati e per le ragioni già illustrate.

4. — Le questioni prospettate appaiono al collegio non manifestamente infondate e sono sicuramente rilevanti, perché dalla loro risoluzione dipende l'accoglimento o meno del ricorso (sotto il denunciato profilo del difetto di motivazione) e della contestuale istanza di sospensiva.

5. — In ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione dell'invocata tutela cautelare, si reputa che la ricorrente debba essere ammessa, «con riserva», a sostenere le prove orali degli esami di cui è causa.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra illustrate, sospende il giudizio sul ricorso n. 3424 del 2000 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che la ricorrente sia ammessa «con riserva» a sostenere le prove orali degli esami di avvocato, indetti con d.m. 30 giugno 1999.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 agosto 2000.

Il Presidente: MARIUZZO

Il giudice estensore: DE BERNARDI

00C1364

N. 752

Ordinanza emessa il 22 agosto 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Figoli Valentina contro Ministero della giustizia ed altro

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente ma costituente «diritto vivente» - Lamentata ingiustificata deroga al principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della p.a., per la difficoltà di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice alla Corte costituzionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

In via subordinata (ove la Corte «ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta dal diritto vivente»): Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della professione - Obbligo di motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3455 del 2000 proposto da Figoli Valentina, rappresentata e difesa dagli avv. Stefania Cozzani e Lydia Ranixe, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Milano, c.so di Porta Vittoria n. 54;

Contro il Ministero della giustizia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici è *ope legis* domiciliato in via Freguglia n. 1, e nei confronti di Giusteschi Conti Nicola, non costituito; per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento della commissione esaminatrice per l'esame d'avvocato — sessione 2000 — del distretto della Corte di appello di Genova, nella parte in cui dispone la non ammissione del ricorrente alla prova orale, nonché di ogni atto precedente, presupposto e consequenziale, ivi richiamato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;
 Designato relatore, alla C.d.C. del 22 agosto 2000, il consigliere dott. Mario Mosconi;
 Uditi, altresì l'avv.to Stefania Cozzani per la ricorrente e l'avv.to Procchio per l'amministrazione;
 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

La dott.ssa Valentina Figoli ha sostenuto presso la Corte d'appello di Genova le prove scritte degli esami di avvocato — sessione 2000, sulle quali la Commissione d'esame ha espresso un giudizio negativo, che ha impedito alla ricorrente di essere ammessa all'orale.

Per ottenere l'annullamento di tale valutazione l'interessata ha adito questo tribunale con il ricorso in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, contestando le tesi sostenute nel ricorso e chiedendone la reiezione.

In occasione della camera di consiglio del 22 agosto 2000 il tribunale ha accolto provvisoriamente l'istanza incidentale di sospensione del giudizio in questione, ammettendo l'istante, con riserva, a sostenere il colloquio.

D I R I T T O

1. — L'illegittimità dell'impugnato giudizio negativo viene denunciata nel ricorso sia sotto il profilo dell'esiguità del tempo impiegato dalla Commissione esaminatrice per la correzione degli elaborati nella seduta del 21 giugno 2000 sia per difetto di motivazione; si sostiene che detto giudizio, espresso esclusivamente in forma numerica, attraverso voti, contrasta con il principio generale enunciato dall'art. 3, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore del quale:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 750/2000).

00C1365

N. 753

*Ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal tribunale di Genova
 nel procedimento civile vertente tra Ingenito Vittorio e Ministero delle finanze*

Giustizia amministrativa - Controversie relative alla revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito del pubblico impiego - Devoluzione al giudice ordinario - Illegittima costituzione, in capo all'A.G.O., in materia di controversie promosse dai dipendenti pubblici, di una giurisdizione esclusiva, essendo degradata la posizione giuridica del dirigente colpito dal provvedimento di revoca in interesse legittimo - Eccesso di delega.

- D.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 76 e 77.

IL TRIBUNALE

Con ricorso depositato il 30 luglio 1999 Vittorio Ingenito premesso:

IN FATTO ED IN DIRITTO

1) che lavorava alle dipendenze del Ministero delle finanze e che il 16 maggio 1995 era stato nominato direttore reggente della divisione IX;

2) che con decreto ministeriale in data 20 luglio 1998, notificato il 14 gennaio 1999, era stata revocata all'esponente, con effetto dal 9 giugno 1997 la reggenza della IX divisione presso la direzione regionale delle entrate per la Liguria, e la correlativa retribuzione di posizione era stata revocata, sempre a decorrere dal 9 giugno 1997, con successivo provvedimento del 27 gennaio 1999 comunicato il 3 marzo 1999;

3) che i provvedimenti di cui sopra erano illegittimi.

Tutto ciò premesso così concludeva: «... dichiarare la illegittimità del decreto ministeriale emesso in data 20 luglio 1998 nonché del decreto ministeriale ... emesso in data 27 gennaio 1999 dal Ministero delle finanze dichiarando tenuto e condannando il convenuto a mantenere al dott. Ingenito il trattamento economico precedente a tali illegittimi provvedimenti».

La presente controversia concerne la impugnazione della revoca di un incarico dirigenziale, cui è automaticamente conseguita la revoca della conseguente posizione retributiva, e l'art. 18 del d.lgs. n. 387/1998 espressamente demanda alla cognizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, la cognizione delle controversie riguardanti «... il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ...».

La norma ora trascritta, emanata in forza della legge delega n. 59/1997, presenta, ad avviso del giudicante, diversi e gravi profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

È opportuna a questo punto una previa disamina della natura degli atti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dei principi che disciplinano il contenzioso in tema di pubblico impiego.

Ad avviso del giudicante gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali rivestono natura di provvedimenti amministrativi. La tesi, pur adombrata in dottrina, che li configura quali atti negoziali paritetici non è condivisibile.

Siffatta tesi contrasta in primo luogo con la chiara lettera della legge.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 80/1998 gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente. Ora sarebbe conclusione giuridicamente abnorme ravvisare la natura privatistica di un atto la cui formazione vede coinvolte le più alte cariche dello Stato. Tale conclusione renderebbe incomprensibile la distinzione fra provvedimenti amministrativi ed atti paritetici che finirebbero per risolversi in due etichette da appiccicare all'una od all'altra fattispecie ad arbitrio dell'interprete.

Né può ravvisarsi la natura paritetica del conferimento dell'incarico dirigenziale di fascia inferiore che viene adottato (art. 19, comma 5, del citato d.lgs.) con un procedimento più snello, e precisamente mediante decreto del dirigente generale. La lettera della legge non lascia in alcun modo trasparire una differente natura (atto autoritativo o paritetico) dei conferimenti di incarichi dirigenziali rispettivamente previsti dal terzo e dal quinto comma del citato art. 19.

La cennata conclusione sulla natura di provvedimento amministrativo dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, che emerge dalla chiara lettera della legge, trova conferma in una ulteriore considerazione.

Come è noto il conferimento dell'incarico dirigenziale si accompagna ad un contratto fra il dirigente e la p.a. previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 387/1998 nella parte in cui recita: «... Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, ... nonché il corrispondente trattamento economico ...».

Qual è la funzione del conferimento dell'incarico in relazione al corrispondente contratto (quest'ultimo indubbiamente atto di natura privatistica)?

La risposta a questa domanda è agevole se si configura il primo quale provvedimento amministrativo volto alla diretta tutela dell'interesse pubblico. In questo ordine di idee il conferimento dell'incarico appare chiaramente destinato a valutare la non contrarietà del contratto all'interesse pubblico la cui tutela è demandata all'amministrazione presso la quale il dirigente deve operare. La domanda di cui sopra rimane invece senza una convincente risposta se si configura il conferimento dell'incarico quale atto paritetico che in ordine agli interessi presi in considerazione si muove sullo stesso piano del contratto.

La tesi accolta da questo giudice trova puntuale conferma nella giurisprudenza.

La Corte dei conti sezione di controllo I collegio nell'adunanza del 20 maggio 1999, deliberazione n. 39/1999, si è posta il problema se l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale debba precedere o seguire la stipulazione del correlativo contratto. A prescindere dalla soluzione adottata, che non interessa in questa sede, è indubbio che il collegio ha ritenuto fuori discussione la natura di provvedimento amministrativo dell'atto di conferimento dell'incarico. Si legge nella parte motiva: «... la nuova disciplina distingue infatti chiaramente la fase del conferimento dell'incarico (per la quale è necessario un provvedimento amministrativo che investe autorità ulteriori rispetto al ministro che intende avvalersi di un determinato dirigente) da quella della determinazione dei contenuti specifici dell'incarico e delle condizioni richieste per lo svolgimento ... Ciò che in sostanza si ritiene di poter sostenere è che la distinzione delle fasi provvedimentale e negoziale è esplicitamente derivante dal dettato normativo ...».

Si deve quindi concludere, richiamate le considerazioni svolte, per la natura di provvedimento amministrativo dell'atto di conferimento dell'incarico.

La medesima natura va poi riconosciuta all'atto di revoca dell'incarico dirigenziale, atteso che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, viene adottato con le stesse procedure previste per il conferimento dell'incarico stesso.

Dalla indubbia natura di provvedimento amministrativo degli atti di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali discendono gravi problemi di legittimità costituzionale del già citato art. 18, d.lgs. n. 387/1998 nella parte in cui espressamente attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Per intendere la complessa problematica che si va ad affrontare è bene richiamare l'art. 68 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni (particolarmente rilevanti le modificazioni introdotte dalla legge delega n. 59/1997 e dai relativi d.lgs. n. 80/1998 e n. 387/1998) che in tema di contenzioso promosso dai dipendenti delle p.a. configura il seguente schema. Gli atti relativi all'organizzazione della p.a. (almeno quelli attinenti alle linee generali dell'organizzazione stessa), e che si configurano provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, si pongono a monte di specifici atti di gestione dei rapporti di pubblico impiego, atti questi ultimi di natura paritetica adottati dalla p.a. con i poteri del privato ai sensi dell'art. 4 del richiamato d.lgs. È l'atto privatistico di gestione che incide direttamente sul rapporto di lavoro, e che viene direttamente conosciuto dall'A.G.O., mentre i provvedimenti amministrativi di organizzazione, in quanto appunto atti a monte, vengono conosciuti dall'A.G.O. in via incidentale e, se ritenuti illegittimi, disapplicati.

Il cennato schema, che indubbiamente consente di inquadrare la riforma sul contenzioso promosso dai dipendenti pubblici nel sistema dei principi che disciplinano il riparto di giurisdizione fra T.A.R. e A.G.O., salta nel momento in cui si demanda all'A.G.O. la cognizione delle controversie concernenti la revoca degli incarichi dirigenziali. La suddetta revoca, che riveste come si è visto natura di provvedimento amministrativo, incide sul rapporto di lavoro direttamente ed immediatamente, non tramite un successivo atto privatistico di gestione di cui si pone come presupposto.

Nel caso in esame la perdita della c.d. retribuzione di posizione costituisce una conseguenza diretta e necessaria della revoca dell'incarico; il provvedimento in data 27 gennaio 1999 (vedi sopra) si risolve in una mera presa d'atto della suddetta perdita, tanto è vero che retroagisce al 9 giugno 1997, vale a dire alla data in cui è operante la revoca dell'incarico.

Dalle considerazioni svolte consegue che i diritti soggettivi attinenti al rapporto di pubblico impiego, e su cui direttamente incide il provvedimento di revoca, vengono degradati ad interessi legittimi secondo fondamentali principi di diritto amministrativo affermati da una consolidata giurisprudenza. Consegue altresì che il richiamato art. 18, d.lgs. n. 387/1998 investe il giudice ordinario, nella parte in cui gli devolve le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, anche della cognizione di interessi legittimi, vale a dire configura nella materia del pubblico impiego una giurisdizione esclusiva in capo all'A.G.O.

La vigente Costituzione consente al legislatore ordinario di istituire, in una determinata materia, la giurisdizione esclusiva in capo all'A.G.O.? Quale che sia la soluzione da dare al grave problema (su cui la dottrina è divisa), è certo che il legislatore delegato (e la 387/1998 è una legge delegata) viola gli art. 76 e 77 della Costituzione qualora investa l'A.G.O. di giurisdizione esclusiva su di una determinata materia non solo in difetto di una espressa delega in tal senso, ma addirittura in presenza nella legge delega della riaffermazione del principio del riparto di giurisdizione nella materia stessa.

Invero la lettera *g*) dell'art. 11 della legge delega (legge n. 59/1997) così recita: «devolvere entro il giugno 1998 al giudice ordinario tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a*) tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione ...».

Emerge con chiarezza dal passo ora trascritto che il legislatore delegante ha espressamente previsto nella materia del pubblico impiego la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle sole controversie concernenti diritti soggettivi, lasciando al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi. L'espresso richiamo alla cognizione degli atti amministrativi solo in via incidentale, ed al solo fine della disapplicazione ha senso proprio nel quadro di una giurisdizione del giudice ordinario non estesa agli interessi legittimi e non comprensiva del potere di annullamento del provvedimento amministrativo.

Si deve quindi concludere, attese le considerazioni svolte, che l'art. 18, d.lgs. n. 387/1998, nella parte in cui demanda al giudice ordinario la cognizione delle controversie in tema di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, presenta profili di contrasto con gli art. 76 e 77 della Costituzione in quanto costituisce in capo

all'A.G.O, in materia di controversie promosse dai dipendenti pubblici, una giurisdizione esclusiva, non solo in difetto di una espressa delega, ma in contrasto con i principi espressi dallo stesso legislatore delegante (legge n. 59/1997).

Nè ad avviso del giudice i profili di illegittimità costituzionale dell'art 18, d.lgs. n. 387/1998, nella parte che si sta esaminando, si possono superare assumendo, come pure si pretende da parte della dottrina, che il provvedimento amministrativo direttamente incidente sul rapporto di pubblico impiego non produrrebbe l'effetto di degradazione dei preesistenti diritti soggettivi.

Indubbiamente in questa prospettiva al giudice ordinario non sarebbe demandata la cognizione di interessi legittimi, ed andrebbe esclusa la costituzione in capo all'A.G.O di una giurisdizione esclusiva nella materia del pubblico impiego.

Tuttavia questa diversa prospettiva non salva la riforma da altre gravi censure di illegittimità costituzionale.

Come si è sopra cennato la c.d. degradazione dei diritti soggettivi ad interessi legittimi è un principio del vigente ordinamento affermato da una consolidata giurisprudenza. Poiché in nessun passo della legge delega 59/1997 si autorizza il legislatore delegato a derogare a siffatto principio, va ricordato che nell'ambito degli «oggetti definiti» ai sensi dell'art. 76 della Costituzione il legislatore delegato, anche a volerne ammettere il potere di dettare norme delegate che vadano oltre il mero svolgimento delle enunciazioni di principio espressamente formulate dalla legge delegante, non ha tuttavia la facoltà di innovare rispetto ai principi accolti dalla legislazione preesistente. Sicché sicuramente il d.lgs. n. 387/1998, nella parte che si sta esaminando, avrebbe violato l'art. 76 della Costituzione ove di sua iniziativa avesse derogato al principio della c.d. degradazione dei diritti soggettivi.

La tesi della mancata degradazione dei diritti soggettivi del pubblico impiegato non sottrae la riforma in esame da una ulteriore censura di illegittimità costituzionale.

Il giudice adito mentre conosce in via incidentale un provvedimento amministrativo che si pone quale mero presupposto di un atto privatistico di gestione di un preesistente rapporto di pubblico impiego, non può che conoscere in via principale un provvedimento che incida direttamente sul preesistente rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che qualora lo ritenga illegittimo non lo disapplica, ma lo annulla.

Come è noto la differenza fra gli istituti della disapplicazione e dell'annullamento di un atto amministrativo si ravvisa nel fatto che la prima rimuove solo taluni effetti del provvedimento che non viene soppresso perché continua a produrre i suoi effetti tipici, mentre il secondo sopprime il provvedimento stesso rimuovendone proprio gli effetti tipici.

La disapplicazione di un provvedimento amministrativo (a parte il caso di disapplicazione in sede penale) opera in due ipotesi:

- a) doglianza di un terzo nei cui confronti il provvedimento amministrativo produca effetti accidentali;
- b) provvedimento amministrativo dedotto quale elemento di una fattispecie complessa.

L'accertamento dell'illegittimità del provvedimento, e la relativa disapplicazione comportano nella prima ipotesi la rimozione dei soli effetti che accidentalmente, nel caso concreto, si producono nei confronti del terzo, nella seconda ipotesi la inidoneità del provvedimento ad integrare la fattispecie; ma in entrambi i casi il provvedimento stesso continua a produrre i suoi effetti tipici.

Ora il provvedimento dedotto in giudizio e conosciuto quale mero presupposto di un atto privatistico di gestione del rapporto di pubblico impiego viene, se ritenuto illegittimo, disapplicato ai sensi della seconda ipotesi; vale a dire viene solo valutato idoneo a fungere da presupposto dell'atto di gestione; ed è l'atto di gestione che viene integralmente rimosso, mentre il provvedimento amministrativo continua a produrre i suoi effetti tipici.

Ma è evidente che questo schema non può operare qualora il provvedimento investa un preesistente rapporto di pubblico impiego in via diretta, non ponendosi a monte di un successivo atto privatistico di gestione del rapporto stesso. In tal caso il dipendente della pubblica amministrazione che deduca la illegittimità del provvedimento non può che chiederne la rimozione degli effetti tipici, vale a dire non può che chiederne l'annullamento.

Così in ordine alla fattispecie dedotta nel presente giudizio l'accoglimento della domanda attorea non può che risolversi nella soppressione, cioè nell'annullamento della impugnata revoca dell'incarico.

Ed ecco emergere così un ulteriore profilo di illegittimità dell'art. 18 del d.lgs. n. 387/1998 nella parte che si sta esaminando. Il legislatore delegato ha attribuito al giudice ordinario il potere di annullare un provvedimento amministrativo, ha così introdotto una deroga al principio sancito dall'art. 5 all. E della legge n. 2248/1865, non solo in difetto di una espressa delega in tal senso, ma in contrasto con i principi affermati dalla stessa legge delega. Si è visto infatti che l'art. 11, lettera g) della legge n. 59/1997 espressamente prevede per il giudice ordina-

rio la cognizione incidentale del provvedimento amministrativo presupposto, al fine della sua disapplicazione, ribadendo così, in modo implicito ma univoco, i preesistenti poteri del giudice ordinario cui è consentita la mera disapplicazione non anche l'annullamento dell'atto amministrativo.

Ed è bene ribadire che quest'ultimo profilo di illegittimità costituzionale permane anche a voler ritenere che i preesistenti diritti dei pubblici impiegati non vengano degradati ad interessi legittimi. Attese le considerazioni svolte appare non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 76 e 77 della Costituzione, vale a dire per eccesso di delega, dell'art. 18, d.lgs. n. 387/1998 nella parte in cui demanda al giudice ordinario le controversie concernenti la revoca degli incarichi dirigenziali.

È poi appena il caso di sottolineare che la questione è rilevante perché la sua fondatezza comporterebbe l'attribuzione al T.A.R., con conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, della presente controversia concernente la cognizione in via principale di un provvedimento amministrativo, cioè della revoca di un incarico dirigenziale, di cui si assume la illegittimità sotto diversi profili.

P. Q. M.

Il giudice dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, nella parte in cui demanda al giudice ordinario le controversie concernenti la revoca degli incarichi dirigenziali, per contrasto con gli art. 76 e 77 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che la presente ordinanza, di cui è stata data lettura in udienza, sia a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 22 settembre 2000.

Il giudice: GELONESI

00C1366

N. 754

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal t.a.r. per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Gullì Anna ed altra contro Comune di Reggio Calabria.

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale - Natura di «rimedio singolare, anomalo» e di «relitto storico» dell'istituto - Attribuzione al Presidente della Repubblica di una funzione non prevista dalla Costituzione e in contrasto con i principi di snellimento dei procedimenti amministrativi e di economicità dell'azione amministrativa indicati nella legge di delega (legge n. 249/1968 modificata dalla legge n. 775/1970).

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. da 8 a 14.
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, e 87.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1563/99 RG proposto dalle sig.re Anna Gullì ed Agata Gullì, rappresentate e difese dai proff. avv. Nazareno Saitta e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliate in Reggio Calabria, via D. Marvasi n. 5/h., presso lo studio dell'avv. Antonino Smorto;

Contro il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Castello n. 1 è elettivamente domiciliato per l'annullamento:

delle delibere della giunta municipale n. 833 del 23 luglio 1998 e n. 40 dell'11 febbraio 1999, aventi ad oggetto l'approvazione del progetto delle «opere di adeguamento e potenziamento Aeroporto dello Stretto — Progetto integrativo», coinvolgente terreni di proprietà delle ricorrenti;

del decreto del dirigente di settore n. 1651 del 20 luglio 1999, con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza dei terreni medesimi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 luglio 2000 l'avv. Fabio Saitta per la parte ricorrente e l'avv. Angela De Tommasi in dichiarata delega dell'avv. Mario De Tommasi per l'amministrazione costituita — giudice relatore la dott.ssa Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Le odierne ricorrenti, con atto notificato in data 10 agosto 1999, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Reggio Calabria per ottenere l'annullamento, previa sospensione, delle delibere della giunta municipale n. 833 del 23 luglio 1998 e n. 40 dell'11 febbraio 1999 con le quali è stato approvato il progetto delle «opere di adeguamento e potenziamento Aeroporto dello Stretto — Progetto integrativo» che interessa taluni terreni di proprietà delle ricorrenti stesse, nonché del decreto del dirigente di settore n. 1651 del 20 luglio 1999, con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza dei terreni medesimi.

Oltre all'azione impugnatoria, hanno proposto, altresì, domanda volta all'accertamento del proprio diritto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'(eventuale) illegittima occupazione dei propri terreni ed alla illegittima reiterazione sugli stessi dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, con conseguente condanna del comune intimato al pagamento delle rispettive somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con atto di opposizione al ricorso straordinario, notificato il 30 settembre 1999, il Comune di Reggio Calabria ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso amministrativo.

In data 9 novembre 1999 le ricorrenti hanno pertanto notificato atto di costituzione *ex art.* 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, avanti questo tribunale, rinnovando le domande formulate nel rimedio straordinario e riproponendo le medesime censure già sollevate, così sintetizzabili:

violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Le gravate delibere, aventi valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sarebbero viziate in quanto non recano l'indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori. Inoltre, il termine finale delle espropriazioni sarebbe correlato ad una data imprecisata, coincidente con la data di esecutività della delibera n. 833 del 1998;

violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'amministrazione comunale non avrebbe ottemperato all'obbligo di comunicare alle ricorrenti l'avviso di avvio del procedimento confluito nell'adozione delle gravate delibere, obbligo che, secondo tesi ricorsuale, deve ritenersi operante anche con riferimento a procedimenti, come quello espropriativo in questione, che prevedano analoghe garanzie se queste risultino di minor livello;

violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per carenza di istruttoria. Dagli atti inerenti il procedimento espropriativo non sarebbe possibile evincere con certezza i confini della porzione di terreno, ricadente nella particella 163, che sarà oggetto di occupazione;

violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187. Assumono le ricorrenti che all'epoca di approvazione delle opere ai sensi della legge n. 1 del 1978 (23 luglio 1998) il termine quinquennale del vincolo preordinato all'espropriazione gravante sui terreni di loro proprietà, risalente al 1985, era abbondantemente scaduto;

violazione e falsa applicazione degli artt. 7, nn. 2, 3, e 4 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, dell'art. 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 42, comma 3, della Costituzione. Nel riferire che sui terreni di loro proprietà è stato inizialmente posto il vincolo preordinato all'espropriazione e/o comportante l'inedificabilità con l'adozione del p.r.g. del 1970, e successivamente reiterato nel nuovo p.r.g. del 1985, le ricorrenti invo-

cano la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 a sostegno del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo discendente dalla reiterazione dei vincoli oltre i termini, senza che sia intervenuta nel frattempo l'espropriazione o che siano stati approvati i piani attuativi.

Si è costituito in resistenza il comune intimato eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso straordinario e deducendo nel merito, con articolate argomentazioni, l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memorie successivamente depositate le parti hanno insistito nelle proprie deduzioni.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2000 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

I. — In via pregiudiziale, ai fini della verifica della rilevanza della questione di illegittimità costituzionale che il collegio intende sollevare, occorre prendere in esame l'eccezione di tardività — sollevata dall'amministrazione comunale resistente — del ricorso straordinario proposto dalle odierne ricorrenti e per effetto del quale trova ingresso in questa sede giurisdizionale il ricorso in esame.

Quest'ultimo, difatti, in caso di delibazione positiva della proposta eccezione, ne sarebbe travolto con conseguente declaratoria della sua inammissibilità.

Sul presupposto giuridico della non necessità della notifica individuale delle gravate delibere, sostiene l'amministrazione resistente che il ricorso straordinario — notificato in data 10 agosto 1999 — sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale di 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione delle stesse o dalla loro piena conoscenza da parte delle odierne ricorrenti.

Sotto tale ultimo profilo, la circostanza che in data 7 aprile 1999 le ricorrenti abbiano inoltrato al comune resistente atto di opposizione alle delibere oggi impugnate, costituirebbe prova evidente dell'avvenuta piena conoscenza delle stesse, e del loro contenuto lesivo, almeno a partire da tale data.

Il collegio ritiene che l'eccezione sia infondata.

Con disposizione analoga a quella dettata per i ricorsi giurisdizionali amministrativi, prevede l'art. 9 del d.P.R. n. 1199 del 1071 che il ricorso straordinario «deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza».

Deve rilevarsi, in proposito, che la decorrenza del termine per la proposizione di rimedi amministrativi o giurisdizionali dalla pubblicazione degli atti è operante solo con riferimento a quegli atti per i quali non sia richiesta la notifica individuale o che non ledano interessi di soggetti direttamente contemplati negli stessi atti.

Per soggetti direttamente contemplati nell'atto amministrativo, cui deve essere comunicato o notificato individualmente l'atto stesso, devono intendersi non solo coloro che risultano menzionati nell'atto, ma anche coloro che, pur non menzionati, siano in qualche modo da ritenere destinatari del medesimo. Più specificamente, devono intendersi per diretti interessati sia i soggetti nominativamente indicati nel provvedimento, sia i soggetti facilmente individuabili in base ad una considerazione complessiva del provvedimento nella sua effettiva entità, sia i soggetti che si trovino in una situazione particolarmente qualificata rispetto all'affare definito con il provvedimento. Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la pubblicazione dell'atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine per l'impugnazione, occorrendo a tal fine la notifica o comunicazione individuale, ovvero la prova dell'effettiva conoscenza.

Ciò posto — dovendo ritenersi che, nella fattispecie in esame, le gravate delibere dovevano essere notificate o comunicate direttamente alle ricorrenti in quanto, nella qualità di proprietarie di terreni interessati dal progetto di opera pubblica, le stesse sono da considerarsi soggetti individuati dall'atto e destinatari degli effetti giuridici lesivi immediati e diretti discendenti dall'atto stesso — l'esame dell'eccezione in questione deve pertanto essere rivolto alla verifica della sussistenza del presupposto della avvenuta piena conoscenza delle gravate delibere, da parte delle odierne ricorrenti, in data anteriore al termine previsto per la proposizione del ricorso straordinario.

In linea generale, il collegio, in esito ad una compiuta ricognizione della giurisprudenza amministrativa affermatasi in materia, ritiene che per piena conoscenza dell'atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso, debba intendersi una conoscenza particolarmente qualificata che possa tener luogo della formale comunicazione o notificazione dell'atto stesso.

Tale conoscenza, risultante da prove certe ed univoche, deve essere ancorata ad elementi anch'essi univoci e sicuri e deve essere estesa a tutti gli elementi di fatto e di diritto dell'atto da impugnare.

Con riferimento alla fattispecie in esame, assume parte resistente che tale piena conoscenza debba ancorarsi alla proposizione, da parte delle odierne ricorrenti, di atto di opposizione agli atti impugnati, avvenuta — come dianzi accennato — in data 7 aprile 1999.

Se a tale circostanza dovesse riconoscersi valenza di prova dell'avvenuta piena conoscenza, come tale idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnativa, il ricorso straordinario dovrebbe essere ritenuto tardivamente proposto, non applicandosi allo stesso — che costituisce un gravame di natura non giurisdizionale, bensì un rimedio amministrativo ancorché giustiziale — la sospensione estiva dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969 n. 742, operante solo nei confronti dei termini processuali.

Il collegio non ritiene di poter condividere la prospettazione offerta dall'amministrazione resistente.

Dal citato atto di opposizione — nel corpo del quale, tra l'altro, si fa espressa riserva di proporre ulteriori osservazioni successivamente all'avvenuta conoscenza di ulteriori elementi — non si evince in modo rigoroso, al di là di mere presunzioni né certe né univoche, che le ricorrenti avessero piena e completa conoscenza degli elementi di fatto e di diritto delle delibere in oggetto, risultando piuttosto la conoscenza della esistenza delle stesse e di taluni loro elementi, per cui, incombendo l'onere di dimostrare tale conoscenza sulla parte che eccepisce la tardività, il collegio, non ritenendo che tale prova sia stata adeguatamente fornita, rigetta la relativa eccezione.

II. — Il ricorso ha ingresso in questa sede giurisdizionale per effetto degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, cioè delle norme che disciplinano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, e che creano le connessioni con il ricorso giurisdizionale.

Questo giudice dubita della legittimità costituzionale di tali norme, per cui ritiene di doverne rimettere d'ufficio l'esame alla Corte costituzionale sotto i profili che seguono.

Innanzitutto, è necessario premettere che a tale conclusione perviene il collegio pur dopo attenta valutazione della manifesta infondatezza, peraltro su profili non coincidenti di costituzionalità, espressa dal Consiglio di Stato nella decisione della IV sezione del 28 aprile 1986 n. 299, nel trascinamento *interna corporis* di quanto dallo stesso ritenuto nel parere reso in adunanza plenaria il 31 maggio 1971 n. 690, sullo schema di provvedimento predisposto proprio dal medesimo Consiglio di Stato e divenuto appunto il d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La rilevanza ai fini del presente giudizio della questione di costituzionalità delle richiamate norme del d.P.R. n. 1199 del 1971 si ritiene essere di tutta evidenza, in quanto solo la legittimità costituzionale di tali norme costituisce presupposto per il prosieguo del ricorso amministrativo straordinario avanti questo giudice.

Le fonti normative del rimedio straordinario (prima «al Re», poi «al Re Imperatore», ora «al Presidente della Repubblica») sono tutte anteriori (salvo il d.P.R. n. 1199 del 1971) all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana. Tali fonti si rinvergono negli ordinamenti preunitari, ricevono superiore giustificazione dal principio proprio delle monarchie assolute secondo cui «al Re appartiene il potere esecutivo» (art. 5 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848) e si tramandano attraverso la legge 30 ottobre 1859 n. 3707 sul Consiglio di Stato, la legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. D, il T.U. 26 giugno 1924 n. 1054, il r.d. 21 aprile 1942 n. 444 (artt. 60 e 61 abrogati nel 1971).

Ciò può rendere ragione della definizione di «rimedio singolare, anomalo» ripetutamente data dalla Corte costituzionale (sentt. n. 31 del 1975, n. 148 del 1982 e n. 298 del 1986), nonché di «residuo d'altri tempi» e di «reliquo storico» come la dottrina da tempo denomina tale rimedio.

Il primo intervento normativo dopo l'entrata in vigore della Costituzione è rappresentato dal d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tale decreto trova la sua fonte normativa nell'art. 4 della legge di delega 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970 n. 775, e si basa — come detto — su uno schema di provvedimento predisposto dallo stesso Consiglio di Stato «in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del T.U. approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054» (così nelle giustificazioni al d.P.R. *de quo*); cioè su incarico del Governo, il Consiglio di Stato ha formulato il progetto di legge, sul quale ha dato poi parere favorevole in adunanza plenaria.

Osserva il collegio che la legge di delega del 1968, come modificata nel 1970, riguarda «Delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali».

L'art. 76 della Costituzione prescrive che «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto ... per oggetti definiti».

Per quanto riguarda il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non si rinviene nella legge di delega alcuna determinazione di «principi e criteri direttivi», né appare rispettato il principio dell'«oggetto definito».

Il collegio non ritiene che la normativa delegata *de qua* con la quale si attribuisce al Capo dello Stato una competenza seppure di firma o di esternazione, e con la quale si limitano i poteri del Governo (atteso che il ministro «ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri», così l'art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971), non bisognasse di prefigurazione da parte del Parlamento, mediante — si ripete — determinazione di principi e criteri direttivi e di definizione dell'oggetto su cui delegare la funzione legislativa. Ciò anche sotto l'aspetto della valutazione, che appare appartenere solo alle Camere, circa l'ampiezza, gli effetti ed i limiti dell'intervento del Consiglio di Stato, anche in termini di proporzionalità e, quindi, di misura dei suoi poteri, considerato, seppure *ex post*, che esso in sostanza ha scritto norme di legge sui propri poteri, sulle stesse ha dato parere e, da ultimo, *aliusque et idem*, ha affermato sempre rispetto alle stesse la manifesta infondatezza di eccezioni di illegittimità costituzionale.

Il collegio ritiene, pertanto, che possa avere fondamento il dubbio di costituzionalità degli artt. 8, 9, e 10, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il collegio ritiene, altresì, di prospettare la incostituzionalità delle predette norme del d.P.R. n. 1199 per violazione dell'art. 87 della Costituzione, sotto i seguenti profili:

a) che con decreto legislativo, ed in assenza di valutazioni da parte del Parlamento, anche quanto alla adeguatezza del coinvolgimento della massima carica dello Stato in relazione al livello delle questioni controverse, siano attribuite funzioni al Presidente della Repubblica;

b) che venga con legge attribuita al Presidente della Repubblica una competenza «non nominata» nella Costituzione, cioè ulteriore rispetto a quelle individuate nell'art. 87 della Costituzione né ad esse annodabile.

III. — Ove si potessero ritenere presenti nella legge delega n. 249 del 1968, nel testo modificato nel 1970, i presupposti *ex art.* 76 della Costituzione per l'esercizio della funzione legislativa delegata in materia di ricorso straordinario, il collegio osserva quanto segue.

L'art. 4 della legge n. 249 del 1968, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 775 del 1970, nel dare delega al Governo della Repubblica per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, ha dettato i seguenti principi e criteri: «si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenza, dei concerti non necessari e dei pareri ..., che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini».

Il collegio ritiene che il d.P.R. n. 1199 del 1971, quanto al rimedio del ricorso straordinario, non abbia seguito ed anzi si ponga in contrasto con i trascritti principi e criteri della legge di delega.

III.1. — Circa il criterio dello snellimento e della semplificazione della procedura esso appare fortemente violato per i seguenti argomenti:

A) a differenza ed in evidente contrasto con gli altri ricorsi amministrativi si mantiene un termine per la proposizione del rimedio straordinario irragionevolmente esuberante (120 giorni *ex art.* 9 del d.P.R. citato), e termini sovrabbondanti interessano una complessa istruttoria (cfr. ad esempio quanto disposto dall'art. 11), mentre la conclusione del procedimento, mancando senza ragioni l'equivalente del silenzio *ex art.* 6 dello stesso d.P.R., è a termine finale del tutto incerto, in contrasto col principio di certezza dei tempi di conclusione dei ricorsi amministrativi contenuto nello stesso decreto legislativo, e dei procedimenti in generale.

Ciò rende ragione di quanto negli anni 60 la dottrina notava: «il ricorso straordinario ... è soprattutto uno strumento che serve poco all'amministrato e reca grossi fastidi alle amministrazioni ... per l'amministrazione è certamente un grosso svantaggio il fatto che per 180 (ora 120) giorni un provvedimento ... rimanga sotto l'incertezza di impugnativa». Tanto più ciò appare vero, ove si consideri — come nella fattispecie — che con il ricorso straordinario da una parte si supera la perentorietà dei termini per l'impugnativa in sede giurisdizionale e si recupera la tardività dei ricorsi stessi, dall'altra l'ordinamento entra in contraddizione atteso che, proprio nella materia *de qua*, esso ha inteso ottenere — con norme sul dimezzamento dei termini di impugnazione (30 giorni) e sulla sentenza con motivazione abbreviata (secondo le previsioni di cui all'art. 19 del decreto legge n. 67 del 1997, convertito in legge con legge 23 maggio 1997 n. 135) — la definitività in termini brevi delle situazioni giuridiche.

A tali tempi va aggiunto quanto proviene dalle osservazioni di dottrina, per così dire, «interna» di recente conio (aprile 1999) e cioè:

a) che non sarebbe applicabile la norma (art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127) che consente di provvedere, scaduto un termine congruo, anche senza attendere il parere del Consiglio di Stato («A volte saranno necessarie al Consiglio di Stato più interlocutorie»);

b) che sia da ammettere la previsione che il ministro possa chiedere un nuovo avviso in revisione, quando il primo non convinca;

c) che la «non infrequente inottemperanza delle decisioni straordinarie» costringe alla fine di «rivolgersi al giudice amministrativo con rito ordinario ... deducendo il vizio di violazione della pronuncia ... ed ottenere una sentenza cognitoria».

B) Ulteriore esempio di lontananza dal concetto di semplificazione e snellimento del procedimento, appare la previsione secondo la quale il ministro che intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato debba «sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri» (art. 14 del d.P.R. citato), qualunque sia l'affare trattato ed il suo valore.

III.2 — Ugualmente fortemente violato appare il criterio di economicità secondo il quale deve svolgersi l'azione amministrativa, oltre che per effetto delle esuberanze di procedura già evidenziate, anche per la considerazione che il rimedio straordinario attiva: 1) i vertici del Ministero per l'istruttoria; 2) talvolta il ministro stesso; 3) un collegio di 5 magistrati del Consiglio di Stato per la formulazione del parere; 4) il ministro per la controfirma del d.P.R. conclusivo del ricorso straordinario; 5) il Capo dello Stato per la firma del decreto.

Non è affatto azzardato ritenere che per il rimedio del ricorso straordinario l'ordinamento sopporta costi del tutto eccessivi, senz'altro sproporzionati ed ingiustificati in relazione all'effetto.

Né appare vero che trattasi di rimedio economico per i ricorrenti: questi affrontano spese di notificazione maggiori, dovendosi notificare ad organi centrali dello Stato, mentre l'assistenza legale è pur sempre presente, come dimostra anche l'attuale giudizio. In proposito, la dottrina già nel 1972 ha addirittura definito «demagogica» l'affermazione che trattasi di strumento di giustizia per i meno abbienti, adombrando fini diversi.

Può aggiungersi, per una riflessione sul rapporto fra costi e benefici, che il ricorso straordinario è alternativo solo a quello giurisdizionale amministrativo e non a quello del giudice ordinario. Questi poi ha acquisito ormai (art. 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998) le controversie di pubblico impiego per cui ben maggiore è l'eventualità che un rimedio costoso per l'ordinamento e non economico per il cittadino, sia duplicato e posto nel nulla dall'attivazione del giudizio avanti al giudice ordinario.

Il collegio, pertanto, ritiene, da ultimo, di dover prospettare l'incostituzionalità degli artt. 8, 9 e 10 in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo del contrasto con i principi e criteri della legge di delega.

IV. — In considerazione, quindi, della non manifesta infondatezza e della rilevanza, come dianzi precisate, della ripetuta questione di costituzionalità degli artt. 8, 9 e 10, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per contrasto con gli articoli 76, sotto un duplice profilo, 77 comma 1, e 87 della Costituzione, il giudizio va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, statuisce sul ricorso in epigrafe quanto segue:

a) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli articoli 8, 9 e 10, in connessione con gli artt. 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per contrasto con gli articoli 76, sotto un duplice profilo, 77, comma 1, e 87 della Costituzione;*

b) *sospende il giudizio;*

c) *dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura di questo t.a.r. che provvederà altresì alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 5 luglio 2000.

Il Presidente: RAVALLI

Il giudice estensore: STANIZZI

N. 755

*Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dalla Corte di appello di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Amministrazione finanziaria dello Stato e Ponte Tresa Costruzioni S.r.l.*

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso delle somme indebitamente pagate per gli anni dal 1985 al 1992 - Retroattiva commisurazione degli interessi legali al tasso vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 448/1998 - Discriminazione ingiustificata e irragionevole rispetto alla generalità dei contribuenti aventi titolo a rimborsi tributari - Assoggettamento di una singola categoria ad una forma di imposizione patrimoniale avulsa dalla capacità contributiva.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 397/99 del reg. gen. cont. civ. di questa Corte di appello, posta in decisione nell'udienza collegiale NR del 15 marzo 2000 e promossa in questo grado da Amministrazione finanziaria dello Stato — rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato — con sede in Palermo — via A. De Gasperi n. 81;

Contro Ponte Tresa Costruzioni S.r.l. — con sede in Palermo nella via Passaggio CR2 n. 1 — elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Bonanno, 59 presso lo studio dell'avv. Carlo Varvaro, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avv. Giovanni Carlo Racalbutto.

Considerato in fatto

La società Ponte Tresa Costruzioni ha ottenuto dal Presidente del tribunale di Palermo la condanna del Ministero delle finanze al rimborso di quanto dalla stessa versato per tasse di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione annuale della società nel registro delle imprese negli anni 1988/1991.

L'Amministrazione finanziaria ha proposto opposizione contro questo decreto sostenendo che la tassa è stata legittimamente riscossa perché la legge che la impone non contrasta affatto con le direttive comunitarie in materia, così come asserito dalla società Ponte Tresa Costruzioni.

Con sentenza del 12 febbraio - 2 marzo 1999 il tribunale di Palermo ha accolto solo in parte questa opposizione condannando, previa revoca del decreto ingiuntivo, il Ministero delle finanze al pagamento:

1) della differenza tra le tasse pagate per il complessivo importo di lire 11.700.000 e quelle in realtà dovute in forza della disposizione dell'art. 11 comma 1, legge n. 448/1998 che, in corso di causa, ha sostituito, con effetto retroattivo, alle tasse di iscrizione e rinnovo previste dalla precedente legge, una più modesta tassa di prima iscrizione ed una nuova tassa annuale di successiva iscrizione degli atti della società;

2) degli interessi legali sulle somme dovute, al saggio previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 5, legge n. 29 del 1961 e successive modifiche (art. 1, legge 18 aprile 1978 n. 130; art. 7, comma 4, legge 11 marzo 1988 n. 67) piuttosto che al saggio indicato dall'art. 11 della legge n. 448/1998, entrato in vigore, con effetto retroattivo, in corso di causa, ma considerato inapplicabile perché in contrasto con il principio comunitario di equivalenza che esclude la possibilità di tassi di interesse sui rimborsi dovuti dagli Stati membri per imposte indebitamente pagate che siano differenziati in relazione alla origine comunitaria o meno della norma sulla quale il diritto al rimborso si basa.

Il Ministero delle finanze ha impugnato questa sentenza sostenendo che il saggio di interesse applicabile è quello stabilito dall'art. 11 della legge n. 448/1998 dovendosi escludere la asserita violazione del principio di equivalenza. La società Ponte Tresa Costruzioni ha chiesto che l'appello sia rigettato evidenziando, tra l'altro, che, ove si dovesse ritenere applicabile nello Stato italiano, perché in contrasto con le direttive comunitarie, la disposizione dell'art. 11 della legge n. 448/1998 relativa al saggio degli interessi non potrebbe sottrarsi al dubbio di legittimità costituzionale per contrasto con il principio dell'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — L'appello verte, come si è già chiarito, solo sulla questione relativa alla norma applicabile per la determinazione del saggio degli interessi dovuti dall'Amministrazione finanziaria sulle differenze da rimborsare tra le somme dalla stessa riscosse per tasse di iscrizione e rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese negli anni 1988/1991, e quelle effettivamente dovute a seguito della legge n. 448/1991, entrata in vigore in corso di causa.

Come si è detto, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile la disposizione generale in materia contenuta negli artt. 5 ed 1 della legge n. 29 del 1961 e successive modifiche, che riconosce al contribuente che abbia pagato somme di denaro per tasse ed imposte indirette sugli affari e che in sede giudiziaria o amministrativa si riconoscano non dovute, il diritto agli interessi di mora previsti dall'art. 1 della medesima legge, nella misura semestrale del 3%, elevata al 6% dalla legge 18 aprile 1978 n. 130, ridotta al 4,50 % dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988 n. 67, ridotta ulteriormente al 3% dall'art. 13 del d.-l. 30 novembre 1993 n. 557 ed al 2,5% dall'art. 3, comma 141, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

A tale conclusione il giudice di primo grado è approdato disapplicando, perché ritenuto in contrasto con il principio di equivalenza ed effettività dell'ordinamento comunitario, l'art. 11, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 che, con effetto retroattivo, ha stabilito, per le somme da rimborsare in base al precedente comma secondo, un tasso di interesse minore di quello previsto dalla norma più generale del sopra citato art. 5 della legge n. 29 del 1961.

Ma, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 448/1998 e della conseguente applicazione di questa legge, il diritto al rimborso delle tasse di concessione governativa per l'iscrizione (ed il rinnovo dell'iscrizione) delle società nel registro delle imprese non è più legato alla disapplicazione delle precedenti leggi per contrasto con la normativa comunitaria, dipendendo, invece, quanto meno sotto il profilo formale, dalla disposizione «interpretativa» introdotta, con l'effetto retroattivo che è proprio delle disposizioni interpretative, dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 448/1998.

In tale prospettiva l'argomento sul quale ha fatto leva il giudice di primo grado per disapplicare il terzo comma dell'art. 11 si rivela poco praticabile, soprattutto dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza 1° giugno 1999 n. 5313, ha espressamente affermato, evidentemente escludendo la possibilità di disapplicazione della norma per contrasto con la normativa comunitaria, che «gli interessi applicabili al credito di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese non sono quelli di diritto comune correlati alla ripetizione di quanto indebitamente pagato, e previsti dall'art. 2033 c.c., ma quelli previsti dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, la quale all'art. 11, comma terzo, dispone che sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso».

2. — Assume così rilevanza la questione di legittimità costituzionale della norma in questione, sollevata dalla appellata società, essendo evidente che l'eventuale accertamento di un suo contrasto con il principio di eguaglianza, facendo cadere la norma speciale, determinerebbe la necessità di applicazione della generale disposizione dell'art. 5 della legge n. 29 del 1961.

3. — Il dubbio di legittimità costituzionale della norma appare, poi, a questa Corte non manifestamente infondato.

Non è, invero, dubitabile che la disposizione del terzo comma dell'art. 11 della legge n. 449/1998 sia applicabile esclusivamente ai rimborsi di tasse di concessione governativa per iscrizione e rinnovo della iscrizione delle società nel registro delle imprese.

Essa detta così, per di più con effetto retroattivo, una disciplina per gli interessi sui predetti rimborsi diversa da quella più generale che, come si è detto, è affidata all'art. 5 della legge n. 29 del 1961 per i rimborsi delle altre tasse ed imposte indirette sugli affari, o dalle disposizioni del codice civile.

La discriminazione si rivela punitiva per la categoria governata dalla predetta norma speciale se solo si pongono a raffronto il tasso del 2,5% previsto da tale norma con i più alti tassi di interesse previsti dalla disposizione della legge più generale proprio per i periodi da cui dovrebbero decorrere gli interessi sulle somme di cui si chiede il rimborso.

Nel caso specifico, in particolare, in cui l'istanza di rimborso è stata presentata il 29 giugno 1991, il tasso di interesse applicabile, sulla base della disposizione di carattere generale della legge n. 29/1961, sarebbe stato quello del 4,5% fino al 30 dicembre 1993, del 3% da tale data al 23 dicembre 1996 e solo dal 24 dicembre 1996 quel medesimo tasso del 2,5% previsto anche dalla normativa comune.

Tale differenziato trattamento stabilito dal comma 3, dell'art. 11 della legge n. 448/1998 solo per i crediti nascenti dal diritto al rimborso delle tasse di concessione per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese appare in contrasto con il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione e non è giustificabile se non ipotizzando un illegittimo risparmio per l'erario.

Come la Corte costituzionale ha più volte chiarito, tale principio vieta che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento di situazioni giuridiche omogenee; esso è, in altri termini, violato «anche quando la legge, senza ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione eguale».

Essendo evidente la equivalenza tra la generale situazione giuridica del contribuente avente diritto al rimborso di una imposta o tassa indiretta sugli affari indebitamente pagata e quella in cui specificamente versa la società che ha diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato per tasse di concessione governativa per iscrizione o rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese, la positiva verifica della legittimità costituzionale della norma discriminatrice del comma 3, dell'art. 11 più volte citato dipende, dunque, dalla presenza, o meno, di una ragionevole giustificazione della discriminazione.

Ora, l'iter parlamentare della disposizione speciale del comma 3, della legge n. 448/1998 sulla misura degli interessi dovuti sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare alle società che abbiano indebitamente pagato, negli anni precedenti, le tasse di concessione governativa per la loro iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese, rivela chiaramente come essa sia stata ispirata esclusivamente da esigenze di politica di bilancio.

Tutte le proposte di modifica della disposizione in questione del relativo progetto di legge, presentate nel corso dei lavori preparatori, contrappongono, infatti, proprio alla specifica e riconosciuta esigenza di ridurre l'esborso erariale per il pagamento dei rimborsi a quella di considerare come i versamenti indebiti della tassa si riferissero agli anni 1985/1992, in cui il costo del denaro era notevolmente elevato e come le imprese si sarebbero viste perciò rimborsare una cifra calcolata in base ad un tasso di interesse risibile, con sostanziale ingiustificata penalizzazione (Atti della seduta n. 438 del 17 novembre 1998 Camera dei deputati).

Può perciò senz'altro riconoscersi che, in se e per se considerata, la norma persegue formalmente una finalità, quella del risparmio della spesa pubblica costituzionalmente apprezzabile.

Ma lo scopo così perseguito non sembra giustificare la discriminazione che la norma introduce, facendo pesare su una sola delle categorie che compongono un più ampio ed individuato settore (quello dei contribuenti aventi diritto al rimborso di tasse ed imposte indirette sugli affari indebitamente pagate) il costo di una esigenza generale senza una qualche ragionevole giustificazione della scelta operata nell'ambito di quel settore: infatti le società commerciali non sono affatto considerate nel nostro ordinamento soggetti dotati di migliori risorse economiche né tali sono nella realtà economica; senza considerare che nulla autorizza l'illazione che, in concreto, il legislatore abbia legato il suo intervento riduttivo dei diritti di credito delle società all'implicito presupposto di una loro floridezza economica.

Questa Corte non ignora che in alcune sue remote pronunce la Corte costituzionale ha ritenuto incontrollabili le ragioni che hanno indotto il legislatore ad impegnare una certa categoria e non anche quelle altre che si trovano in situazione analoga astenendosi, così, dall'esercitare il controllo di legittimità costituzionale della legge discriminatrice del trattamento della specifica categoria rispetto alle altre (Corte cost. n. 118/1957; Corte cost. n. 70/1960).

Ma tale più remoto orientamento sembra essere superato dalle più recenti pronunce, in cui, pur in presenza di una finalità costituzionalmente apprezzabile, la medesima Corte ha ritenuto di potere e dovere concretamente verificare la ragionevolezza dei motivi del differente trattamento.

Se si accede a tale apertura, la finalità costituzionalmente apprezzabile, dunque, non basterebbe per giustificare la discriminazione quando il motivo dello speciale e differente trattamento manchi del tutto o si riveli irragionevole rispetto al fine.

Nella fattispecie in esame il dubbio sulla ragionevolezza del rimedio discriminatorio affiora con evidenza se solo si considera che l'esigenza di contenimento del costo degli interessi sui rimborsi per imposte indirette sugli affari indebitamente pagate è di carattere generale ed investe, quindi, tutti i rimborsi e non solo quelli inerenti ad una particolare categoria; in mancanza di una specifica ragione giustificatrice della utilità di impegnare solo una categoria limitata di soggetti, essa avrebbe potuto condurre, se mai, ad una norma di carattere più generale, non ad una norma settoriale, così eliminando la ricorrenza del *tertium comparationis*.

Nel caso in esame, può sicuramente desumersi dal contesto storico del tempo e dagli stessi lavori preparatori che l'intervento del legislatore è stato innescato solo dalla circostanza, del tutto casuale, della presenza di numerose istanze di rimborso e delle negative conseguenze che i relativi pagamenti avrebbero prodotto alle finanze dello Stato.

Per quanto legata ad una esigenza di risparmio della spesa pubblica, la discriminazione manca, dunque, di una sua ragionevole giustificazione essendo evidente che l'intervento settoriale indotto da situazioni di fatto contingenti rivela solo la sua reale e diversa funzione di strumento di contrasto di una specifica categoria di obbligazioni restitutorie ed, in altri termini, di meccanismo di parziale elusione dell'adempimento di queste obbligazioni.

4. — Il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma affiora anche dal raffronto di questa con l'art. 53 della Cost.

Allorquando lo scopo di una norma è quello del risparmio della spesa pubblica attraverso l'abbattimento, totale o parziale, di una categoria di crediti già maturati, si realizza indirettamente una forma di imposizione patrimoniale a carico della categoria interessata che, per tale via, viene ad essere così chiamata a concorrere alla spesa pubblica.

Ma l'art. 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica solo in ragione della loro capacità contributiva.

La valutazione, sia pure astratta, della capacità contributiva della categoria impegnata dalla forma di imposizione economica di cui si è detto è, quindi, presupposto necessario di legittimità della legge.

L'intervento settoriale attuato dall'art. 11 della legge n. 448/1998, incidendo su un diritto, quello, cioè, ad ottenere gli interessi sulle somme che, già in base al precedente assetto normativo, lo Stato avrebbe avuto l'obbligo di restituire e che doveva considerarsi pertanto già acquisito al patrimonio delle società aventi diritto al rimborso delle tasse di concessione governativa per la loro iscrizione (ed il rinnovo della loro iscrizione nel registro delle imprese), si è tradotto, appunto, in una indiretta forma impositiva a carico delle società che, in quanto dettato, come si è detto, da una situazione di fatto contingente, prescinde del tutto da ogni considerazione della loro capacità contributiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e ss., legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998, nella parte in cui prevede, per il periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore, un tasso di interesse sulle somme da rimborsare per tasse di concessione governativa per iscrizione e rinnovo dell'iscrizione delle società nel registro delle imprese diverso da quello previsto dalle più generali norme in materia;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso fino all'esito di quello di legittimità costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 21 giugno 2000.

Il Presidente: GIORDANO

N. 756

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra Milani Ida Smaniotto e I.N.P.S.*

Lavoro (Tutela del) - Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso - Ipotesi di parto prematuro - Corresponsione dell'indennità giornaliera anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungimento dei cinque mesi complessivi - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le altre lavoratrici madri a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999 - Violazione del principio di tutela della maternità ed infanzia.

- Legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 31.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in materia di previdenza e assistenza obbligatorie n. 212/2000 R.G. pendente tra Milani Ida Smaniotto, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Taffarello, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso giusta mandato a margine del ricorso, e I.N.P.S., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Solimene in forza di procura generale alle liti n. 22981/1993 rep. notaio Lupo di Roma, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente in Treviso, a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti di causa e sentite le parti, osserva quanto segue:

La ricorrente, lavoratrice coltivatrice diretta, lamenta la mancata corresponsione da parte dell'I.N.P.S. dell'indennità economica di maternità in relazione ai due mesi precedenti al parto. In punto di fatto espone la ricorrente che la nascita del figlio era avvenuta al settimo mese di gravidanza e che l'I.N.P.S. aveva ritenuto di dover liquidare alla medesima solo l'indennità economica di maternità relativa al periodo di tre mesi successivo al parto. Adduce la ricorrente, in punto di diritto, che l'interpretazione della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 270/1999 deve essere estesa anche alle lavoratrici autonome, in quanto l'istituto dell'indennità di maternità di cui alla legge n. 1204/1971 è stato previsto anche per le lavoratrici autonome in forza della legge n. 546/1987. Deduce altresì la ricorrente che è ravvisabile l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 546/1987 per contrasto con gli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, nell'ipotesi in cui non sia ritenuta applicabile nella fattispecie in esame la sentenza sopra citata della Corte costituzionale.

L'Inps non contesta le circostanze di fatto esposte dalla ricorrente, la quale ha prodotto anche attestazione dell'iscrizione negli elenchi nominativi di categoria per l'intero decorso del periodo indennizzabile. L'istituto rileva che la dichiarata incostituzionalità dell'art. 4, legge n. 1204/1971 non spiega alcun effetto sulla legge n. 546/1987 e che la tutela assicurativa delle lavoratrici subordinate è disciplinata in modo differenziato, proprio in considerazione della diversità dei soggetti assicurati.

Osserva questo giudice che la citata sentenza n. 270/1999, della Corte costituzionale concerne l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204/1971, mentre nella fattispecie deve applicarsi l'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, essendo la ricorrente coltivatrice diretta. Dunque nel caso in esame la suddetta sentenza non può spiegare efficacia, e neppure può applicarsi la successiva legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha disciplinato l'ipotesi di parti prematuri, ma con esclusivo riferimento all'art. 4, legge n. 1204/1971, ossia con riferimento alle lavoratrici subordinate.

Si tratta a questo punto di verificare, nell'ipotesi come quella in esame, di parto prematuro, la rispondenza al dettato costituzionale dell'art. 3 della legge n. 546/1987, che prevede a favore delle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

La formulazione letterale di tale articolo, così come quella dell'art. 4, comma 1, lettera c) legge n. 1204/1971, appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata che alla decorrenza, senza prevedere una diversa decorrenza per l'ipotesi di parto prematuro (cfr. sentenza n. 270/1999 Corte costituzionale).

La diversità di disciplina e di tutela tra lavoratrici madri subordinate e lavoratrici madri coltivatrici dirette è ben nota ed è stata ribadita anche dal giudice delle leggi (cfr. sentenze n. 181/1993 e n. 364/1995, nonché n. 3/1998, quanto all'indennità di maternità per le libere professioniste).

Rileva tuttavia il giudice che nella fattispecie non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge n. 546/1987 per disparità di trattamento (violazione art. 3 della costituzione),

nonché per contrasto con i valori di protezione, anche con misure economiche, della maternità e del minore (violazione art. 31 della costituzione). I suddetti contrasti con il dettato costituzionale appaiono ravvisabili non con riferimento al raffronto tra la disciplina delle lavoratrici subordinate e quella delle lavoratrici coltivatrici dirette, ma con raffronto tra lavoratrici coltivatrici dirette che partoriscono prematuramente e lavoratrici coltivatrici dirette che partoriscono a termine.

Nel caso della ricorrente di parto anticipato di due mesi rispetto alla data presunta non è stato corrisposto il trattamento economico previsto per il periodo di due mesi antecedenti alla data presunta del parto.

D'altronde il tenore letterale dell'art. 3, legge n. 546/1987, così come quello dell'art. 4, legge n. 1204/1971 prima della declaratoria di incostituzionalità, non consente, a parere di questo giudice, una diversa soluzione interpretativa, in assenza di riferimento espresso a parto avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, come è invece attualmente previsto per le lavoratrici subordinate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 53/2000.

Non sembra sufficiente ad escludere il suddetto contrasto con la normativa costituzionale il rilievo secondo cui, per le categorie cui appartiene la ricorrente, non sussiste l'obbligo di astensione dal lavoro nel citato periodo.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 3/1998, nel ritenere che la mancata previsione dell'obbligo di astensione dal lavoro per le libere professioniste non sia costituzionalmente illegittima, ha altresì affermato che la protezione deve essere adeguata alle caratteristiche della categoria e che «il sostegno economico che la legge fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre ha il duplice obiettivo di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita».

Ritiene questo giudice che le medesime considerazioni possano essere espresse anche con riferimento alla fattispecie in esame. L'indennità economica di maternità della durata complessiva di cinque mesi costituisce un presupposto legislativamente previsto in modo predeterminato, quanto a durata, per consentire anche alla lavoratrice non subordinata di assolvere in modo adeguato alla funzione materna, prescindendo, dunque, dall'insussistenza dell'obbligo di astensione dal lavoro nel suddetto periodo ed essendo la lavoratrice medesima libera di scegliere se svolgere la funzione familiare conciliandola con la contemporanea cura dell'attività lavorativa (cfr. espressamente in tal senso la citata sent. n. 3/1998).

In conclusione, se l'indennità di maternità anche per le lavoratrici non subordinate coltivatrici dirette assolve alla suddetta funzione, la tutela economica non può essere differenziata tra le ipotesi di parto prematuro e quelle di parto a termine.

Le svolte considerazioni portano questo giudice a ritenere non manifestamente infondata sotto i profili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, legge n. 546/1987 nella parte in cui non prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, l'indennità giornaliera sia corrisposta, in aggiunta a quella dovuta per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, anche per il periodo non goduto prima del parto, fino al raggiungimento della durata complessiva di mesi cinque.

Sussiste altresì la rilevanza della questione nel presente giudizio, richiamate le circostanze in fatto e le argomentazioni in diritto suesposte.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, legge 29 dicembre 1987, n. 546, in relazione agli articoli 3 e 31 della costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 9 ottobre 2000.

Il giudice unico del lavoro: PARISE

N. 757

*Ordinanza emessa il 21 gennaio 2000 dal tribunale di sorveglianza di L'Aquila
sull'istanza proposta da Cristaldi Venerando*

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Internato in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro (inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - Istanza di ammissione al regime di semilibertà - Preclusione in difetto del requisito della collaborazione con la giustizia - Disparità di trattamento tra internati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, introdotto dal d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento chiamato all'udienza del 21 gennaio 2000 instaurato ai sensi degli artt. 677, 678 c.p.p. nei confronti dell'internato Cristaldi Venerando, nato il giorno 16 novembre 1952 a Catania, ristretto presso la casa di reclusione di Sulmona, in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni uno, dichiarata eseguibile dal magistrato di sorveglianza di Catania con ordinanza in data 11 novembre 1994, ordinata con sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 10 dicembre 1990, con termine per il riesame obbligatorio della pericolosità fissato al 5 marzo 2000, avente per oggetto l'istanza di ammissione al regime di semilibertà dallo stesso presentata, a scioglimento della riserva formulata nella suddetta udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con istanza depositata dal difensore di fiducia in data 30 novembre 1999 Cristaldi Venerando, internato nella casa di reclusione di Sulmona sez. casa di lavoro, ha richiesto la ammissione al regime di semilibertà in relazione alla misura di sicurezza detentiva in epigrafe, attualmente in esecuzione. L'istanza non è soggetta, ai sensi dell'art. 50 c.p.v., legge n. 354/1975, a limiti temporali di ammissibilità. L'offerta di lavoro prospettata è stata verificata tramite la autorità di p.s., che ha riscontrato che essa è genuina ed attuale. Nelle informazioni fornite sempre dall'autorità di p.s. non si riferisce alcunché in merito all'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, giacché ci si limita ad elencare i trascorsi criminali del soggetto.

Il tribunale deve rilevare una condizione ostativa all'esame dei merito dell'istanza, che sotto ogni altro profilo si appalesa ammissibile.

La sentenza con cui è stata ordinata la misura di sicurezza in esecuzione si riferisce ad una condanna ad anni 5 mesi 4 di reclusione — interamente espiata — inflitta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., alla quale ha fatto seguito il riesame di pericolosità da parte del competente magistrato di sorveglianza *ex art.* 679 c.p.p. Deve perciò trovare applicazione la disciplina restrittiva contenuta nell'art. 4-bis, primo comma, legge n. 354/1975, che preclude la ammissione a misure alternative ai detenuti ed internati condannati per determinati delitti che non abbiano prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter della stessa legge. Si deve aggiungere che l'istante non ha prospettato alcuna delle situazioni che, in base alle sentenze della Corte costituzionale relative al citato art. 4-bis (decisioni nn. 357/94 e 68/95), consentono di superare la preclusione normativa a causa dell'irrelevanza o impossibilità della collaborazione, vale a dire l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile o la limitata partecipazione al fatto criminoso risultante dalla sentenza di condanna.

In proposito il tribunale ritiene di doversi uniformare a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che pone a carico dell'istante un onere di allegazione delle ragioni dell'impossibilità di un'utile collaborazione, rimettendo al giudicante la verifica di quanto affermato (Cass. la sez. penale 19 maggio 1998 n. 2923).

Il collegio ritiene che la sussistenza di tale onere sia direttamente conseguente al carattere volontario che necessariamente connota l'attività collaborativa, sicché sotto questo profilo si stabilisce una piena equiparazione fra chi presta una collaborazione avente i requisiti di cui all'art. 58-ter e chi di propria iniziativa fornisce gli elementi in proprio possesso, per inutili o irrilevanti o già noti che siano.

Il tribunale, rilevata la sussistenza della causa di inammissibilità dell'istanza di misura alternativa prevista dall'art. 4-bis, primo comma, prima parte, ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di questa norma, nella parte in cui essa si riferisce all'istanza di semilibertà proposta da persone sottopo-

ste alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro, per contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio del finalismo rieducativo della pena e di ogni sanzione penale di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione.

Si deve evidenziare in primo luogo come la disciplina della casa di lavoro preveda, oltre alla semilibertà, una vasta gamma di aperture all'esterno, sia pure non riconducibili alla categoria delle misure alternative. Agli internati possono essere concesse una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta l'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale ed una licenza di sei mesi nel periodo precedente alla scadenza del termine fissato per il riesame di pericolosità (art. 53 dell'ordinamento penitenziario), benefici questi che non sono interessati dalla norma censurata.

Inoltre è possibile, in ogni momento, d'ufficio o su istanza di parte, che abbia luogo il riesame anticipato della pericolosità sociale, al quale può conseguire la sostituzione della misura di sicurezza detentiva con la libertà vigilata (art. 230, secondo comma c.p). In questo quadro la esclusione nei confronti degli autori di determinati reati dell'unica misura alternativa prevista, la semilibertà, appare di difficile giustificazione, nella prospettiva della necessità dell'uguale trattamento di situazioni analoghe.

Infatti, i benefici che rimangono ammissibili nei confronti di tutti gli internati, quali le licenze appena menzionate, concretamente implicano una limitazione della libertà personale e possibilità di controllo di gran lunga inferiori rispetto alla semilibertà, che non interrompe il legame con l'istituzione penitenziaria e richiede un preciso supporto esterno.

La licenza prevista dal primo comma dell'art. 53 a tali caratteri unisce la assenza di un termine finale diverso dal termine per il riesame d'ufficio, sicché risulta sotto ogni aspetto più favorevole della semilibertà, pur non essendo soggetta ad alcuna preclusione.

Considerazioni analoghe possono essere formulate rispetto alla sostituzione della misura detentiva con la libertà vigilata. Il dubbio di legittimità costituzionale concerne in primo luogo la ragionevolezza di una preclusione che, mentre sembra inidonea a realizzare compiutamente la finalità restrittiva che le è propria, comunque comprime le opportunità trattamentali e rieducative previste per gli internati.

Infatti la magistratura di sorveglianza, nella scelta e nella applicazione dei benefici, e nella gradazione della restrizione della libertà personale, fermo restando il giudizio di pericolosità sociale (dovendosi altrimenti disporre la revoca) è chiamata a realizzare le finalità della misura di sicurezza in maniera individualizzata e compatibile col concreto grado di pericolosità del soggetto e con le prospettive di risocializzazione dello stesso.

La Corte costituzionale, in diverse occasioni, ha affermato che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, è libero di apprestare discipline diverse per benefici penitenziari legati a presupposti di fatto diversi e dalla differente configurazione normativa (sentenza n. 100 del 1997, ordinanza n. 375 del 1999). Il collegio dubita che questi precedenti, che si riferiscono alla concorrenza di diverse misure alternative in materia di pene detentive, esprimano una *ratio* suscettibile di trovare applicazione anche alla presente questione.

Infatti, il vigente sistema delle misure di sicurezza è informato all'esigenza della verifica della concreta pericolosità sociale del soggetto, nei distinti momenti in cui la misura viene ordinata, si deve dare corso alla sua esecuzione, è già in atto. La discrezionalità legislativa che la Corte ha inteso fare salva appare al collegio il riflesso del potere del legislatore di articolare le modalità di esecuzione della pena in relazione alle sue diverse funzioni di rilievo costituzionale, fra le quali non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione (sentenze n. 282 del 1989 e n. 306 del 1993).

La specifica natura della misura di sicurezza per converso non pare consentire valutazioni estranee al giudizio sull'attuale pericolosità sociale del soggetto; sicché il legislatore, libero di delineare gli istituti mediante i quali si articola l'esecuzione della misura di sicurezza ed essa viene graduata in funzione delle finalità specialpreventive e risocializzanti che le sono proprie, nel quadro normativo così definito non dovrebbe potere introdurre norme di sfavore in funzione della natura del reato commesso, e quindi con finalità di prevenzione generale.

Norme siffatte si traducono in una presunzione assoluta di inidoneità dell'internato alla fruizione di determinati benefici e si possono accostare alle presunzioni di pericolosità sociale, non consentite. Su questi aspetti si richiamano quelle decisioni della Corte costituzionale che hanno segnato tappe importanti nell'evoluzione verso il sistema vigente, le quali evidenziano come la diversità ontologica della misura di sicurezza rispetto alla pena assuma rilievo costituzionale definendo i caratteri indefettibili della stessa (sentenza n. 110 del 1974 sulla necessità della possibilità del riesame anticipato; sentenze n. 249 del 1983 e n. 1102 del 1988).

Su un piano più generale si deve osservare che la scelta legislativa di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati è stata ritenuta dalla Corte non consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, e che essa ha giu-

dicato preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di «tipi di autore» nei cui confronti l'opera di rieducazione non sarebbe possibile o non dovrebbe essere perseguita (sentenza n. 306 cit.). Si ricorda a questo proposito che la Corte, in caso di concorso di condanne per reati «ostativi» e per reati «comuni», ha interpretato l'art. 4-bis O.P. nel senso che si debba procedere allo scioglimento del cumulo e considerare espiata per prima la pena inflitta per il reato ostativo, evidenziando l'incostituzionalità dell'opposta interpretazione (sentenza n. 361 del 1994). La norma della cui costituzionalità si dubita, nel dare rilievo durante l'esecuzione della misura di sicurezza a finalità di prevenzione generale e di difesa sociale che si riconnettono alla natura del reato commesso, si spinge a superare la durata dell'afflittività insita nella pena detentiva determinata con la sentenza di condanna.

Tale *surplus* di afflittività non risulta giustificato nella logica propria della misura di sicurezza, determina una discriminazione fra gli internati secondo che abbiano o no in precedenza espiato pene per reati ostativi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e finisce col fare pesare *sine die* sui soggetti colpe già per intero pagate, negando la finalità rieducativa che deve connotare ogni sanzione penale. È il caso di rilevare che, paradossalmente, la assenza di un termine finale per la preclusione non implica indefettibilità e continuità della sua applicazione: essendo l'esecuzione della misura di sicurezza posposta a quella della pena (art. 212 c.p.) può darsi il caso di detenuti sottoposti al regime comune in materia di misure alternative, per avere espiato i reati «ostativi», ma nei cui confronti la preclusione rivive dal momento in cui viene eseguita la misura di sicurezza della casa di lavoro.

Da questo punto di vista è evidente l'intrinseca irrazionalità della norma, anche in una prospettiva meramente restrittiva. Al tempo stesso tale risultato appare in stridente contrasto col principio per cui non è consentita la regressione del trattamento del condannato che abbia avviato un processo di risocializzazione ed abbia già beneficiato di misure alternative, se non in presenza di ragioni di demerito da parte dello stesso (sentenze n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995).

Se le preclusioni alle misure alternative alla pena dipendenti dal titolo di reato non possono avere durata indeterminata, a più forte ragione non sembra consentito fondare sul titolo del reato, in materia di misure di sicurezza, alcuna limitazione all'accesso di benefici penitenziari, non solo per l'estraneità di tali limitazioni alle finalità della misura di sicurezza, già rilevata, ma anche per la indeterminatezza temporale che in questo caso esse assumono, in mancanza di una scadenza prefissata della restrizione del soggetto.

Una preclusione siffatta è espressiva non di esigenze attuali, ma di un pregiudizio negativo ed insuperabile, a prescindere dal tempo trascorso, legato ai precedenti del soggetto, che si traduce nella configurazione normativa di una categoria di reclusi presuntivamente ad alto grado di pericolosità e perciò ritenuti inadeguati a determinati benefici, il che contrasta con il finalismo rieducativo che deve connotare ogni sanzione penale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4-bis, legge n. 354/1975, introdotto dal d.l. n. 152 del 1991, convertito con legge n. 203 del 1991, modificato dal d.l. n. 306 del 1992, convertito con legge n. 306 del 1992, ai sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Sospende il procedimento di sorveglianza di cui in intestazione relativo all'istanza di semilibertà proposta da Cristaldi Venerando;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità previste dall'art 23, legge 11 marzo 1957, n. 87.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 21 gennaio 2000.

Il Presidente: PALUMBO

Il magistrato estensore: CARLOMAGNO

N. 758

*Ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Di Vico Angelo ed altro contro il Ministero dell'ambiente ed altri*

Impiego pubblico - Personale comandato alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente - Inquadramento nei ruoli con la conservazione, ai soli fini economici, dell'anzianità di qualifica posseduta e in posizione successiva rispetto al personale già inquadrato nei ruoli del Ministero - Violazione del principio generale, di cui all'art. 199 del T.U. n. 3/1957, relativo alla salvaguardia della anzianità, sia giuridica che economica, per il personale statale comandato, successivamente immesso in ruolo - Violazione del principio di tutela del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 24 gennaio 1997, n. 6, art. 1, commi 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17244/1999 proposto da Di Vico Angelo e Pierini Sandro, rappresentati e difesi dall'avv.to Lorenzo Di Bacco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, Via Flaminia n. 215;

Contro il Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — dipartimento per la funzione pubblica e Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, in persona dei rispettivi ministri pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

a) dei rispettivi, identici, provvedimenti del Ministro dell'ambiente del 15 luglio 1999, comunicati con note del servizio AA.GG. e personale, rispettivamente prot. n. 15520 del 2 agosto 1999 e n. 16188 del 5 agosto 1999, con i quali i sig.ri Di Vico Angelo e Pierini Sandro sono stati inquadrati nella IV qualifica funzionale, conservando l'anzianità di qualifica posseduta ai soli fini del trattamento economico;

b) del presupposto decreto interministeriale del 19 maggio 1999, con il quale è stata approvata la tabella di equiparazione del personale da inquadrare ai sensi dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1997, n. 6;

c) dei due provvedimenti d'identico contenuto del 13 luglio e 13 settembre 1999 del servizio AA.GG. con i quali, rispettivamente, al sig. Di Vico e al sig. Pierini, è stato attribuito l'importo dello stipendio in relazione alla quarta qualifica funzionale ed è stato ridotto l'assegno personale;

d) dei due identici provvedimenti del 6 ottobre 1999 del servizio AA.GG., rispettivamente prot. n. 20389 e n. 20356, con i quali i medesimi sono stati esclusi dalla partecipazione al corso di riqualificazione professionale per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, riservato al personale di detto ministero appartenente alla quinta qualifica funzionale;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i provvedimenti determinativi del trattamento economico connessi e conseguenti alla contestata attribuzione della quarta qualifica funzionale;

f) con conseguente condanna del Ministero dell'ambiente al pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento economico previsto per la sesta qualifica funzionale, ad essi spettante, con rivalutazione ed interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei ministeri intimati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2000 il consigliere dott. Renzo Conti, uditi altresì l'avv. L. Di Bacco per i ricorrenti e l'avv. Di Carlo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso in trattazione, notificato il 15 novembre 1999 e depositato il successivo 3 dicembre, i ricorrenti espongono:

che, quali dipendenti dell'ente pubblico economico «Poste italiane» già amministrazione autonoma delle Poste e telecomunicazioni, così trasformata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione del d.l. n. 487/1993, venivano trasferiti in posizione di comando, dal successivo 27 giugno 1994 il sig. Di Vico e dal 9 maggio 1994, il sig. Pierini, presso il Ministero dell'ambiente;

che l'art. 6, comma 6, di detta legge n. 71/1994 dispone che: «ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto» e che in data 26 novembre 1994, veniva stipulato il contratto collettivo, n. 1 del personale dell'ente Poste, in applicazione del quale i ricorrenti in possesso della *ex* qualifica di «operatore di esercizio» quarta categoria, venivano inquadrati, unitamente al personale delle *ex* qualifiche delle categorie quinta e sesta, nella nuova qualifica «area operativa» il cui mansionario veniva individuato all'art. 43 di detto contratto collettivo, n. 1;

che con legge 24 gennaio 1997, n. 6, veniva disposto l'inquadramento presso il Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, da effettuarsi, «... sulla base di apposita tabella di equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministero del tesoro...»;

che, adottati i previsti provvedimenti di inquadramento i ricorrenti, al pari di altri colleghi provenienti dal medesimo ente Poste, li impugnavano innanzi a questo t.a.r., che con decisioni n. 2030/1998, relativa ai ricorrenti ed altre analoghe, ad es. n. 2108/1998, annullava gli stessi per l'assorbente motivo che questi erano stati effettuati sulla base di una tabella di equiparazione redatta ai sensi di un d.l. n. 271/1996 non convertito in legge;

che, in preteso ossequio a dette decisioni, veniva adottata una apposita tabella con decreto interministeriale del 19 maggio 1999 e che in base alla stessa gli attuali ricorrenti venivano nuovamente inquadrati nella quarta qualifica funzionale e che infine da questi provvedimenti qui impugnati scaturivano gli ulteriori provvedimenti conseguenziali, di determinazione della retribuzione, di esclusione dai corsi di riqualificazione professionale per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, ecc.

Al fine di ottenere l'annullamento di tutti i predetti provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, previa sospensione dell'esecuzione dei medesimi (la cui istanza cautelare di ammissione con riserva ai predetti corsi di riqualificazione è stata respinta con ordinanza collegiale di questa sezione n. 4785/1999) è stato dedotto il seguente articolato motivo di gravame, così dai medesimi ricorrenti paragrafato:

Violazione di legge — violazione dell'art. 1, comma 3 della legge 24 gennaio 1997, n. 6.

Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, errore nei presupposti. In particolare si deduce:

1. — L'illegittimità della impugnata tabella di equiparazione;

a) per illogicità e contraddittorietà rispetto a quella approvata con decreto ministeriale funzione pubblica e tesoro del 10 luglio 1997, per l'inquadramento del personale del Ministero delle comunicazioni;

b) per errore nei presupposti e per violazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 6/1997 in quanto è stato fatto riferimento alle qualifiche di operatore di esercizio ecc. che non erano più esistenti, essendo stati ormai i ricorrenti inquadrati nella nuova qualifica di «area operativa» *ex* C.C.N.L. del 26 novembre 1994, per il personale dell'ente Poste;

2. — L'illegittimità dei rispettivi provvedimenti di inquadramento anche nella parte in cui dispongono la conservazione dell'anzianità di qualifica ai soli fini del trattamento economico, per errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 6/1997 e, in subordine, per illegittimità costituzionale di detta norma per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

3. — L'illegittimità degli impugnati provvedimenti del 13 luglio 1999 e 13 settembre 1999, con i quali è stato ritenuto riassorbibile e modificabile l'assegno personale concesso ai ricorrenti in relazione alla loro provenienza da detta amministrazione, per errata interpretazione dell'art. 3, commi 57 e 58 della legge n. 537/1993 e per violazione dei principi interpretativi.

Con atto meramente formale si sono costituiti per resistere i ministeri intimati, i quali, successivamente hanno depositato documenti.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 27 aprile 2000.

DIRITTO

Come richiamato in fatto il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento:

a) della tabella di equiparazione approvata con d.m. 19 maggio 1999, i provvedimenti del 6 ottobre 1999, di esclusione dei ricorrenti dal concorso per l'accesso al corso di riqualificazione per la sesta qualifica funzionale, i provvedimenti del 13 luglio 1999 e 13 settembre 1999 che hanno attribuito lo stipendio in relazione alla quarta qualifica funzionale ed hanno ridotto l'assegno personale nonché i provvedimenti di inquadramento del 15 luglio 1999, nei ruoli del Ministero dell'ambiente nella parte in cui attribuiscono ai ricorrenti la quarta qualifica funzionale;

b) gli stessi provvedimenti di inquadramento del 15 luglio 1999, nella parte in cui l'anzianità di qualifica posseduta viene riconosciuta dal Ministro dell'ambiente ai soli fini economici ed non anche giuridici in applicazione dell'art. 1, comma 2 della legge 24 gennaio 1997, n. 6.

Quanto alle domande sub a) il collegio, con separata sentenza decisa alla odierna camera di consiglio, ha disposto incumbenti istruttori.

Quanto alla domanda di annullamento sub b), con la quale si lamenta in sostanza il mancato riconoscimento e conservazione della anzianità giuridica maturata nell'amministrazione di provenienza, il collegio ritiene di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1997, n. 6, sia nella parte in cui stabilisce che «è inquadrato... nei ruoli del Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta, il personale di qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero dell'ambiente» (comma 2, 1° capoverso), sia nella connessa parte in cui dispone che «in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del ministero» (comma 3, ultimo inciso), per sospettata violazione degli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione, atteso che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Difatti, sotto il primo aspetto, va osservato che la domanda dei ricorrenti non è suscettibile di accoglimento, in quanto — a fronte di norma legislativa specifica *ad hoc* (appunto quella della cui legittimità si dubita), che limita espressamente il riconoscimento dell'anzianità ai soli fini economici in sede di inquadramento nei ruoli del ministero dell'ambiente degli *ex* dipendenti dell'ente Poste, già in posizione di comando presso lo stesso Ministero — il giudice non può che prendere atto di tale disposizione, il cui significato non può essere integrato in via interpretativa allo scopo di attribuire alla norma stessa una valenza che essa, secondo i noti principi in materia (*cf.* art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile), non può avere, neppure alla luce del principio di cui all'art. 199 del t.u. n. 3/1957, ovvero dell'art. 15 della legge dell'8 luglio 1986, n. 349, (istitutiva del Ministero dell'ambiente), che possono essere utilizzati per valutare la illegittimità costituzionale della norme censurate, ma non utili per l'accoglimento del gravame, tenuto anche conto che le norme stesse sono chiare nella loro portata limitativa del riconoscimento della anzianità pregressa ai soli fini economici.

La questione appare pertanto rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che solo dalla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate, il ricorso potrebbe avere esito positivo in *parte qua*.

Quanto al secondo aspetto, a giudizio del collegio, la sollevata questione non appare manifestamente infondata.

Intanto, il t.u. n. 3 del 1957, contemplando espressamente l'ipotesi in cui un dipendente venga dapprima comandato presso altra amministrazione e poi inquadrato nei ruoli di questa ultima, dispone che (art. 199, u.c.) gli impiegati che, ai sensi delle disposizioni precedenti sono trasferiti ad altra amministrazione, sono inseriti nei nuovi ruoli nel posto che loro spetta «secondo la data di nomina alla qualifica già ricoperta e con la

relativa anzianità di carriera e di qualifica», assicurando in tal modo la salvaguardia dell'anzianità sia giuridica che economica. Il principio contenuto nell'art. 199, secondo la giurisprudenza (*cf.* C.d.S., v, 13 febbraio 1995, n. 241), avrebbe portata generale.

Tale principio risulta ribadito anche dalla legge dell'8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, il cui art. 15, al comma 7 prevede, per il personale da inquadrare nei ruoli dell'istituendo ministero, l'inquadramento «con la conservazione della qualifica e della anzianità maturata» senza alcuna limitazione, ruoli che, come è noto, sono stati ricoperti soprattutto mediante personale proveniente da altre amministrazioni.

La regola contenuta nel censurato art. 1 della legge n. 6 del 1997 non appare rispondente al principio di ragionevolezza, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale disomogeneità della specifica fattispecie all'esame rispetto a quella disciplinata dal citato art. 199, ovvero rispetto a quella prevista dalla legge n. 349 del 1986.

Né la disciplina di cui allo stesso art. 1 può considerarsi del tutto speciale o addirittura eccezionale, tale da giustificare il riconoscimento, nei confronti dei ricorrenti, della anzianità maturata ai soli fini economici, trattandosi di personale originariamente di provenienza statale (*ex* amministrazione delle poste) in servizio, a seguito di comando, presso il Ministero dell'ambiente e nel quale la legge n. 6/1997 ha previsto il definitivo incardinamento allo scopo di avvalersi di professionalità già collaudate nell'ambito dello stesso ministero.

Tale circostanza, rende ancor più manifesta, non solo la irragionevole discriminazione operata dalle disposizioni censurate a carico dei ricorrenti, ma anche la violazione del principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione) della attività della amministrazione, che ha già comportato per i medesimi la fruizione di minori giornate di ferie e sta precludendo ad essi la partecipazione a corsi concorsi di riqualificazione in atto presso lo stesso ministero per mancanza della prescritta anzianità giuridica.

In conclusione, il collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché del comma 3, della stessa norma, nella parte in cui inquadra il personale *de quo* nei ruoli del Ministero dell'ambiente «conservando, ai soli fini economici, l'anzianità di qualifica posseduta...» e, rispettivamente, nella parte in cui dispone che «in ogni caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel ruolo il personale già inquadrato nei ruoli del ministero».

Ritiene, in particolare, il collegio che le disposizioni censurate violino, per le ragioni di cui in motivazione, gli artt. 3, 97 e 35 della Costituzione.

Pertanto, va disposta — ai sensi degli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 — la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli adempimenti di legge specificati in dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

Sospende il giudizio in corso (in parte qua) e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2000.

Il Presidente: BIANCHI

Il consigliere estensore: CONTI

N. 759

*Ordinanza emessa il 19 agosto 1999 dalla Corte di assise di Reggio Calabria
sull'istanza proposta da Latella Giacomo*

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).

- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. *b*), e 7.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI ASSISE

Letta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare formulata nell'interesse di Giacomo Latella, imputato nel processo 7/95 R.G. Assise (214/1999 CC); acquisito il parere del pubblico ministero, espresso in termini contrari all'accoglimento dell'istanza,

O S S E R V A

L'istanza in esame non può, allo stato, essere valutata per le ragioni che appresso si espongono.

È da premettere che la Corte, in merito al computo dei termini custodiali relativi alla fase processuale in argomento, in plurimi provvedimenti adottati sulle istanze difensive, tendenti alla declaratoria di inefficacia della cautela, a più riprese proposte nell'interesse della generalità degli imputati detenuti, ha rilevato che nel computo dei termini custodiali cosiddetto di fase (già sospesi, a cagione della particolare complessità del dibattimento, con provvedimento *ex art.* 304, comma 2, del codice di procedura penale reso all'udienza del 29 febbraio 1996), del tutto indipendentemente dalla considerazione dei giorni in cui sono state celebrate le udienze e perciò dall'applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 297 del codice di procedura penale, devono in ogni caso essere valutati, in quanto non rientranti nella previsione della detta norma ma, piuttosto, di quella posta dall'art. 304 del codice di procedura penale (ricollegandosi a periodi di sospensione dell'attività dibattimentale), e così aggiungersi ai termini di cui alla lettera *B*) del comma 1 dell'art. 303 del codice di procedura penale, nell'ordine:

1. i giorni (53) intercorrenti tra il 26 ottobre 1995 ed il successivo 18 dicembre: ciò per effetto del provvedimento di sospensione *ex art.* 304, comma 1, lettera *B*) adottato all'udienza del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in sostituzione);

2. i giorni (15) intercorrenti tra il provvedimento del Presidente del tribunale che ha accolto la dichiarazione di astensione avanzata, sulla scorta del rilievo della sopravvenuta incompatibilità al giudizio per effetto della nota pronunzia della Corte costituzionale sull'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, dal Presidente e dal giudice *a latere* che componevano l'originario collegio giudicante ed il momento in cui l'attività dibattimentale è ripresa (udienza del 30 maggio 1996): ciò in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 652/1996;

3. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 28 maggio 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

4. i giorni (12) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 6 giugno 1997 a seguito della mancata partecipazione di più difensori con conseguente concessione al difensore nominato d'ufficio nella medesima udienza di termini a difesa;

5. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 18 giugno 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

6. il giorno riferibile alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 20 gennaio 1998 a seguito dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

7. i giorni (2) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 13 maggio 1998 a cagione della mancata partecipazione del difensore allora impegnato nella discussione.

Tale computo ha consentito alla Corte, sulla premessa che il provvedimento disponente il giudizio risale al 25 febbraio 1995, e considerato che i giorni da computare ai fini della sospensione ammontano complessivamente a 97 consente, di concludere che i termini custodiali di fase (originariamente pari ad anni tre, tenuto conto tanto della natura delle più gravi fra le contestazioni interessanti la posizione dell'imputato, rientranti nella previsione del numero 3 della lettera *B*) dell'art. 303 del codice di procedura penale, quanto della sospensione *ex art.* 304, comma 2, del codice di procedura penale) non sarebbero spirati anteriormente al giorno (2 giugno 1998) in cui è stata data lettura del dispositivo di sentenza.

Ciò posto, deve rilevarsi come, con ordinanza in data 21 gennaio 1999, questa Corte ha ritenuto di investire Corte costituzionale della questione di costituzionalità, per contrasto con il disposto dell'art. 3 Costituzione, del comb. disp. dei commi 1, lettera *B*) e 7 dell'art. 304 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che la sospensione del corso dei termini di cui all'art. 303 del codice di procedura penale segua — e venga così computata salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare — alla revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato, sospendendo la delibazione delle istanze tendenti ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle cautele in esecuzione nel presente processo per intervenuta scadenza dei termini.

Ciò sulla scorta delle argomentazioni che appresso si riportano allo scopo di rendere adeguatamente conto delle ragioni della rilevanza della questione anche nel caso adesso oggetto dell'esame della Corte:

Il computo dei termini così operato dalla Corte veniva contestato dalla generalità delle difese, molte delle quali ..., negavano efficacia sospensiva del corso dei termini al provvedimento menzionato al punto 1) dell'enumerazione sopra riportata, soprattutto argomentando sulla scorta della circostanza che la concessione dei termini a difesa non può associarsi alla sospensione dei termini custodiali.

In merito la Corte aveva modo di osservare, nel provvedimento reso in data 26 maggio 1998 su istanza della medesima difesa, quanto appresso si riporta:

Quanto al periodo di giorni 53 ricompreso tra l'udienza del 26 ottobre 1995 e quella, successiva, del 18 dicembre 1995, si rimarca, rinviandosi a quanto argomentato nel p.v. della prima di dette udienze, che il provvedimento di sospensione dei termini è stato pronunciato a seguito ed in ragione della revoca delle nomine dei difensori da parte di tutti gli imputati detenuti: circostanza che ha reso imperativa la nomina di un difensore di ufficio e la conseguente concessione a costui del termine a difesa che egli aveva richiesto, e che adesso induce la Difesa richiedente a ritenere che il provvedimento sia sussumibile entro la previsione della lettera *A*) — e non già della lettera *B*) — dell'art. 304 del codice di procedura penale ed a concludere che, pertanto, la disposta sospensione non sia computabile ai fini del computo del termine (*cf.* il disposto del comma 7 dell'art. citato).

In merito è da osservare però che il provvedimento di sospensione in discorso è seguito al rilievo da parte della Corte di una situazione connotata da un evidente atteggiamento ostruzionistico da parte degli imputati che ha precluso di fatto la prosecuzione dell'udienza e che si è manifestato attraverso la contemporanea revoca da parte dei detenuti di tutti i difensori: così espressamente, il provvedimento, che, fra l'altro, recita: «ritenuto che si è stati costretti a rinviare (il termine è omissis nella verbalizzazione, ma l'interpolazione appare corretta su iniziativa degli imputati che hanno ostacolato l'ordinario *iter* del processo».

Su tale premessa fattuale, deve ritenersi che il provvedimento di sospensione in argomento non possa essere ricompreso tra quelli di cui alla lettera *A*) della norma citata esclusivamente sulla scorta del formale rilievo della concessione di un termine a difesa al difensore nominato d'ufficio in quella udienza: tale situazione e tale provvedimento (per la Corte assolutamente doveroso e necessitato, giacché, pena la nullità dell'udienza e l'azzeramento del processo, una volta registrata la simultanea revoca di tutte le difese il difensore d'ufficio doveva essere nominato ed allo stesso dovevano essere concessi i richiesti termini a difesa) presuppongono, oltre il velo di un'evenienza soltanto *prima facie* interpretabile nel senso proposto dalla difesa, la ricorrenza di un'ipotesi di mancata partecipazione dei difensori all'attività d'udienza, sia pure cagionata non già da un'iniziativa formalmente

e direttamente ascrivibile agli stessi, bensì da una scelta, chiaramente ispirata a finalità ostruzionistiche per come detto, da parte degli imputati che ha condotto alla sostanziale ed irrimediabile paralisi del processo in forme pur non coinvolgenti le difese, evidentemente estranee all'efficace manovra.

Al riguardo deve sottolinearsi che l'abbandono (il termine deve intendersi depurato di tutti i connotati moralmente e deontologicamente censurabili ed impiegato soltanto in senso atecnico) della difesa, contemplato, nelle sue varie forme, dalla citata lettera *B*), appare in concreto ravvisabile non esclusivamente nel caso prettamente scolastico (e che tale è non foss'altro perchè esso potrebbe, in casi limite, esporre il difensore a sanzioni disciplinari o, addirittura, penali) in cui la mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione sia direttamente riferibile ad iniziativa del difensore, ma anche quando l'assistenza difensiva, e la mancata partecipazione, siano venute meno per conseguenza diretta di un'iniziativa dei difesi che abbiano, ad un tempo, posto i difensori nella legale impossibilità di svolgere il proprio mandato e costretto il giudice a nominare un difensore d'ufficio ed a concedere a costui i termini a difesa: così che è evidente come alla situazione riferibile al disposto della lettera *A*) ne sia sottesa un'altra riferibile a quello della lettera *B*).

Del resto, che questo sia il valore del provvedimento — e cioè che la Corte abbia in concreto ritenuto sussistere un'ipotesi rilevante ai sensi e per gli effetti della lettera *B*) — conclusione suggerita anche dall'ovvio rilievo che, qualora, invece, fosse stata ritenuta ricorrere un'ipotesi *ex* lettera *A*), il computo dei termini non avrebbe potuto essere sospeso a fronte dell'inequivoco divieto di legge.

Su tali premesse, non sarà inopportuno, conclusivamente ed incidentalmente, far rilevare che, qualora le difese, compresa quella adesso richiedente, avessero ritenuto la situazione procedimentale sussumibile entro la categoria della lettera *A*) in luogo che entro quella della lettera *B*) (ovvero far constare il difetto dei presupposti di legge per ravvisare questa ultima) ed inteso pertanto far valere la differente disciplina di legge, avrebbero dovuto impugnare il provvedimento di sospensione con appello dinanzi al competente T.d.L."

È sulla norma la cui applicazione viene in rilievo con riferimento alla situazione procedimentale sopra rappresentata che, a giudizio della Corte, deve richiedersi, a fronte dei rilievi difensivi un ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo: definitivo in quanto da demandare al Giudice delle leggi, sotto il profilo della immediatamente rilevabile irragionevolezza dalla quale la norma risultante dal comb. disp. dei commi 1, lettera *B*) e 6 dell'art. 304 del codice di procedura penale sarebbe irrimediabilmente inficiata qualora venisse interpretata nel senso di escludere dal computo dei termini di fase di cui al comma 6 citato i periodi di sospensione per allontanamento del legale menzionati dal comma 1, lettera *B*) parimenti citato quando tale "allontanamento" consegua alla revoca del mandato difensivo da parte dell'imputato.

Si tratta, invero, di un'interpretazione che, oltre ad essere quella fatta propria dalla maggior parte delle difese, mostra di essere seguita dalla Corte di cassazione: che, almeno in una pronuncia (prodotta alla Corte da altra difesa: sentenza 30 luglio 1998, sezione V, Latella ed altri) relativa a questo stesso procedimento, ha modo di affermare: «è certamente fondata ... la deduzione dei ricorrenti relativa alla sospensione disposta a seguito della revoca della nomina di alcuni difensori di fiducia, perchè il rinvio fu disposto per la concessione di un termine a difesa al difensore d'ufficio, cui lo stesso art. 304 comma 1 lettera *a*) del codice di procedura penale nega rilevanza; e perchè si tratta di sospensione non riconducibile alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura penale e, quindi, non rilevante ai fini del computo dei termini massimi a norma dei commi 6 e 7 dello stesso art. 304 del codice di procedura penale».

Prescindendo dal rilevare che la Corte trascura che la revoca in discorso interessò tutti (e non alcuni) i difensori di fiducia, deve osservarsi come lo stesso giudice di legittimità mostra implicitamente di pretermettere la circostanza che la concessione dei termini a difesa non fu nell'occasione, il momento qualificante della situazione presentatasi al giudice dibattimentale, dovendo seguire necessariamente all'allontanamento (nel senso chiarito) dei difensori; e pertanto di considerare che il presupposto della sospensione dei termini non venne in concreto rinvenuto nel disposto della lettera *A*) dell'art. 304, ma in quello della lettera *B*), valendo sul punto le argomentazioni già svolte da questa Corte, deve osservarsi come una simile interpretazione importerebbe la irragionevolezza della disposizione in esame, che appare adesso imprescindibile dedurre quale vizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Costituzione: e cioè per violazione del principio di eguaglianza nei termini in cui questo viene generalmente e senza contestazioni inteso, riconnessi alla necessità che situazioni analoghe ricevano considerazione giuridica eguale in assenza di ragioni validamente giustificatrici della disparità di trattamento.

Invero, non è chi non veda come l'interpretazione della norma in esame, che qui si contesta, porterebbe inevitabilmente alla conclusione che il legislatore riserverebbe diversa e confliggente disciplina a due ipotesi di «allontanamento» del difensore: quella in cui tale allontanamento segua a scelte ed iniziative (talora deontologicamente censurabili) del difensore; e quella in cui l'allontanamento (in tal caso inteso tecnicamente nel senso in precedenza chiarito) segua ad una scelta dell'assistito, cui si assocerebbe necessariamente la nomina da parte del giudice di un difensore di ufficio e la concessione, obbligatoria in caso di richiesta, a costui di un termine a difesa che, in processi come il presente (che all'epoca contava oltre cento imputati) deve essere ragionevole e congruo. Nel primo caso potrebbe legittimamente computarsi la sospensione del corso dei termini di custodia; nel secondo, invece, tale possibilità non sarebbe contemplata.

È appena il caso di notare che una tale interpretazione — sia detto incidentalmente — avrebbe l'immediato effetto di conferire, senza alcuna possibilità di rimedio, all'imputato il potere di tenere costantemente sotto scacco il processo con iniziative la cui efficacia ostruzionistica sarebbe direttamente correlata al difetto di strumenti di intervento da parte del giudice dibattimentale. Infatti, una serie di continue e mirate revocche dei mandati difensivi, infatti, potrebbe in astratto consentire a qualunque imputato in qualunque processo di maturare il diritto alla scarcerazione per scadenza dei termini ben prima della pronuncia di merito: il cui differimento non sarebbe, in tal caso, imputabile ad inefficienze della giustizia (latamente intesa) incidenti negativamente (ed inammissibilmente) su insopprimibili diritti del cittadino, ma, piuttosto, a scelte ostruzionistiche dell'imputato.

Prescindendo da tale notazione, è comunque certo che l'interpretazione che si contesta porta, come si è notato, all'individuazione di due distinte discipline e «risposte» normative a fronte di situazioni che si equivalgono completamente sul piano processuale. La conseguente violazione del disposto dell'art. 3 Costituzione, che qui si deduce, sarebbe, poi, viepiù accentuata dalla circostanza che, in tal modo, si giungerebbe, con ancora maggiore e persino odiosa irragionevolezza, a riservare un trattamento deteriore all'imputato che subisca gli effetti di iniziative comportamenti sotto qualunque profilo scorretti del proprio difensore — che scelga di allontanarsi in difetto di qualunque indicazione dell'assistito — rispetto a quello accordato all'imputato che, invece, determini «l'allontanamento» del difensore revocandone la nomina: il primo imputato, infatti, si vedrebbe sospesi i termini di custodia ed il secondo no, pur seguendo la revoca del mandato ad una sua libera scelta seguente ad una valutazione dei suoi interessi del tutto spontanea e non condizionata da iniziative altrui e pertanto pienamente in accordo con il diritto di difesa pacificamente da riconoscerli.

Quanto osservato mostra come la questione di legittimità costituzionale della norma in esame presenti i requisiti della non manifesta infondatezza richiesti dalla legge n. 87/1953.

Eguale sussistente deve ritenersi il secondo requisito richiesto perchè possa proporsi incidente di legittimità costituzionale: la questione dedotta è, invero, da ritenersi rilevante ai fini della delibazione dell'istanza di remissione in libertà dei richiedenti (e, si osserva, di quelle, analoghe, proposte dai coimputati), giacchè l'eventuale incomputabilità del periodo di 53 giorni riconnesso alla sospensione dei termini di custodia disposta per i motivi più volte illustrati determinerebbe, ora per allora, la scadenza del termine di custodia relativo alla fase processuale in argomento.

Sotto altro profilo, la rilevanza non è da escludersi sulla scorta dell'affermata improprietà del computo di cause di sospensione *ex* comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura penale allorchè, come nel caso di specie, sia stata autonomamente disposta la sospensione *ex* comma 2 art. cit.

Tale improprietà, a parere di alcuna delle difese, sarebbe censurabile alla luce della recente pronuncia n. 292/1998 con la quale la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo della durata della custodia cautelare, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase allorchè si verifichi la situazione prevista dal comma 2 del citato art. 303 (cioè, quella, nel caso di specie non rilevante, della regressione del giudizio a fase diversa), aveva dichiarato la questione non fondata, affermando in parte motiva che «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei termini sono stati sospesi o prorogati».

La pronunzia del Giudice delle leggi rientra nel novero delle sentenze comunemente qualificate interpretative di rigetto: le quali, come è noto, ricorrono quando la Corte, avendo tratto in forza di interpretazione dal testo legislativo una norma diversa o diversamente articolata rispetto a quella enucleata dalle parti e dal giudice rimettente, afferma che, con riguardo alla norma frutto della propria attività interpretativa, non sussistono vizi di legittimità costituzionale: e perciò, in sostanza, afferma la legittimità della norma a condizione che la si interpreti nel senso dalla medesima Corte indicato.

Ciò posto, la soluzione della questione dedotta dipende, in sostanza, dalla definizione dell'ambito di efficacia della pronunzia della Corte costituzionale.

È, sul punto, nozione comune che le sentenze interpretative di rigetto, appunto perchè tali, non valgono a privare di efficacia la legge della norma oggetto del giudizio dinanzi alla Corte: effetto, questo, proprio delle sentenze di accoglimento.

A tanto consegue — l'affermazione è ovvia ma non immeritevole di espressa sottolineatura — che nessuna norma fra quelle poste dall'art. 304 del codice di rito è interessata da un giudizio di incostituzionalità sotto nessun profilo, e pertanto la disciplina cui questo giudice si è rifatto nel computo dei termini della custodia cautelare attualmente in esecuzione in pregiudizio dei richiedenti è ancora pienamente in vigore.

Eguale noto, per altro, è che le medesime sentenze (ancora una volta perchè di rigetto) non presentano efficacia *erga omnes*: se così invece fosse, e cioè se le pronunce in discorso avessero efficacia al di là del caso deciso, si registrerebbe un'indebita surroga del Giudice delle leggi al legislatore ordinario per il tramite di una sorta di interpretazione autentica — però da parte della Corte — del testo normativo.

Per contro, se è certo che le sentenze interpretative vincolano il giudice rimettente, e pertanto spiegano efficacia con riferimento al caso deciso, è altrettanto certo che il vincolo non coinvolge alcun altro giudice (o, genericamente, interprete) ed alcun altro caso: ed il principio è stato incidentalmente affermato dalla stessa Corte (*cf.*, a titolo di esempio, la sentenza 40/1979), la quale ha espressamente chiarito come non spetti ad essa interpretare, con effetto vincolante per gli altri giudici, le proprie decisioni.

Anche sotto tale profilo, pertanto, non può negarsi rilevanza alla dedotta questione, atteso che nessun intervento della Corte regolatrice risulta avere interessato direttamente l'art. 304, comma 7, del codice di rito nella parte in cui letteralmente ed inequivocabilmente, dispone che nel computo dei termini di cui al comma 6 della stessa norma (cioè quelli risultanti dalla sospensione *ex* comma 2) non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *B*) salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare: limite che in questa sede non rileva vertendosi in tema di durata del termine relativo alla fase processuale conclusasi con la sentenza di primo grado.

Sulla scorta della situazione sopra rappresentata, ed alla luce dell'evidente incidenza della questione di legittimità costituzionale già sollevata anche sul computo dei termini di efficacia della cautela applicata all'odierno richiedente, non si danno alternative alla sospensione della deliberazione della presente istanza in attesa dell'esito del giudizio di costituzionalità di cui si è detto.

P. Q. M.

Sospende la deliberazione dell'istanza di cui in premessa, mandando alla propria cancelleria per i connessi adempimenti di competenza.

Così deciso in Reggio Calabria il 19 agosto 1999.

Il Presidente: GERARDIS

Il giudice relatore: ESPOSITO

N. 760

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1999 dalla Corte di assisi di Reggio Calabria
sull'istanza proposta da Neri Domenico*

- Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).**
- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. *b*), e 7.
 - Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI ASSISE

Letta la richiesta di scarcerazione per intervenuta decorrenza dei termini di custodia cautelare formulata personalmente da Domenico Neri, imputato nel proc. 7/1995 R.G. Assisi (23/1999 CC); acquisito il parere del p.m., espresso in termini contrari all'accoglimento dell'istanza;

O S S E R V A

L'istanza non è, allo stato valutabile.

È da premettere che nel presente procedimento il computo dei termini di custodia cautelare relativi alla fase processuale conclusasi con la pronuncia della sentenza di primo grado (risalente al giorno 1 giugno 1998) ha formato oggetto di plurime pronunzie da parte di questa Corte su istanze proposte nell'interesse della generalità degli imputati detenuti.

In detti provvedimenti la Corte ha avuto modi di rilevare che nel computo dei termini custodiali c.d. di fase (già sospesi, a cagione della particolare complessità del dibattimento, con provvedimento *ex art.* 304, comma 2, c.p.p. reso all'udienza del 29 febbraio 1996), del tutto indipendentemente dalla considerazione dei giorni in cui sono state celebrate le udienze e perciò dall'applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 297 c.p.p., devono in ogni caso essere valutati, in quanto non rientranti nella previsione della detta norma ma, piuttosto, di quella posta dall'art. 304 c.p.p. (ricollegandosi a periodi di sospensione dell'attività dibattimentale), e così aggiungersi ai termini di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p., nell'ordine:

1. i giorni (53) interconenti tra il 26 ottobre 1995 ed il successivo 18 dicembre: ciò per effetto del provvedimento di sospensione *ex art.* 304, comma 1, lett. *b*) adottato all'udienza del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in sostituzione);

2. i giorni (15) intercorrenti tra il provvedimento del Presidente del tribunale che ha accolto la dichiarazione di astensione avanzata, sulla scorta del rilievo della sopravvenuta incompatibilità al giudizio per effetto della nota pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 34, comma 2, c.p.p., dal Presidente e dal giudice *a latere* che componevano l'originario collegio giudicante ed il momento in cui l'attività dibattimentale è ripresa (udienza del 30 maggio 1996): ciò in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 652/1996;

3. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 28 maggio 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

4. i giorni (12) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 6 giugno 1997 a seguito della mancata partecipazione di più difensori con conseguente concessione al difensore nominato d'ufficio nella medesima udienza di termini a difesa;

5. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 18 giugno 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

6. il giorno riferibile alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 20 gennaio 1998 a seguito dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

7. i giorni (2) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 13 maggio 1998 a cagione della mancata partecipazione del difensore allora impegnato nella discussione.

Tale computo ha consentito alla Corte, sulla premessa che il provvedimento disponente il giudizio risale al 25 febbraio 1995, e considerato che i giorni da computare ai fini della sospensione ammontano complessivamente a 97 consente, di concludere che i termini custodiali di fase (originariamente pari ad anni tre, tenuto conto tanto della natura delle più gravi fra le contestazioni interessanti la posizione dell'imputato, rientranti nella previsione del num. 3 della lett. b) dell'art. 303 c.p.p., quanto della sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p.) non sarebbero spirati anteriormente al giorno in cui è stata data lettura del dispositivo di sentenza.

Ciò posto, deve rilevarsi come, con ordinanza in data 21 gennaio 1999, questa Corte ha ritenuto di investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalità, per contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, del comb. disp. dei commi 1, lett. b) e 7 dell'art. 304 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la sospensione del corso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. segua — e venga così computata salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare — alla revoca del mandato ai difensore da parte dell'imputato, sospendendo la delibazione delle istanze tendenti ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle cautele in esecuzione nel presente processo per intervenuta scadenza dei termini.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 759/2000).

C001373

N. 761

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1999 dalla Corte di assise di Reggio Calabria
sull'istanza proposta da Cortese Giovanni*

Processo penale - Custodia cautelare - Sospensione dei termini di durata massima - Computo dei termini di fase - Esclusione dei periodi di sospensione per revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di allontanamento per scelta ed iniziativa del difensore. (Sospensione del giudizio in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro procedimento dal medesimo giudice).

- Cod. proc. pen., art. 304, combinato disposto dei commi 1, lett. b), e 7.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI ASSISE

Letta la richiesta ex art. 299 c.p.p. formulate nell'interesse di Giovanni Cortese, imputato nel procedimento n. 7/1995 r.g. assise (n. 6/1999 c.c.);

Acquisito il parere del p.m., espresso in termini contrari all'accoglimento dell'istanza;

O S S E R V A

L'istanza non è meritevole di accoglimento.

È da premettere che la difesa afferma l'intervenuta scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio in primo grado sulla scorta della considerazione che in relazione alla posizione del Cortese non spiegherebbe efficacia il provvedimento con il quale la Corte, all'udienza del 29 febbraio 1996 (e non nell'aprile di

quello stesso anno, come inesattamente affermato nell'istanza), ha sospeso, previa ricognizione del carattere di particolare complessità del dibattimento, il corso dei termini di custodia cautelare relativi alla presente fase processuale: ciò in quanto a quella data il medesimo Cortese non era ancora stato tratto in arresto.

Ciò posto, deve osservarsi anzi tutto che la pronunzia del provvedimento *ex art. 304 c.p.p.* ha luogo esclusivamente per ragioni inerenti a caratteri prettamente oggettivi del processo (la particolare complessità della vicenda oggetto di indagine giudiziaria valutata nella sua interezza) e, perciò, del tutto prescindenti dalla posizione soggettiva del singolo imputato: con l'ovvia conseguenza che esso determina il raddoppio del termine custodiale c.d. di fase in relazione alle posizioni di tutti gli imputati, del tutto similmente a quanto avverrebbe se il termine fosse direttamente fissato *ex lege* in misura più estesa, giacché appare ovvio che i termini custodiali — fatti salvi i provvedimenti sospensivi — sono normativamente determinati in ragione tanto della disciplina sanzionatoria prevista per il reato oggetto di contestazione quanto della fase processuale, e non già della posizione soggettiva del singolo imputato.

A quanto consegue che, al momento della sopravvenuta esecuzione della cautela custodiale, il Cortese, già, com'è ovvio, legalmente presente in processo nella veste di imputato contumace, doveva considerarsi pienamente soggetto alla disciplina dei termini processuali e di custodia oggettivamente e generalmente vigente in relazione alla fase processuale in corso indipendentemente dalla circostanza che il provvedimento di cattura abbia, o meno, avuto materiale esecuzione: ciò non potendo radicalmente spiegare alcuna influenza sulla valutazione degli obiettivi caratteri di difficoltà del giudizio (costituente presupposto del provvedimento di sospensione dei termini) la circostanza, meramente accidentale, che uno degli imputati si sia sottratto alla misura custodiale o, comunque, non ne sia stato subito colpito.

Del resto, un indice normativo chiaramente deponente nel senso che la Corte indica si rinviene nella menzione, operata dalla lettera *B)* dell'art. 303 c.p.p., quale *dies a quo* del periodo di custodia cautelare relativo alla fase in corso, del momento dell'emissione del provvedimento disponente il giudizio ovvero di quello della sopravvenuta esecuzione della custodia: il che è esattamente quanto si verifica nel caso di specie. Pertanto, la circostanza della sopravvenuta cattura di un imputato, a ben vedere, non determina in realtà altro effetto favorevole per costui che la legittimazione ad impugnare nelle forme e nei termini di legge il provvedimento *ex art. 304 c.p.p.* pronunziato quando ancora egli era, benché legalmente presente in processo, contumace.

Conseguenza immediata e diretta del percorso argomentativo seguito è che la circostanza segnalata dalla difesa non è tale da incidere sul computo dei termini cautelari c.d. di fase.

Ciò posto, in merito al computo dei termini custodiali relativi alla fase processuale in argomento, si sottolinea che la Corte, in plurimi provvedimenti adottati sulle istanze difensive, tendenti alla declaratoria di inefficacia della cautela, a più riprese proposte nell'interesse della generalità degli imputati detenuti, ha rilevato che nel computo dei termini custodiali c.d. di fase (già sospesi, a cagione della particolare complessità del dibattimento, con provvedimento *ex art. 304*, comma 2, c.p.p., reso all'udienza del 29 febbraio 1996), del tutto indipendentemente dalla considerazione dei giorni in cui sono state celebrate le udienze e perciò dall'applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 297 c.p.p., devono in ogni caso essere valutati, in quanto non rientranti nella previsione della detta norma ma, piuttosto, di quella posta dall'art. 304 c.p.p. (ricollegandosi a periodi di sospensione dell'attività dibattimentale), e così aggiungersi ai termini di cui alla lettera *B)* del comma 1 dell'art. 303 c.p.p., nell'ordine:

1. i giorni (53) interconenti tra il 26 ottobre 1995 ed il successivo 18 dicembre: ciò per effetto del provvedimento di sospensione *ex art. 304*, comma 1, lett. *b)* adottato all'udienza del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in sostituzione);

2. i giorni (15) intercorrenti tra il provvedimento del Presidente del tribunale che ha accolto la dichiarazione di astensione avanzata, sulla scorta del rilievo della sopravvenuta incompatibilità al giudizio per effetto della nota pronunzia della Corte costituzionale sull'art. 34, comma 2, c.p.p., dal Presidente e dal giudice *a latere* che componevano l'originario collegio giudicante ed il momento in cui l'attività dibattimentale è ripresa (udienza del 30 maggio 1996): cm in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 652/1996;

3. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 28 maggio 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

4. i giorni (12) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 6 giugno 1997 a seguito della mancata partecipazione di più difensori con conseguente concessione al difensore nominato d'ufficio nella medesima udienza di termini a difesa;

5. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 18 giugno 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

6. il giorno riferibile alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 20 gennaio 1998 a seguito dell'astensione dei difensori dall'attività d'udienza;

7. i giorni (2) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 13 maggio 1998 a cagione della mancata partecipazione del difensore allora impegnato nella discussione.

Tale computo ha consentito alla Corte, sulla premessa che il provvedimento disponente il giudizio risale al 25 febbraio 1995, e considerato che i giorni da computare ai fini della sospensione ammontano complessivamente a 97 consente, di concludere che i termini custodiali di fase (originariamente pari ad anni tre, tenuto conto tanto della natura delle più gravi fra le contestazioni interessanti la posizione dell'imputato, rientranti nella previsione del num. 3 della lett. b) dell'art. 303 c.p.p., quanto della sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p.) non sarebbero spirati anteriormente al giorno (2 giugno 1998) in cui è stata data lettura del dispositivo di sentenza.

Ciò posto, deve rilevarsi come, con ordinanza in data 21 gennaio 1999, questa Corte ha ritenuto di investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalità, per contrasto con il disposto dell'art. 3 Costituzione, del comb. disp. dei commi 1, lett. b) e 7 dell'art. 304 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la sospensione del corso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. segua — e venga così computata salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare — alla revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato, sospendendo la delibazione delle istanze tendenti ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle cautele in esecuzione nel presente processo per intervenuta scadenza dei termini.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 759/2000).

00C1374

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzo, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S. G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 508.000 - semestrale L 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 416.000 - semestrale L 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 115.500 - semestrale L 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 107.000 - semestrale L 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 273.000 - semestrale L 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 106.000 - semestrale L 66.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 267.000 - semestrale L 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.097.000 - semestrale L 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 982.000 - semestrale L 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 474.000
Abbonamento semestrale	L 263.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 *

L. 7.500